

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 815° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	5
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	20
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	22
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	27
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	43
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	46
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	56
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	57
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	62
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	76

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag.	3
--	------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	Pag.	129
Informazione e segreto di Stato .....	»	137
Assistenza sociale .....	»	138
Procedimenti d'accusa .....	»	146

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag.	166
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	»	169
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....	»	170
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	»	171
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	»	172

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	173
--------------------	------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

106ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MACIS

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE GIANFRANCO MARIOTTI**  
(A 3, 21ª)

Il PRESIDENTE formula commosse espressioni di dolore per la scomparsa del senatore Gianfranco Mariotti ed esprime, a nome della Giunta e suo personale, il profondo cordoglio alla famiglia dello scomparso.

**VERIFICA DEI POTERI**  
(R 019, 21ª)

*Regione Liguria*

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Liguria, in seguito alla morte del senatore Gianfranco Mariotti, la Giunta - su conforme relazione del senatore Franchi, relatore per la Regione Liguria - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore scomparso è il signor Massimo Teodori.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A 2, 21ª)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Antonino Pagani ha comunicato, in data 23 dicembre 1991, di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente della Cassa Marittima Tirrena.

Informa quindi che il TAR del Lazio, con la sentenza del 23 dicembre 1991, n. 2201, ha respinto il ricorso del deputato Carlo Tassi per l'annullamento dei decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1991, recanti la nomina di cinque senatori a vita. Il TAR del Lazio ha affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva delle assemblee parlamentari sui titoli di ammissione dei loro componenti.

*La seduta termina alle ore 14.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

**435ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ELIA

*Intervengono il ministro dell'ambiente Ruffolo, i ministri senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari, per la protezione civile Capria e i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino e per la grazia e la giustizia Coco.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (3144)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alle Commissioni riunite 10ª e 13ª: favorevole)

Il relatore, senatore GUZZETTI, dà conto del decreto-legge, rilevando che la materia da esso disciplinata avrebbe probabilmente trovato più idonea collocazione in un disegno di legge ordinaria. L'ormai prossimo spirare della legislatura e l'obiettivo cui il provvedimento è finalizzato giustificano tuttavia a suo avviso il ricorso al decreto-legge. Eventuali rilievi sui singoli articoli potranno comunque essere avanzati in sede di esame di merito.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, pur rilevando che l'osservazione del relatore rischierebbe di giustificare un ricorso eccessivo ai provvedimenti di urgenza, dichiara il voto favorevole del gruppo comunista-PDS, motivato dalla delicata materia disciplinata dal decreto-legge in esame.

Il ministro RUFFOLO fa presente che l'urgenza del provvedimento discende da talune carenze del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988. In particolare, lo schema di istruttoria previsto

all'articolo 18 del citato decreto dà luogo a sovrapposizioni di competenza tra gli organi tecnici, che allungano i tempi del procedimento e pongono il suo responsabile in una condizione di obiettiva difficoltà, anche per l'assenza dell'indispensabile supporto organizzativo. Lo stesso Ministero dell'ambiente non ha a disposizione il necessario personale ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dagli articoli 12, 13, 18 e 19 del citato decreto. Egli raccomanda pertanto alla Commissione di voler riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 4 del 1992.

La Commissione dà quindi incarico al relatore di redigere per le Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> un parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MURMURA, ricorda che il provvedimento in conversione reitera il decreto-legge n. 309 del 1991, non convertito nei termini costituzionali, con le modifiche rese opportune anche alla luce dell'esame dei documenti economico-finanziari. Nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che possiede, a suo giudizio, i requisiti di costituzionalità, auspica comunque che il Senato abbia a sua disposizione tempi di esame che ne consentano un adeguato approfondimento.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore GALEOTTI è opportuno riflettere su talune questioni sollevate anche nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento sui presupposti costituzionali del decreto-legge n. 386 e che non hanno potuto essere esaminate in modo sufficiente a causa delle modalità che hanno caratterizzato lo svolgimento del dibattito. Chiede pertanto di rinviarne il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (3151), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del senatore SANTINI, la Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 365 del 1991.

*IN SEDE REFERENTE*

**Modificazioni alla legge 6 febbraio 1947, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (1776-bis-B)**, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alla Camera dal Presidente della Repubblica, nuovamente approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Illustra il disegno di legge il presidente ELIA in sostituzione del relatore Cabras, soffermandosi sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 3, comma 2, rivolta ad evitare lo spostamento dei rappresentanti di lista da un collegio all'altro onde consentire ad essi di esprimere il voto.

Il sottosegretario RUFFINO chiarisce che la modifica è opportuna e recepisce alcune prese di posizione emerse nel corso dell'*iter* di approvazione. Il testo approvato dal Senato presupponeva che i rappresentanti di lista per le elezioni alla Camera svolgessero questo incarico anche ai fini dell'elezione del Senato; con la modifica approvata invece i rappresentanti di lista per l'elezione dei due rami del Parlamento possono essere anche diversi e votare nella sezione ove prestano la loro funzione, purchè elettori di quel collegio senatoriale.

Il relatore CABRAS, appena sopraggiunto, conferma che l'emendamento approvato alla Camera non fa che perfezionare il testo originario del disegno di legge.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione dà mandato al relatore Cabras di riferire favorevolmente all'Assemblea e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis)**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 marzo 1991.

Il presidente ELIA dà lettura dei pareri pervenuti dalla 5<sup>a</sup> e dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente, entrambi favorevoli con osservazioni. Fa quindi presente che il Governo ha predisposto una serie di emendamenti al disegno di legge.

Il relatore MURMURA, riassunte le considerazioni già espresse nel corso della precedente seduta, in sede di illustrazione del provvedimento, osserva che gli emendamenti del Governo ne modificano largamente l'impianto originario, anche alla luce delle considerazioni che hanno motivato il rinvio del Capo dello Stato, e nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali. In considerazione della rilevanza e dell'urgenza

dell'argomento, giudica opportuno che la Commissione passi sollecitamente all'esame dei singoli articoli, al fine di consentire la rapida approvazione del disegno di legge.

Il ministro CAPRIA, premesse alcune considerazioni sulle ragioni che rendono necessaria l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile, ricorda che l'iniziativa legislativa del deputato Balestracci rispondeva allo scopo di uscire dall'estemporaneità delle decisioni contingenti e di inserire i servizi della protezione civile in un quadro di coerenza con la legge n. 400 del 1988. Dopo le modifiche introdotte alla Camera dei deputati, che recepivano i rilievi svolti nel messaggio presidenziale, egli ha sollecitato una pausa di riflessione per rimeditare le linee guida del progetto anche alla luce delle conclusioni a cui era pervenuta la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione dei territori terremotati. La soluzione contenuta negli emendamenti presentati dal Governo è a suo giudizio del tutto soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il potere d'ordinanza, che nel passato aveva dato corpo a legittime preoccupazioni, in quanto esso aveva messo capo ad un assetto ordinamentale del tutto distinto con rilevanti conseguenze sotto il profilo dei controlli. Si è poi cercato di delineare un quadro di funzioni comunque riconducibili alla Presidenza del Consiglio ed al Consiglio dei ministri. Dichiarandosi disponibile a presentare eventuali nuove proposte di emendamento, qualora se ne condivida l'opportunità, egli non esclude nemmeno la possibilità di prevedere in modo esplicito la nomina di un commissario, come figura distinta dal Ministro, al quale il Consiglio dei ministri impartisce una precisa delega, onde fronteggiare emergenze che richiedano la presenza *in loco* di una autorità di Governo. Sottolineando ancora la necessità di uno stabile raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la puntualità dei controlli a cui vengono sottoposti i provvedimenti previsti, conclude sostenendo che del potere d'ordinanza occorre fare un uso del tutto eccezionale e che la protezione civile tanto più darà prova di efficienza quanto più essa potrà basarsi su un elevato *standard* delle amministrazioni ordinarie.

Dopo un breve intervento del presidente ELIA (chiede di prestare una particolare attenzione alle competenze che possono interferire con quelle di altre amministrazioni dello Stato), il senatore GALEOTTI sostiene che le modifiche previste dagli emendamenti appaiono incisive e si muovono nella giusta direzione, tenendo esse conto dei rilievi emersi nel corso del lungo *iter* parlamentare. Confidando in una sollecita approvazione del disegno di legge, egli conviene con la proposta del relatore, di passare all'esame dei singoli articoli, rivolgendo una speciale attenzione alle modalità d'esercizio del potere d'ordinanza, alla sopravvivenza di poteri connessi nell'ambito di altre amministrazioni ed al parere espresso dalla Commissione ambiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## EMENDAMENTI

**Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis)**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

### Art. 1.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento della finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma precedente il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.1

IL GOVERNO

### Art. 3.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio».

3.1

IL GOVERNO

**Art. 4.**

*Sostituire i commi 3, 4 e 5, con i seguenti:*

«3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'art. 9, commi 5 e 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400».

**4.1****IL GOVERNO****Art. 5.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - *(Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso)*. - 1. Il Dipartimento della protezione civile predispose, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui ai precedenti commi,

dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni e promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi, ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato».

5.1

IL GOVERNO

#### Art. 6.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Stato di emergenza e potere di ordinanza*). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge anche a mezzo di delegati o commissari ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Qualora per l'espletamento dei predetti interventi sia necessario avvalersi di delegati o commissari, il relativo provvedimento deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero su sua delega ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Possono, infine, essere emanate ordinanze dirette all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 5; in tal caso esse devono essere comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri qualora non siano di diretta sua emanazione.

5. Le ordinanze emanate in deroga alla normativa vigente devono essere motivate e contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

6.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

**«Art. 6-bis.**

*(Organi centrali del Servizio nazionale di protezione civile)*

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale di protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile».

**6.0.1**

**IL GOVERNO**

**Art. 7.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - *(Consiglio nazionale della protezione civile)*. - 1. Il Consiglio nazionale della protezione civile in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:

- a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, su sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

- a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessati o loro delegati;
- b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
- c) rappresentanti dei comuni e delle province;
- d) rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato».

**7.1**

**IL GOVERNO**

**Art. 8.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi). - 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale di protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

2. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

3. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

4. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione».

8.1

IL GOVERNO

**Art. 9.**

*Sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:*

«1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;

b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;

c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;

d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato».

9.1

IL GOVERNO

#### Art. 10.

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione dell'attività di protezione civile indicata nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, per lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile».

10.1

IL GOVERNO

#### Art. 11.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142, partecipano all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la

protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali e di previsione e prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali».

11.1

IL GOVERNO

### Art. 12.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (*Il prefetto*). - 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile ed il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di uomini e mezzi, di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso».

12.1

IL GOVERNO

### Art. 13.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (*Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco*). - 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate, in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile».

13.1

IL GOVERNO

#### Art. 14.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. - (*Strutture operative nazionali del Servizio*). - 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 16, l'Istituto nazionale di Geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- f) l'Associazione Croce rossa italiana;
- g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- h) il volontariato;
- i) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI);
- l) i servizi tecnici nazionali.

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono, a richiesta, del Dipartimento della Protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle anzidette strutture alle esigenze di protezione civile».

14.1

IL GOVERNO

**Art. 16.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. - (*Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata*). - 1. Il Servizio nazionale di protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al precedente comma. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività».

**16.1**

IL GOVERNO

**Art. 17.**

*Al comma 2, sostituire la parola: «promuove» con la seguente: «assistenza».*

**17.1**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «su proposta» inserire le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega.».*

**17.2**

IL GOVERNO

**Art. 18.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 18. - (*Norma finanziaria*). - 1. In apposita rubrica dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono iscritti gli stanziamenti per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile e per le attività di previsione e prevenzione di eventi calamitosi.

2. Gli interventi relativi all'emergenza, attuati sulla base di ordinanze emanate secondo le disposizioni della presente legge, sono

posti a carico del fondo per la protezione civile, gestito mediante apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

3. Le ordinanze di cui al comma precedente sono inviate alla Corte dei conti per il controllo successivo da parte dell'ufficio incaricato del controllo del rendiconto.

4. Il rendiconto della gestione del fondo per la protezione civile è sottoposto al controllo semestrale della Corte dei conti.

5. Ogni soggetto, persona fisica, giuridica o ente anche territoriale, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile, è tenuto a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione da inviare anche al delegante; i trasferimenti erogati a titolo di contributi sono, invece, assoggettati ai controlli istituzionalmente previsti per i delegati.

6. Le assegnazioni di fondi disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore di soggetti delegati sono immediatamente comunicate agli organi di controllo, mentre per gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.

7. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed in relazione a specifiche e motivate esigenze, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, disponibilità finanziarie dal Fondo per la protezione civile ai pertinenti capitoli di bilancio della rubrica di cui al comma 1.

8. Le somme assegnate per interventi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate a conclusione dei predetti interventi possono essere impiegate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi all'emergenza.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad emanare disposizioni volte alla individuazione di ulteriori modalità di controllo e di verifica sulla gestione del Fondo per la protezione civile.

10. entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce i capitoli di cui al comma 1 e individua le somme da stornare dal Fondo per la protezione civile ai singoli capitoli».

**Art. 19.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - (*Disciplina delle ispezioni*). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di introdurre e regolare un sistema di ispezione sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le ispezioni e le verifiche debbono essere periodiche, anche nel corso degli interventi di emergenza;

b) le ispezioni e le verifiche debbono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che la esecuzione delle attività e debbono essere affidati a funzionari competenti nei singoli settori;

c) i risultati delle ispezioni e delle verifiche sono comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile».

19.1

IL GOVERNO

**Proposta di coordinamento**

*Gli articoli del disegno di legge n. 2203-bis sono rinumerati nel modo seguente:*

- l'articolo 4 diventa articolo 6;
- l'articolo 5 diventa articolo 4;
- l'articolo 6 diventa articolo 5;
- l'articolo 6-bis diventa articolo 7;
- l'articolo 7 diventa articolo 8;
- l'articolo 8 diventa articolo 9;
- l'articolo 9 diventa articolo 10;
- l'articolo 10 diventa articolo 12;
- l'articolo 11 diventa articolo 13;
- l'articolo 12 diventa articolo 14;
- l'articolo 13 diventa articolo 15;
- l'articolo 14 diventa articolo 11;
- l'articolo 15 diventa articolo 16;
- l'articolo 16 diventa articolo 17;
- l'articolo 17 diventa articolo 18;
- l'articolo 18 diventa articolo 19;
- l'articolo 19 diventa articolo 20;
- l'articolo 20 diventa articolo 21.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

**119<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Lenoci.**La seduta inizia alle ore 15,50.***IN SEDE REFERENTE****Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025)** (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 9 gennaio 1992*)

(Esame e rinvio)

Il presidente ACHILLI dichiara che, secondo quanto risulta dai verbali, il rinvio del provvedimento in Commissione è stato motivato a norma dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, ritenendosi in proposito pregiudiziale il parere della 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti presentati dal Governo. Comunica quindi di aver trasmesso gli emendamenti in questione alla competente Commissione e di aver ricevuto assicurazioni dal presidente Elia che il parere verrebbe emesso nella giornata di domani. Propone quindi che la Commissione, una volta ottenuto il parere, si riunisca immediatamente per ultimare l'esame del provvedimento.

Il senatore ROSATI osserva che se il Governo avesse ritirato gli emendamenti approntati dopo che l'*iter* del disegno di legge si era concluso in Commissione non si sarebbe pervenuti alla situazione attuale. Tale iniziativa può essere comunque assunta anche adesso, tenendo conto che la Commissione ha fatto quanto era di sua competenza.

Il senatore ORLANDO, dopo aver sottolineato che il rinvio in Commissione è avvenuto ex articolo 93 del Regolamento, insiste sulla necessità di attendere il parere della 1<sup>a</sup> Commissione per poter proseguire regolarmente il lavoro in Commissione.

La senatrice TEDESCO TATÒ, dando atto al presidente Achilli di avere impostato correttamente i termini della questione, afferma che, allo stato degli atti, il parere della 1<sup>a</sup> Commissione appare come pregiudiziale e preclusivo. Del resto ci si trova di fronte ad una situazione che si è venuta a creare per il fatto che il Governo ha

concluso delle trattative con i sindacati solo dopo che la Commissione aveva concluso il proprio esame.

Il senatore ORLANDO ricorda che nel corso dell'esame in Assemblea è stata sollevata anche una questione sull'articolo 11 del provvedimento - che infatti è stato stralciato - e che pertanto deve essere ricompresa nel parere che la 1<sup>a</sup> Commissione doveva esprimere.

Il presidente ACHILLI esprime qualche perplessità sull'esattezza del rinvio in Commissione a norma dell'articolo 93, soprattutto alla luce del comma sette di tale articolo. Ritiene che comunque nella situazione attuale altro non resti che attendere il parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

Il relatore BONALUMI afferma che un eventuale ritiro degli emendamenti presentati dal Governo non potrebbe non porre in termini cogenti il problema del ritiro degli emendamenti dallo stesso relatore presentati.

Il sottosegretario LENOCI premette che gli emendamenti del Governo meriterebbero di essere mantenuti ed approvati; dichiara peraltro che di fronte ad una pressante richiesta, contenuta in un ordine del giorno apposito, della Commissione o quanto meno della sua maggioranza, il Governo non potrebbe non prendere in considerazione l'eventualità del ritiro degli emendamenti, salvo ripresentarli nel prosieguo dell'*iter* parlamentare. Comunica infine di avere pronto un emendamento sostitutivo per l'articolo 11.

Il senatore ORLANDO ritiene opportuno attendere il parere della 1<sup>a</sup> Commissione per decidere sulla presentazione di un ordine del giorno.

Il presidente ACHILLI giudica apprezzabile l'atteggiamento del Governo e comunica che si opererà al fine di avere il necessario parere. Qualora questo non arrivasse la Commissione non potrà valutare tale situazione.

Il senatore ROSATI afferma che l'emissione di un parere contrario della 1<sup>a</sup> Commissione si porrebbe come preclusivo.

Il sottosegretario LENOCI precisa che la sua precedente dichiarazione andava intesa nel senso che il Governo prendeva atto di un orientamento diffuso nella Commissione circa gli emendamenti presentati: orientamento che andava inteso cioè nel senso di invitare il Governo ad un ritiro degli stessi.

Il presidente ACHILLI dichiara infine che la Commissione tornerà a riunirsi nella seduta di domani, dopo che la 1<sup>a</sup> Commissione avrà emesso il parere di competenza.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ACHILLI informa che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

**174<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

IANNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.**La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE REFERENTE****Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941), approvato dalla Camera dei deputati****Bozzello Verole ed altri: Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72)****Ceccatelli ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248)****Boato e Strik Lievers: Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080)****- petizioni nn. 153 e 461 e voti regionali nn. 1, 37, 44, 64 e 120, attinenti ai suddetti disegni di legge****(Seguito e conclusione dell'esame congiunto; mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2941)**

Si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo (e delle connesse petizioni e voti regionali), sospeso nella seduta del 19 dicembre 1991.

Il presidente IANNI informa che la Commissione affari costituzionali, accogliendo l'invito rivolto da questa Commissione, ha riconsiderato in seduta plenaria l'opinione già espressa (in sede di sottocommissione per i pareri) il 27 novembre dello scorso anno, anche alla luce della sopravvenuta sentenza n. 467 del 1991 della Corte costituzionale. Nel nuovo parere della prima Commissione permanente (redatto dal Presidente Elia e trasmesso alla Commissione difesa in data 8 gennaio scorso), si afferma che la proposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 2941, che qualifica l'obiezione di coscienza come un vero e proprio diritto soggettivo, non può essere considerata

incompatibile con l'articolo 52 della Costituzione, come si desume, tra l'altro, dalla citata sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto doversi accordare all'obiezione di coscienza una tutela equivalente a quella di cui godono i diritti garantiti dagli articoli 21 e 29 della Costituzione.

Conseguentemente, per effetto di questa nuova pronuncia, l'opinione della Commissione affari costituzionali deve intendersi favorevole (senza alcuna condizione) al disegno di legge n. 2941.

La citata sentenza n. 467 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 772 del 1972 nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'articolo 1 della stessa legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare, semprechè la durata della pena espia sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio militare da prestare.

Ne consegue che, ai sensi di tale pronuncia di illegittimità, risulta necessario modificare l'articolo 14 del disegno di legge n. 2941, approvato dalla Camera dei deputati, dovendosi riconsiderare normativamente tutto il sistema sanzionatorio penale ipotizzato per i cosiddetti «obiettori totali», cioè coloro che rifiutano di prestare il servizio militare ancorchè non abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza ovvero, pur avendola presentata, questa sia stata respinta.

Dopo aver fatto presente che sul predetto provvedimento non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio (anche se il termine regolamentare risulta ormai da tempo scaduto), il Presidente ricorda che la discussione generale ha già avuto luogo e che il relatore Parisi è intervenuto, in sede di replica, nella seduta del 19 dicembre 1991.

Il senatore POLI chiede al rappresentante del Governo se l'articolo 1 del disegno di legge n. 2941, nella parte in cui si limita a qualificare obiettori i cittadini che non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, non sia in contraddizione con la recente sentenza n. 467 del 1991 della Corte costituzionale, secondo cui il diritto all'obiezione di coscienza deve essere valutato anche alla luce di interessi costituzionalmente rilevanti, quali quello del buon andamento della Pubblica amministrazione e della difesa della Patria.

Il relatore PARISI ricorda che la Commissione, nel corso dell'esame dei provvedimenti, ha più volte ravvisato l'opportunità dell'intervento di un rappresentante del Governo allo scopo di conoscere l'opinione dell'Esecutivo in ordine alla congruità della normativa dettata dal disegno di legge n. 2941 con il nuovo modello di difesa di recente presentato alle Camere dal ministro Rognoni.

Il sottosegretario MASTELLA, dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 2941 risulta dall'unificazione di varie proposte di iniziativa parlamentare al cui *iter* il Governo si è opportunamente limitato a dare il suo apporto nel rispetto della dialettica tra l'Esecutivo e il

Parlamento, fa presente che è difficile in questo momento stabilire i tempi e i modi di realizzazione, in concreto, del nuovo modello di difesa; non gli sembra, tuttavia, che la normativa recata dal disegno di legge n. 2941 presenti discordanze rilevanti con le finalità del predetto documento governativo sul futuro delle nostre Forze armate.

Il relatore PARISI, preso atto della dichiarazione del sottosegretario Mastella, ritiene che sussistano le condizioni politiche per proporre il trasferimento in sede deliberante della trattazione dei provvedimenti e formalizza una richiesta in tal senso.

Il senatore SANESI si dichiara contrario al trasferimento di sede, in quanto il disegno di legge n. 2941 ha una portata normativa di grande rilievo che merita un esame più attento e approfondito e la valutazione dell'Assemblea.

Il senatore MESORACA esprime l'avviso favorevole del Gruppo comunista-PDS all'eventuale passaggio alla sede deliberante.

Il presidente IANNI fa presente che, a termini di Regolamento, per il trasferimento alla sede deliberante è necessario il consenso unanime della Commissione ed il parere favorevole del rappresentante del Governo. Pertanto, considerata l'opposizione del senatore Sanesi, la richiesta non può avere corso.

Il senatore CAPPUZZO, dopo aver espresso il suo favore, in termini generali, all'obiezione di coscienza, seria e motivata, come principio di civiltà, si dichiara rammaricato nel dover constatare ancora una volta l'assenza del Ministro della difesa, che, in una materia tanto delicata e di fronte ad una normativa profondamente innovativa, avrebbe dovuto far conoscere (come più volte sollecitato) la sua autorevole opinione dinanzi a questo ramo del Parlamento.

Ricorda poi che la Camera dei deputati ha impiegato ben quattro anni per giungere all'approvazione del disegno di legge n. 2941 che il Senato della Repubblica dovrebbe ora approvare senza modifiche e senza un adeguato approfondimento.

Il Governo avrebbe dovuto soprattutto fornire dati concreti in merito all'incidenza del fenomeno sulla forza bilanciata dell'Esercito italiano del futuro. Tra l'altro, negli ultimi tempi si vanno registrando, per quanto attiene all'arruolamento dei giovani di leva, fenomeni distorsivi dovuti alla frettolosa approvazione di provvedimenti di legge (in particolare, l'eccessivo ampliamento dei casi di esenzione comporta l'arruolamento di cittadini con indici di idoneità psico-attitudinali e somatico-funzionali inferiori rispetto a quelli posseduti dai giovani delle classi di leva degli ultimi anni). Inoltre, dovrebbero essere meglio definiti i compiti e le attività degli obiettori di coscienza, tenuto conto anche della loro dislocazione sul territorio nazionale (risulta, infatti, che il fenomeno dell'obiezione è abbastanza diffuso al nord e pressochè sconosciuto nel meridione).

Conclude, facendo notare che una «grande riforma» della normativa sull'obiezione di coscienza dovrebbe essere non solo - ovviamente -

aderente al dettato costituzionale, ma soprattutto tener conto dei principi di equità (nessuna discriminazione tra le due opzioni: servizio militare e servizio civile), della pari dignità di due libere scelte, di un sistema sanzionatorio penale rigorosamente in linea con la recentissima pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale.

Si procede, quindi, all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 2941, assunto come testo base.

Poichè ai primi 13 articoli non sono stati presentati emendamenti, si passa all'esame dell'articolo 14.

Il relatore PARISI dà conto dell'emendamento 14.1, interamente sostitutivo dell'articolo, volto a recepire il disposto della recentissima sentenza della Corte costituzionale n.467 del 1991, cui ha fatto riferimento in apertura di seduta il presidente Ianni. Nell'illustrarlo, fa presente che la modifica in questione, oltre che opportuna, appare doverosa, in quanto, altrimenti, la nuova legge riprodurrebbe, dopo aver abrogato integralmente la legge n.772 del 1972, una norma di quest'ultima legge dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta.

Dopo interventi dei senatori SANESI e CAPPUZZO (favorevoli all'emendamento proposto) e del senatore MESORACA (che si pronuncia in senso contrario, in quanto il suo eventuale accoglimento in Assemblea comporterebbe il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, con il rischio di una mancata approvazione definitiva della normativa), il sottosegretario MASTELLA dichiara di rimettersi alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 non è approvato.

Si passa alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore SANESI, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, ribadisce la sua contrarietà al disegno di legge n. 2941 nel suo complesso e fa presente che, comunque, il mancato accoglimento dell'emendamento 14.1 rappresenta una vera e propria assurdità giuridica indegna di un Paese civile, giacchè in questo caso un organo parlamentare si è di fatto rifiutato di ottemperare ad una sentenza della Corte costituzionale.

La Commissione, infine, a maggioranza, dà mandato al relatore Parisi di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2941 (con assorbimento degli altri provvedimenti) autorizzandolo, altresì, ove necessario, a chiedere di poter svolgere in Aula una relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## EMENDAMENTI

### Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941)

#### Art. 14.

*L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

«1. L'obiettoressa ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta, in tempo di pace, di prestare il servizio militare, prima di assumerlo, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1.

2-bis. Chiunque in tempo di pace rifiuta, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

3. Salvo che siano necessarie speciali indagini, per i reati di cui ai commi precedenti si procede con il giudizio immediato, osservando le disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti del Codice di procedura penale.

4. L'espiazione della pena nei casi previsti dai commi precedenti esonera dalla prestazione del servizio militare di leva o di quello civile, semprechè la durata della pena sia complessivamente almeno pari alla durata dei predetti servizi o al tempo residuo di servizio militare di leva o di quello civile da prestare.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1, 2 e 2-bis, tranne nel caso in cui tale domanda sia stata già presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate. Sulle domande il Ministro della difesa decide entro il termine di tre mesi.

6. Soppresso.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per quello civile».

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

339<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

ARFÈ

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Piero Bertolini, la dottoressa Carmela Cavallo, il professor Tullio De Mauro e il professor Alberto Oliverio.*

*La seduta inizia alle ore 11,25.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana: audizione del prof. Piero BERTOLINI, della dott.ssa Carmela CAVALLO, del prof. Tullio DE MAURO e del prof. Alberto OLIVERIO (R 048, 7<sup>a</sup>)**

Dopo una breve introduzione del presidente ARFÈ, ha la parola il professor BERTOLINI, ordinario di pedagogia nell'università di Bologna. Egli si sofferma sulla correlazione tra i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica e quelli di disadattamento, devianza e delinquenza minorile. Sia i dati quantitativi che gli indici qualitativi disponibili mostrano l'esistenza di un nesso causale, pur non esclusivo, tra i predetti fenomeni: esso si riscontra tanto nel disagio personale provato dai giovani verso la scuola, accompagnato alla coscienza di una sorta di inadeguatezza all'apprendimento, quanto nell'abbandono critico dell'esperienza formativa, che attribuisce all'istituzione scolastica la responsabilità dell'insuccesso. L'esito di tali atteggiamenti personali consiste nella ricerca di occupazioni non tradizionali, che talvolta esprime un forte bisogno di indipendenza e di autoaffermazione ovvero nell'assunzione di comportamenti antisociali, anche criminosi, particolarmente evidenti in alcune realtà geografiche ove più sensibile è la diffusione della criminalità organizzata. In uno studio condotto recentemente per la regione Calabria egli ha potuto verificare che le organizzazioni criminali sono in grado di offrire un distorto processo formativo alternativo a quello proprio del sistema scolastico: ciò è dovuto, sostanzialmente, alla persistente astrattezza dell'insegnamento e

al risultato deresponsabilizzante che ne consegue. L'organizzazione criminale, viceversa, sembra proporre un impegno immediato e concreto, attribuendo ai soggetti coinvolti un ruolo facilmente riconoscibile, che conduce, in progresso di tempo, a una situazione ambivalente di successo e di dipendenza. Tutto ciò dovrebbe indurre a una profonda revisione del sistema scolastico, nella fase dell'obbligo e sino, almeno, al primo biennio della scuola secondaria superiore. Occorre, inoltre, introdurre sin d'ora occasioni di alternanza tra esperienza scolastica e di lavoro, con una funzione formativa diffusa e generalizzata.

La senatrice CALLARI GALLI domanda agli intervenuti se vi siano progetti di ricerca, eventualmente anche all'estero, nei quali la menzionata correlazione tra abbandono scolastico e devianza minorile sia verificata e analizzata in modo attendibile, in modo che si possa procedere all'impostazione di interventi risolutivi.

La dottoressa CAVALLO, giudice presso il Tribunale dei minori di Napoli, osserva che tale correlazione risulta di difficile apprezzamento, almeno in connessione alla criminalità organizzata.

Il professor BERTOLINI rammenta la presentazione di un progetto di ricerca in materia al Ministero della pubblica istruzione. Osserva, inoltre, che un istituto di ricerca lombardo (IREL) ha recentemente prodotto un interessante studio concernente gli effetti della dispersione scolastica sulla complessiva esperienza personale degli interessati, con particolare riferimento agli esiti delinquenti.

Il professor DE MAURO, ordinario di filosofia del linguaggio nell'università «La Sapienza» di Roma, menziona al riguardo un'indagine dell'ISFOL condotta nel 1989 e pubblicata dalla casa editrice *Il Mulino*: essa risulta assai interessante sotto molti aspetti, essendo stata condotta con il metodo dell'intervista ai soggetti presi in esame. Ne deriva un quadro molto allarmante della situazione nelle regioni meridionali, ove si riscontra per la prima volta un fenomeno di piena assimilazione a talune realtà del Terzo Mondo. Infatti, mentre nella dinamica consolidata dell'abbandono scolastico questo si verifica essenzialmente in condizioni di difficoltà intrinseca (ad esempio per l'isolamento determinato dalla localizzazione geografica), la nuova tendenza sembra proprio quella di una concentrazione del fenomeno nelle aree metropolitane del Sud, analogamente a quanto avviene nei grandi aggregati urbani dei Paesi in via di sviluppo. Ciò dovrebbe indurre a una riflessione molto ponderata sulla stessa identità linguistica nazionale, molto più importante - presumibilmente - della tutela delle minoranze linguistiche nel quadro dell'insegnamento scolastico. Rammenta, inoltre, il convegno tenuto dal Coordinamento dei genitori democratici nel 1989 a Castiglioncello, i cui atti sono stati pubblicati nel novembre del 1990 sotto il titolo «Il bambino bruciato». Si sofferma, infine, sui risultati di una ricerca condotta dall'*Institute for educational achievement*, nei quali si rende evidente che il 40 per cento della popolazione italiana in età critica si trova al di sotto della soglia

minima di alfabetizzazione funzionale, con un'interessante serie di dati sulle possibili correlazioni tra tale fenomeno e la condizione socio-economica delle famiglie.

Il senatore AGNELLI Arduino trova molto interessante verificare, preliminarmente, la correlazione tra abbandono scolastico e delinquenza minorile e, nell'ambito di questa, l'adesione alla criminalità organizzata. Egli ritiene, in proposito, che la delinquenza minorile si manifesti tuttora anche in forme tradizionali, al di fuori delle azioni più caratteristiche della grande criminalità organizzata, connesse in primo luogo ai traffici di armi e droga. D'altra parte, le tendenze prospettate d'anzi dal professor Bertolini sembrano riconoscere alla criminalità organizzata un ruolo di valorizzazione degli impulsi propri dell'età adolescenziale il quale, tradizionalmente, era attribuito ai movimenti di opposizione politica e sociale. Occorre, tuttavia, la disponibilità di dati certi per intervenire nella materia che, considerate le premesse, sembra richiedere una completa ridefinizione degli schemi consueti di interpretazione della realtà formativa. Quanto alla ritenuta assimilazione tra realtà urbane del Sud e corrispondenti situazioni aggregative del Terzo Mondo, rammenta che nella stessa città di New York si è registrato, negli ultimi anni, un grave processo di degrado del sistema scolastico, dovuto essenzialmente alla forte immigrazione di popolazioni ispaniche che rifiutano l'integrazione linguistica. Si sofferma, infine, sul ruolo di eventuali strumenti surrogatori della comunicazione scolastica, quali i *mass media* e lo stesso linguaggio criminale e invita, al riguardo, a un approfondimento meditato.

Il senatore VESENTINI esprime apprezzamento per la configurazione, resa negli interventi che si sono sin qui succeduti, del fenomeno dell'analfabetismo in termini dinamici e non tradizionali.

Il professor DE MAURO, in un'interruzione, rammenta che fin dagli anni 1950 l'UNESCO ha invitato l'Italia ad assumere, nelle proprie indagini statistiche, una nozione aggiornata del fenomeno.

Prosegue il senatore VESENTINI, rilevando che nel *test* di alfabetizzazione per l'accesso all'università di *Stanford* si utilizza un criterio selettivo fondato su parametri molto più articolati di quelli ritenuti consueti in Italia. Domanda poi se la crescita personale al di fuori dell'esperienza scolastica subisca alterazioni quanto alla percezione spazio-temporale, analogamente a quanto avviene nell'esperienza carceraria.

Il professor OLIVERIO, ordinario di psicobiologia nell'università «La Sapienza» di Roma, osserva che l'inquadramento in un ordine spazio-temporale appartiene al contenuto più caratteristico del sistema scolastico tradizionale: esso risulta assente da altre esperienze culturali e risulta comunque assai problematico, negli ultimi tempi, nella percezione quotidiana dei giovani. Il fenomeno si riscontra in particolare nelle situazioni più disagiate e sembra comunque connesso al contatto con i messaggi televisivi, diretti a scardinare l'ordine

spazio-temporale e il processo di astrazione proprio dell'apprendimento scolastico.

Il professor BERTOLINI osserva che la crisi della nozione di tempo nei giovani sembra riferita soprattutto al futuro più lontano, verso il quale risulta viceversa proiettata, in termini di risultato, l'esperienza scolastica. L'affermazione di modelli alternativi, di natura regressiva come quello criminale, riscontra pertanto un successo piuttosto agevole nel proporre soluzioni immediate alle esigenze delle giovani generazioni, che non trovano un'adeguata risposta nella scuola.

La dottoressa CAVALLO rileva l'esistenza di una correlazione certa tra abbandono scolastico e devianza minorile. La sua esperienza professionale le ha consentito di riscontrare, nel reclusorio minorile di Nisida, una diffusione pressochè totale dell'analfabetismo funzionale. Tra i minorenni reclusi la comunicazione avviene solo in dialetto e si registra una forte difficoltà a costruire qualsiasi periodo in lingua italiana. Il livello economico-culturale delle famiglie di origine è nella norma molto basso, nè esse mostrano alcuna sensibilità alle sollecitazioni per un inserimento dei figli nella scuola, inteso come investimento per il futuro. Esse, infatti, preferiscono di gran lunga la redditività immediata delle attività criminali o, nel migliore dei casi, del lavoro nero dei minori. Quanto ai ragazzi coinvolti in tali processi, essi percepiscono un rifiuto complessivo da parte della scuola nei loro confronti, tanto che taluni fenomeni di vandalismo a danno delle strutture scolastiche risultano compiuti proprio da giovani che hanno abbandonato la frequenza. La scuola, da parte sua, è inadeguata, nello stesso sistema formativo, a rispondere alle domande di giovani che mostrano, viceversa, forti capacità di apprendimento. Si verifica, inoltre, che molti ragazzi mostrino di preferire l'esperienza carceraria, con i suoi contenuti anche formativi, a quella scolastica imposta per provvedimento giurisdizionale.

Quanto all'adesione alle organizzazioni criminali da parte dei giovani che abbandonano la scuola, si può stimare che nel napoletano almeno il 70 per cento della delinquenza minorile sia inserita a pieno titolo nella rete di direzione e protezione assicurata dalla camorra. Questa, d'altra parte, fornisce ai giovani un modello vincente, tanto sul piano operativo che addirittura su quello affettivo.

Il professor BERTOLINI osserva che il ruolo della scuola da un lato e i fenomeni considerati nell'indagine dall'altro vanno inquadrati in un contesto generale: la scuola da sola, cioè, non può risolvere dispersione e abbandoni. Occorre pensare ad un sistema formativo integrato, nel quale siano chiamate in causa tutte le agenzie che influiscono a vario titolo sulla formazione. Quanto al sistema scolastico, l'azione deve partire fin dalla fase iniziale, e cioè dagli asili nido e dalle scuole materne. Nel Mezzogiorno gli asili nido sono praticamente inesistenti e le scuole materne, dove esistono, sono spesso di qualità molto inferiore a quelle del Nord. Mancano del tutto, poi, altri servizi capaci di offrire un sostegno ai genitori nell'adempimento del loro ruolo.

Dopo aver rilevato che i problemi segnalati dalla dottoressa Cavallo sono presenti anche al Nord, fa presente che la dispersione scolastica al livello del biennio superiore non è semplicisticamente correlata alla situazione di svantaggio sociale: certe situazioni di rischio scolastico, cioè, toccano tutti, poichè attingono a problemi generalizzati e di carattere trasversale.

Il prof. DE MAURO vuole introdurre alcuni elementi di ottimismo, ricordando in primo luogo che se nel 1970 non giungeva a conseguire la licenza media la metà della popolazione in età scolare, oggi tale percentuale è ridotta all'8 per cento circa. Vi è stato dunque un profondo mutamento positivo, chiaramente legato ad una maggiore affezione per la scuola. Lo stesso fenomeno della dispersione nel biennio superiore è strettamente legato alla grande crescita delle iscrizioni a tale fascia scolastica, che interessa ormai i tre quarti dei licenziati dalla scuola media. In termini positivi, questo fenomeno può essere considerato come una manifestazione del desiderio, avvertito dalla grandissima maggioranza della popolazione, di proseguire il processo educativo oltre il livello dell'obbligo.

Inoltre sono stati compiuti grandi progressi nella definizione dei programmi e dei contenuti della scuola: i cosiddetti nuovi programmi sono ricchissimi di indicazioni e sollecitazioni rivolte agli insegnanti sulle forme con cui contrastare i fenomeni oggetti dell'indagine. Al riguardo, osserva che tali fenomeni non sono più connessi alle condizioni economiche delle famiglie. Infatti, mentre in passato la correlazione fra insuccesso scolastico e bassi livelli economici della famiglia era diretta, oggi tale nesso si è interrotto e l'insuccesso scolastico non è più legato al basso reddito familiare, bensì al suo basso livello culturale. Le interessanti indagini condotte periodicamente dall'ISTAT sulla lettura mostrano che un terzo delle persone a livello socio-economico elevato e oltre un terzo dei professionisti non leggono mai un libro.

I fenomeni di dispersione e abbandono - aggiunge - sono legati al formarsi di sacche di subcultura, che può essere combattuto offrendo un senso di identità che peraltro non sempre la scuola riesce a fornire. Richiama ancora l'indagine sull'analfabetismo funzionale, dalla quale è emerso che circa il 40 per cento degli alunni nelle scuole elementari e medie non è in grado di comprendere un *test* elementare. Si tratta cioè di 350 mila ragazzini potenziali vittime delle subculture criminali e destinati comunque a perpetuare nei figli le proprie condizioni di sottosviluppo culturale.

Ad avviso del professor De Mauro, il problema va affrontato in termini di vero e proprio *Kulturkampf*, in relazione al quale vanno raccolte le sollecitazioni del senatore Agnelli Arduino, se il termine di riferimento della situazione italiana debba essere Il Cairo o New York. Quanto alla seconda città, fa presente che essa compie un grande sforzo per fronteggiare i problemi di sviluppo culturale e dei giovani: esiste una fittissima rete di strutture pubbliche di lettura, interconnesse con le grandi biblioteche, e in genere di centri al servizio gratuito della popolazione, che non hanno riscontro in Italia, salvo talune esperienze a Milano, in Emilia e a Firenze. Il professor De Mauro prosegue

segnalando l'importanza di offrire servizi di tale genere, oltre a quella di indurre gli insegnanti a studiare i programmi: occorre a tal fine un impegno del Ministero della pubblica istruzione ben superiore al puro e semplice invio degli stampati alle scuole.

Il senatore ROBOL osserva che, di fronte alla crisi delle istituzioni totali e dello stato sociale, occorre una risposta diversa che, a suo avviso, riconduce alla scuola. In questo senso non si deve parlare solo di *Kulturkampf*, ma anche di *Geistkampf*, di neoumanesimo complessivo, nel cui quadro riscoprire il senso del fare scuola: esso è legato ad una precisa vocazione e non può essere considerato un semplice tipo di impiego statale.

La senatrice CALLARI GALLI, premesso che l'immobilismo italiano finisce con l'accumulare i mali dei più diversi modelli di società, si sofferma sul problema di migliorare la qualità degli insegnanti, osservando che un serio programma di aggiornamento, anche riferito ad obiettivi circoscritti, può richiedere un impegno pluriennale. Richiamandosi poi a studi condotti in passato, chiede agli intervenuti se l'analfabetismo e quindi l'impossibilità di accedere a tutte le forme di comunicazione possa comportare perfino modificazioni a livello psicologico, così da far paventare la progressiva distinzione dell'umanità in due categorie: un piccolo gruppo composto da chi conosce, capisce e decide, mentre la grande massa nella più ottimistica delle ipotesi si appaga del consumismo.

Sul problema degli insegnanti, il professor DE MAURO ricorda una ricerca condotta nel 1984, dalla quale era emerso che il 75 per cento dei docenti della scuola secondaria superiore era stata immessa in ruolo senza concorso, mentre per i maestri la percentuale si aggirava intorno al 20 per cento. In sostanza, esiste una ingente massa di docenti per i quali non si è in grado di conoscere il livello di preparazione, e per i quali il problema di un recupero culturale e professionale si pone in termini reali.

La dottoressa CAVALLO interviene nuovamente per segnalare l'esigenza di una politica globale per la formazione del bambino e in genere della gioventù. A tal fine osserva che il dialogo formativo ha tanto più successo quanto prima ha inizio; è quindi necessario rafforzare grandemente la rete degli asili nido e delle scuole materne non solo a Napoli, ma in tutta quella gran parte dell'Italia che versa in situazioni analoghe. Paradossalmente, infatti, le scuole materne e gli asili nido a Napoli mancano proprio nelle aree più degradate, mentre sono presenti nei quartieri migliori. Un altro requisito per il successo dell'azione formativa è la sua durata, ed anche in questo caso va segnalato il paradosso per cui le scuole a tempo prolungato sono presenti solo nei quartieri di censo più elevato.

La dottoressa Cavallo segnala inoltre che esistono migliaia di ragazzi i quali hanno conseguito solo la licenza elementare, ma che hanno sicuramente le capacità per accedere a lavori, per i quali è richiesta la licenza media. Propone quindi di attivare corsi accelerati

volti a rilasciare la licenza media a questi ragazzi ultraquattordicenni, così da consentir loro un regolare accesso al mercato del lavoro. Suggerisce inoltre di prevedere un tirocinio obbligatorio presso piccole aziende e artigiani, da incentivare mediante forti agevolazioni fiscali. Chiede poi quali forme di sostegno siano previste per quei casi di ragazzi particolarmente dotati per gli studi, che peraltro le famiglie non sono in grado di mantenere economicamente. Si sofferma poi sul problema del tempo libero, facendo presente che in molte realtà urbane del Mezzogiorno ai ragazzi è offerta solo la strada, per l'assoluta mancanza di qualunque sede di incontro o forma di impiego organizzato del tempo libero stesso. Propone a tal fine l'attuazione di programmi che impieghino i numerosi docenti di educazione tecnica in soprannumero, ricordando inoltre che per le finalità predette esistono a Napoli grandi risorse di volontariato, mentre purtroppo l'insensibilità delle autorità amministrative non mette a disposizione le necessarie strutture. In conclusione, auspica che i temi segnalati vengano affrontati sulla base di un programma nazionale, per la sfiducia che nutre nei confronti delle iniziative adottate a livello locale.

Il professor BERTOLINI manifesta preoccupazione per i vincoli finanziari, che costringono gli enti locali a chiudere i centri culturali attivati fino ad oggi: in questo modo si va in direzione opposta rispetto all'auspicata creazione di un sistema integrato di formazione. Ricorda poi che la maggior parte dei ragazzi costretti ad abbandonare la scuola manifestano piena disponibilità a rientrarvi se potessero trovare in essa la risposta alle loro esigenze. Conclude che la forte crisi di identità che travaglia la scuola italiana ha effetti chiaramente negativi sui ragazzi provenienti da situazioni di disagio personale, i quali sono alla ricerca di forme di sostegno. Occorre dunque ripensare al modello scolastico, recuperando anche modelli inconsueti come i percorsi individuali.

Il professor OLIVERIO risponde al quesito della senatrice Callari Galli sui pericoli dell'analfabetismo, dichiarando di non ritenere probabile il pericolo da lei segnalato, alla luce degli studi esistenti. Richiama poi l'attenzione della Commissione sul forte divario esistente fra la struttura mentale dei bambini e il modello di scuola esistente in Italia, tutto caratterizzato dall'astrattezza e dalla totale mancanza di attività concrete. Sicuramente questa è una delle cause di disaffezione. Segnala infine il grave disinteresse della scuola italiana per tutte quelle attività di tipo sociale - dalle recite alle feste - che hanno una grande tradizione nella scuola anglosassone ed offrono un importantissimo contributo allo sviluppo emotivo e al processo di socializzazione dei bambini.

Infine il presidente ARFÈ invita gli intervenuti all'audizione a trasmettere alla Commissione i documenti che riterranno opportuni e, nel ringraziarli, dichiara chiusa l'audizione stessa.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**340ª Seduta (pomeridiana)****Presidenza del Presidente****SPITELLA**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Brocca e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****(A 1, 7ª)**

Il senatore VESENTINI rammenta di aver richiesto a suo tempo l'audizione in sede ristretta del Ministro dell'industria in ordine all'esame del disegno di legge n. 2969. Poichè il Ministro non ha ritenuto di aderire all'invito che la Commissione gli ha conseguentemente rivolto, sottraendosi ad un preciso obbligo costituzionale, ed ha inviato in sua vece il direttore generale della produzione industriale, esprime la propria protesta per tale grave inadempienza. Prospetta quindi al Presidente l'opportunità di rinnovare la richiesta di audizione, per acquisire l'orientamento politico del Ministro in questione.

Il presidente SPITELLA ricorda al riguardo che il Ministro dell'industria ha ritenuto di fornire i propri elementi di valutazione, in sede informale, attraverso il direttore generale competente. Prende atto, comunque, della sollecitazione formulata dal senatore Vesentini, assicurando che se ne farà interprete presso il Ministro.

Si sofferma, quindi, sull'ordine dei lavori della Commissione, determinato in base agli accordi raggiunti in sede di Ufficio di Presidenza: avverte, in proposito, che i rappresentanti del Gruppo comunista-PDS hanno richiesto di soprassedere, nella giornata di oggi, all'esame dei disegni di legge concernenti l'innalzamento dell'obbligo scolastico, in ordine ai quali si era convenuto di procedere con priorità rispetto agli altri disegni di legge assegnati alla Commissione. Invita pertanto i commissari ad esprimere il proprio orientamento al riguardo.

La senatrice CALLARI GALLI, nel ribadire la richiesta testè menzionata, osserva che il tempo che sarà possibile dedicare nella giornata di domani all'esame dei predetti provvedimenti è esattamente corrispondente a quello che ad essi sarebbe stato riservato nella giornata di oggi. D'altra parte, l'ordine del giorno reca numerosi altri argomenti che possono essere utilmente trattati nel corso della presente seduta.

Si associa il senatore STRIK LIEVERS, il quale peraltro contesta che vi sia un generale consenso circa la priorità da assegnare all'esame dei disegni di legge sull'obbligo scolastico. Ritiene, viceversa, che i provvedimenti da trattare immediatamente debbano essere quelli che hanno una certa probabilità di approvazione entro la fine della legislatura.

Il senatore MANZINI, riconosciuta la legittimità della richiesta di rinvio formulata dal Gruppo comunista-PDS, trova altrettanto legittimo l'intendimento della maggioranza di procedere sollecitamente nell'esame del disegno di legge in questione. Propone pertanto di convocare a tale scopo una seduta notturna per domani, 15 gennaio.

La senatrice CALLARI GALLI dissente fermamente da tale ultima proposta, considerato l'oneroso calendario dei lavori già previsto per la Commissione e per gli stessi lavori dell'Assemblea.

Il presidente SPITELLA osserva al riguardo che la limitazione posta dal Presidente del Senato allo svolgimento dei lavori delle Commissioni è relativa esclusivamente alla concomitanza di votazioni in Assemblea: ritiene pertanto che nella giornata di domani sarà possibile verificare se l'andamento dei predetti lavori consentirà di non ricorrere a una seduta notturna della Commissione.

Su richiesta del senatore VESENTINI, fornisce quindi una serie di chiarimenti circa lo stato della trattazione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, con indicazioni puntuali sui pareri espressi da parte delle Commissioni consultate. Inoltre, su richiesta del senatore NOCCHI, precisa che le Commissioni 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> riunite saranno convocate, per la discussione dei disegni di legge nn. 1731 e 2637, appena saranno pervenuti i prescritti pareri sul testo unificato predisposto dal relatore.

Il senatore BOMPIANI, quindi, propone di procedere immediatamente alla trattazione del disegno di legge n. 3023 (concernente la Scuola archeologica di Atene) nonché dei disegni di legge n. 1270 (sui policlinici) e n. 3039 (riguardante gli IRRSAE), prospettando inoltre l'opportunità di effettuare la discussione generale in ordine al disegno di legge n. 2969, recante la riforma del fondo per la ricerca applicata.

Conviene il senatore VESENTINI, il quale segnala l'urgenza di una disposizione chiara in ordine allo stato giuridico dei tecnici laureati in medicina presso le strutture ospedaliere. Sottolinea inoltre l'esigenza di avviare la discussione del disegno di legge n. 2969, anche per consentire la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore MANZINI, infine, esprime la propria critica per l'atteggiamento ostruzionistico assunto da taluni Gruppi in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge concernenti l'obbligo scolastico.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Murmura ed altri: Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene (3023)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni e con un nuovo titolo)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente SPITELLA, ripercorso l'*iter* del disegno di legge in titolo, rammenta che era stato formulato un nuovo testo da parte del relatore, sottoposto all'esame delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, che hanno formulato al riguardo pareri favorevoli. Dà quindi conto dei predetti pareri.

Il relatore DE ROSA rinvia alle osservazioni già formulate nella relazione al disegno di legge, osservando che la normativa che si intende approvare consente di disporre il comando presso la Scuola archeologica di Atene di tre unità di personale, eventualmente appartenenti ai ruoli universitari.

Su richiesta del senatore VESENTINI, il presidente SPITELLA fornisce chiarimenti sul parere formulato in proposito dalla Commissione bilancio.

Il senatore VESENTINI, quindi, lamenta il carattere equivoco del procedimento di comando concernente i docenti universitari.

Si associa il senatore STRIK LIEVERS.

Si passa quindi alle votazioni.

Sono posti separatamente ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge nel nuovo testo proposto dal relatore, nonché il titolo del provvedimento in un testo riformulato.

La Commissione, infine, previo conferimento del mandato al Presidente ad apportare, ove necessario, modifiche formali e di coordinamento al testo, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

**IN SEDE REFERENTE**

**Bompiani ed altri: Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni assistenziali dei policlinici, degli istituti e delle cliniche gestiti direttamente dalle Università (1270)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 febbraio 1989.

Il presidente SPITELLA, relatore, rammenta che nella materia oggetto del disegno di legge in titolo era intervenuto il disegno di legge

di riordino del sistema sanitario. In prossimità della fine della legislatura occorre comunque definire il problema sotteso al profilo professionale dei tecnici laureati in medicina, inopportuno equiparati, in base alla recente contrattazione collettiva, al personale dei ruoli amministrativi.

Il senatore BOMPIANI rileva che l'articolo 9 del disegno di legge di riforma del Servizio sanitario nazionale, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti l'attribuzione di funzioni di assistenza sanitaria al personale tecnico laureato in medicina, senza tuttavia risolvere l'incongruenza derivante dalla collocazione in una qualifica funzionale non conforme al profilo professionale. Sottolinea pertanto l'esigenza di risolvere tale perplessità con un provvedimento *ad hoc*. Illustra quindi gli emendamenti 1.1 e 2.1, recanti un nuovo testo del disegno di legge: essi riguardano, rispettivamente, il profilo professionale di funzionario tecnico dell'area socio-sanitaria e l'autorizzazione da conferire alle università che gestiscono policlinici, cliniche ed istituti di ricovero e cura a coprire per concorso i posti di personale laureato tecnico non coperti da personale laureato di ruolo. Propone quindi di sopprimere gli altri articoli del disegno di legge.

Il presidente SPITELLA, quindi, avverte che la seduta deve essere sospesa per la concomitanza di votazioni in Assemblea.

*La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 18,55.*

Il senatore BOMPIANI dà conto del dibattito in corso presso la Commissione sanità in ordine al disegno di legge di conversione del decreto-legge sul ripianamento del *deficit* delle USL e fa presente che gli emendamenti ivi presentati non attengono a quanto previsto dal disegno di legge n. 1270 relativamente al profilo professionale di funzionario tecnico della VIII qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria. Conclude segnalando l'urgenza di consentire un celere *iter* a tale importante disposizione.

Il senatore VESENTINI concorda sull'opportunità di definire meglio il profilo citato, esprimendo quindi una valutazione positiva sull'emendamento 1.1. Non condivide invece quanto previsto nell'emendamento 2.1 e pertanto propone di esaminare il solo articolo 1, che potrebbe essere collocato quale emendamento aggiuntivo nel disegno di legge sulle scuole di ostetricia, attualmente all'esame della Commissione in sede deliberante. Giudica infatti inopportuno che l'articolo 1 assuma la configurazione di un autonomo disegno di legge.

La senatrice CALLARI GALLI condivide le valutazioni e le proposte del senatore Vesentini, facendo presente che l'emendamento 2.1 potrebbe comportare anche problemi di copertura finanziaria.

Il senatore BOMPIANI replica che in effetti l'articolo 1 rappresenta la parte essenziale della sua proposta, rilevando tuttavia che l'emenda-

mento 2.1 riproduce una identica norma approvata dal Senato nel quadro del disegno di legge di riforma del sistema sanitario e pertanto ha già ottenuto una valutazione positiva - anche quanto alle implicazioni finanziarie - da un ramo del Parlamento. L'articolo 1, inoltre, non rappresenta altro che una norma interpretativa in ordine all'esatta configurazione del profilo professionale menzionato.

Il presidente SPITELLA esprime un giudizio favorevole anche sulla prima parte dell'emendamento 2.1, volto a rimediare ad un problema sollevato dalla contrattazione collettiva. Infatti attualmente alla qualifica VIII può accedere anche personale non laureato, e questo non è opportuno.

Il senatore VESENTINI riconosce la fondatezza dell'esigenza segnalata, ma teme che approvando anche tale norma si possa compromettere il positivo *iter* dell'articolo 1, dal momento che si solleveranno pressioni alle quali sarà difficile resistere.

Dopo che il senatore BOGGIO ha dichiarato di considerare inadeguato il ruolo riconosciuto ai tecnici laureati, menzionando l'altissima qualificazione di taluni ingegneri operanti negli ospedali più moderni, il presidente SPITELLA propone di inviare alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione gli emendamenti 1.1 e 2.1, limitatamente alla parte da lui indicata, onde acquisirne i pareri. In base a questi, sarà poi possibile assumere ulteriori determinazioni.

Dopo che il senatore VESENTINI ha detto di concordare, pur ribadendo i propri timori, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

## EMENDAMENTI

**Modifiche all'articolo 8 delle legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene (3023)**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

### Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Con regolamento organico, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quelli per i beni culturali ed ambientali e del Tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della scuola, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

Il direttore potrà comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di 3 dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali, dei quali uno può essere anche un professore universitario, il quale è collocato, con il suo consenso, in aspettativa con assegni, con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il comando o l'aspettativa, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sarà fissato l'ammontare dell'indennità da corrispondere per il servizio all'estero».

1.1 (nuovo testo)

DE ROSA, *relatore*

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

### Art. 2.

1. Alla legge 16 marzo 1987, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni.

2. In tutti gli articoli, le parole: «Ministro della pubblica istruzione», «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite rispettivamente dalle altre: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

3. All'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Il direttore della Scuola può designare, fra i docenti della Scuola di cui all'articolo 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente-direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.».

**2.1**

**DE ROSA, relatore**

## EMENDAMENTI

### **Bompiani ed altri: Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni assistenziali dei policlinici, degli istituti e delle cliniche gestiti direttamente dalle Università (1270)**

#### **Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«(Profilo di funzionario tecnico)

1. Il profilo professionale di funzionario tecnico della VIII qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1981, parte prima), assegnato alla facoltà di medicina, comprende, in relazione al tipo di laurea, anche lo svolgimento dei compiti assistenziali di livello corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni e mansioni.

2. Per il personale in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in odontoiatria la corrispondenza di cui al comma 1 deve intendersi riferita rispettivamente al profilo dell'assistente medico e dell'odontoiatra delle unità sanitarie locali. La corrispondenza comporta anche l'assunzione degli stessi diritti e doveri.

3. Per il personale in possesso di laurea in scienze biologiche, chimica fisica, la corrispondenza deve intendersi riferita alla posizione iniziale di collaboratore.

4. Per l'accesso al profilo di funzionario tecnico della VIII qualifica dell'area socio-sanitaria, per il quale è richiesta la laurea in medicina ovvero in odontoiatria, si richiede altresì il possesso della corrispondente abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

1.1

BOMPIANI

#### **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le università che gestiscono policlinici, cliniche e istituti di ricovero e cura, sulla base dei posti di organico deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione entro il 31 ottobre 1989 per corrispondere alle esigenze assistenziali e recepiti in sede di convenzione tra l'università e la

regione o provincia autonoma, sono autorizzate a coprire per concorso i posti di personale laureato tecnico non coperti da personale laureato di ruolo. I predetti concorsi sono riservati, per metà dei posti, a candidati laureati che, in servizio alla data del 31 ottobre 1989, abbiano svolto presso le predette strutture, anche non continuativamente, prestazioni professionali ai fini assistenziali comunque retribuite per almeno 720 ore annue nel quadriennio precedente la anzidetta data.

2.1 BOMPIANI

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

3.1 BOMPIANI

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

4.1 BOMPIANI

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

5.1 BOMPIANI

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)****MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992****312ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BERNARDI***Interviene il ministro dei trasporti Bernini.**La seduta inizia alle ore 15,10.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Ministro dei trasporti sullo stato di attuazione del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e sulla situazione dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (R 046 0 02, 8ª)**

Preliminarmente il presidente BERNARDI ricorda di aver presentato al disegno di legge n. 2981 (concernente i trasporti locali) emendamenti volti a limitare il provvedimento ad un contributo dello Stato per il ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende di trasporto. In sede di incontro informale, la senatrice Senesi aveva fatto presente che la sua parte politica era invece disponibile a discutere il complesso della riforma e comunque ad approfondire la questione dei criteri in base ai quali sarebbe avvenuto il riparto dei contributi.

Il senatore PATRIARCA ricorda anche di aver sollevato la questione della grave situazione deficitaria di talune aziende del Mezzogiorno, con particolare riferimento a quella di Napoli.

Svolge le comunicazioni in titolo il ministro BERNINI, rilevando come il disegno di legge n. 2981 prevedesse sostanzialmente tre obiettivi, quali in particolare una revisione dei criteri per l'erogazione dei contributi in conto esercizio dallo Stato alle Regioni, gli interventi a sostegno degli investimenti delle aziende, le modalità per il ripiano dei disavanzi pregressi. Quanto al primo obiettivo fa presente che esso non è più perseguibile, in quanto il Governo ha scelto la strada della confluenza del fondo concernente i contributi in conto esercizio nel fondo comune regionale, a seguito di decisione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome e in attuazione della legge sulla finanza regionale; a seguito di

tale decisione si stanno determinando le modalità per il passaggio da un regime ad un altro. Afferma inoltre che anche il secondo obiettivo non è più perseguibile, in quanto una recente legge ha già disposto alcuni interventi a sostegno degli investimenti, mentre altre risorse confluiranno nel fondo unico per i trasporti che sarà ripartito dal CIPET.

Il disegno di legge non può quindi che essere limitato in questa fase all'approvazione delle norme che riguardano il contributo dello Stato (per una percentuale pari al 65 per cento) a copertura dei disavanzi registrati dalle aziende di trasporto dal 1987 al 1991: tali norme sono estremamente urgenti, in quanto vi è una situazione generalizzata di crisi finanziaria. Ricorda altresì che regioni e comuni, in base alla legge n. 403 del 1990, potevano contrarre mutui a totale loro carico per ripianare tali disavanzi: al momento non si è in grado di sapere in che misura tale facoltà è stata utilizzata e in ogni caso, proprio per garantire l'operatività della legge n. 403, occorre disporre un contributo dello Stato a sostegno. Afferma infine di preferire la strada del disegno di legge d'iniziativa parlamentare sul tema alla adozione da parte del Governo di un apposito decreto-legge.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice SENESI, chiedendo al Ministro di esplicitare i criteri di priorità in base ai quali saranno ripartiti i contributi a ripiano del *deficit* pregresso; inoltre domanda di conoscere più in particolare lo stato di attuazione della legge n. 403 del 1990 e gli impegni assunti dalle aziende per il loro risanamento. Chiede altresì al Ministro di conoscere cosa intende fare il Governo dinanzi all'attuazione del contratto degli autoferrotranvieri, che è stato sottoscritto a suo tempo dall'Esecutivo e che non trova copertura per l'ultimo anno di vigenza.

Il senatore PATRIARCA chiede se le norme disposte dal provvedimento in ordine ai disavanzi pregressi potranno effettivamente risolvere la situazione dell'azienda di trasporto di Napoli.

Il ministro BERNINI afferma che il Ministero dei trasporti deve avere come interlocutori le Regioni e non le aziende, per cui dovranno essere le Regioni a verificare attentamente la situazione delle aziende e gli impegni per il risanamento e ad adottare i necessari interventi. Al riguardo fa presente che l'esperienza degli anni trascorsi, nei quali il Ministero distribuiva contributi in conto esercizio nell'ambito di un rapporto stretto tra amministrazione statale e aziende di trasporto, non ha dato frutti in termini di risanamento delle aziende stesse.

Nell'augurarsi pertanto che nella nuova situazione le Regioni siano effettivamente più responsabilizzate, dichiara che non vi è al momento copertura per le spese riguardanti l'ultima fase di attuazione del contratto degli autoferrotranvieri: tale circostanza peraltro viene a cadere in un contesto di finanza pubblica estremamente difficile, nell'ambito del quale il Ministero del tesoro ha invitato ad astenersi da ogni legge di spesa. Fa presente che il problema della copertura del contratto sarà comunque ulteriormente affrontato dal Governo, anche se in un contesto nel quale i sindacati saranno chiamati ad una

significativa prova di responsabilità. Per quanto concerne la situazione dell'azienda di trasporto di Napoli il Ministro ribadisce che il disegno di legge, nella versione derivante dagli emendamenti presentati dal presidente Bernardi, interviene a copertura dei disavanzi pregressi senza incidere invece sugli squilibri e sulle carenze strutturali dell'azienda che dovranno essere affrontate dalla Regione e dal comune.

La senatrice SENESI fa presente che il Ministero dei trasporti non può estraniarsi totalmente dalla situazione delle aziende di trasporto, in quanto ad esempio le Regioni non dispongono degli strumenti per risolvere il problema dell'eccedenza di personale nelle aziende. Il ministro BERNINI precisa che con la nuova impostazione assunta dal Governo i problemi specifici verranno fuori con chiarezza e non saranno più mascherati da una procedura che distribuisce contributi aventi disparate finalità: si dovranno pertanto adottare provvedimenti specifici per affrontare situazioni patologiche.

Il senatore ULIANICH chiede chiarimenti circa le cifre rappresentative del *deficit* delle aziende di trasporto. Il ministro BERNINI fa presente che ai 5.000 miliardi corrispondenti al disavanzo accumulato dalle aziende di trasporto nel periodo 1987-1990 si deve aggiungere un ulteriore importo, per il momento soltanto stimato, per quanto concerne il *deficit* del 1991.

Non essendovi altri interventi, il presidente BERNARDI dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni del ministro Bernini.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

**222<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
MORA

*Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento i Commissari governativi della Federconsorzi, dottor Giorgio Cigliana, professor Agostino Gambino ed dottor Pompeo Locatelli.*

*Intervengono altresì il ministro della marina mercantile Facchiano ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Noci.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione Italiana dei Consorzi agrari e Consorzi agrari provinciali): seguito dell'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi (R 048, 9<sup>a</sup>)**

Si riprende l'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi rinviata nella seduta del 17 dicembre 1991.

Dopo che il presidente MORA ha dato il benvenuto agli ospiti, si conviene sull'opportunità di cominciare con domande da parte dei senatori.

Il senatore CASCIA si sofferma a ricordare le domande da lui poste nella precedente audizione. Nelle prime tre egli aveva chiesto di conoscere: a quanto ammontassero - in riferimento alla perdita giornaliera di 2 miliardi, denunciata dai Commissari governativi - le perdite nel 1990 e se gli amministratori avevano dato una rappresentazione veritiera della situazione (a ciò, egli aggiunge, è stato risposto che sono state rispettate le norme di legge); il giudizio dato sul piano di risanamento e di rilancio dell'aprile del 1990; di quale natura fossero i rapporti tra la Federconsorzi e le associazioni di categoria.

Con le altre domande poste sempre nella precedente seduta ai Commissari governativi - prosegue il senatore Cascia - egli chiedeva di conoscere i rapporti tra Federconsorzi e Consorzi agrari provinciali in

materia di trasferimenti di immobili (aveva chiesto l'elenco dei trasferimenti dei Consorzi alla Federconsorzi negli ultimi cinque anni e il valore dei singoli beni); quali immobili fossero stati venduti dalla Federconsorzi per far fronte alla illiquidità (a quali società e per quale importo); se la situazione dei Consorzi agrari sia precipitata nel corso del 1990 ovvero se questi fornivano notizie non veritiere sulla gestione economico finanziaria.

Elementi informativi erano stati inoltre chiesti in ordine: alla acquisizione da parte della Federconsorzi delle società controllate; alla valutazione del patrimonio della Federconsorzi da parte dei periti (chiede alla Presidenza se sia possibile acquisire tali dati dal Tribunale), al modo di operare per le dismissioni (se solo col metodo dell'asta e a quali condizioni); alla sostituzione degli amministratori delle società controllate; alla gestione della Federconsorzi nell'attuale fase (con particolare riferimento all'applicazione della normativa sulla Cassa integrazione per il personale); alla ipotesi di ricorrere o meno alla liquidazione della Federconsorzi al termine della procedura in atto.

In aggiunta a ciò il senatore Cascia chiede ora notizie e chiarimenti circa il mancato pagamento del grano consegnato dai produttori per la campagna 1990 (pagamento che avrebbe dovuto essere eseguito nel maggio 1991) e circa le difficoltà incontrata dalla Federconsorzi per la vendita di bovini importati. Conclude chiedendo se sia vero che è stato ricostituito un servizio commerciale e per quali specifiche attività.

Il senatore MARGHERITI, premesso che, dopo l'audizione del 17 dicembre scorso, s'è verificato lo sconcertante fatto della vendita all'asta della Fedital alla *merchant bank* di «Cragnotti and partners» per 55 miliardi, e dopo aver rilevato che la Federconsorzi aveva dato incarico di promuovere la vendita alla Swiss Bank, che - secondo alcuni articoli di stampa - detiene il 10 per cento del capitale della predetta *merchant bank*, chiede di sapere se i Commissari governativi fossero a conoscenza di ciò, se il prezzo pagato possa considerarsi veramente equo e se quanto avvenuto non aggravi il rischio di mettere il settore agroalimentare italiano sotto il controllo del capitale straniero.

Risponde il dottor CIGLIANA rilevando anzitutto che per quanto attiene all'applicazione della legge della Cassa integrazione al personale della Federconsorzi si è operato con accordi sindacali negoziati al Ministero, secondo le norme di legge. Si è provveduto già per 350 dipendenti (non dirigenti); si procederà per altre 250 unità dal 19 gennaio prossimo, prevedendo una rotazione ad intervalli di quattro mesi.

Rilevato poi, per quanto riguarda i 40 mila bovini in fase di ingrasso, che si tratta del residuo di una partita per la quale non si è potuto procedere secondo i programmi e per la quale si cerca di operare portando a compimento il ciclo nell'intento di recuperare il massimo di rendimento (l'operazione, del valore di 90-100 miliardi, si concluderà a novembre di quest'anno e non ci sono, a suo avviso, motivi per temere sul suo buon esito), il dottor Cigliana risponde alla domanda sulle società controllate, rilevando che queste - come risulta dall'elenco già trasmesso alla Commissione - sono numerose e di varia

importanza. Sono state ad essa apportati, egli aggiunge, cambiamenti (indicati in un fascicolo disponibile) intesi a restringere i pletorici consigli di amministrazione, a introdurre specialisti e designati della Federconsorzi, nonché taluni designati dal Tribunale.

Successivamente l'oratore, circa la vendita di aziende del sistema della Federconsorzi, riferisce che per i casi di urgenza è stata rappresentata al Tribunale la generale esigenza di venderle al più presto, trattandosi di un sistema entrato in crisi e pertanto impossibilitato a garantire alle aziende stesse una vita normale. Al riguardo il Tribunale - prosegue l'oratore - ha dato il via solo per la Fedital, per la quale i Commissari governativi non sapevano minimamente che nella *merchant bank* scelta per divulgare la notizia della vendita ci fosse la partecipazione azionaria della «Cragnotti», che ha poi comprato l'azienda stessa.

Circa la richiesta di un giudizio sul prezzo, l'oratore fa rilevare che è difficile dare un tale giudizio e aggiunge che la Fedital, come dimostra la sua storia, è un'azienda che ha sempre, più o meno, perso; un'azienda che nel passato è stata oggetto di complesse operazioni di accorpamenti e scorpori. Dal punto di vista della Federconsorzi, prosegue il dottor Cigliana, si può considerare come male minore l'averla venduta, non essendo stato possibile per tanti anni renderla produttiva. Il prezzo è certo deludente, ma libera da perdite future.

Dichiarato poi, in ordine alla vendita di immobili, che negli ultimi anni è avvenuta solo la cessione di un immobile della Federconsorzi alla società Fata, poco prima del commissariamento (si tratta di circa 30 miliardi), l'oratore si sofferma sui trasferimenti di beni dai Consorzi agrari alla Federconsorzi.

In passato, egli sottolinea, tali trasferimenti sono stati numerosi, avvenuti in occasione di sistemazione di partite debitorie dei Consorzi che non potevano più pagare, ai quali comunque la Federconsorzi, nuova proprietaria, lasciava in uso gli immobili stessi. Nel 1989 sono stati venduti alla Federconsorzi gli immobili del Consorzio agrario di Reggio Emilia per far fronte ad un debito di 23 miliardi e nel 1990 gli immobili del Consorzio agrario di Catania per 15 miliardi.

Prende quindi la parola il professor GAMBINO il quale evidenzia anzitutto che sussistevano nei Commissari governativi molti dubbi circa la possibilità di realizzare il piano di risanamento: c'era una situazione di costante perdita nella Federconsorzi, esposta verso il sistema bancario, avendo operato sulla logica di un permanente finanziamento ai Consorzi agrari, con una commercializzazione a proprio rischio.

Rilevato quindi che i Commissari si erano fermati di fronte all'ipotesi di una attività di commercializzazione pura, prendendo atto di una situazione finanziaria che avrebbe portato ad erodere il patrimonio della Federconsorzi (in questo quadro il piano di risanamento avrebbe dovuto prevedere qualche forma di consolidamento verso il sistema bancario e probabilmente qualche forma di cooperazione col mondo agricolo), l'oratore osserva che la situazione esistente nel momento del commissariamento era tale da portare ad una perdita giornaliera di 2 miliardi: in tali condizioni sembrava impossibile pensare ad un risanamento economico-imprenditoriale.

Rilevato poi, per quanto riguarda i trasferimenti degli immobili dai Consorzi agrari alla Federconsorzi, che tutto si è verificato sulla logica di un intervento di ausilio di quest'ultimo verso i Consorzi agrari (si prescindeva da garanzie di restituzione: cosa che avrebbe fatto il sistema bancario) ai quali venivano lasciati in uso gli immobili, in quanto beni strumentali, il professor Gambino passa a rilevare che negli ultimi due anni si è avvertita l'importanza di procedere a ispezioni sui Consorzi agrari per accertarne la effettiva situazione patrimoniale (una situazione, egli sottolinea, piuttosto curiosa, dal momento che i Consorzi sono soci della stessa Federconsorzi). Da detti controlli - indicati in un elaborato messo a disposizione - sono poi scaturiti i primi commissariamenti dei Consorzi disposti dal Ministero.

Ribadito che la Federconsorzi è un'impresa in perdita già da molti anni, l'oratore sottolinea che non risulta siano state depositate le perizie del Tribunale circa la valutazione dei beni; ritiene non prevedibile un rinvio dell'assemblea dei creditori, prevista per il 29 gennaio e si sofferma ad evidenziare la particolare caratteristica della procedura concorsuale seguita per la Federconsorzi per la quale si è proceduto alla vendita di beni prima ancora della sentenza di omologazione proprio per evitare il rischio di perdita del valore di patrimonio e quindi nella logica della tutela del creditore. A questa logica si è ispirata la vendita della Fedital che perdeva fra i 5-6 miliardi al mese, con un patrimonio netto di 104 miliardi al 1990.

Per quanto riguarda la Swiss Bank la preoccupazione dei Commissari governativi e del Tribunale - prosegue il professor Gambino - è stata quella di procedere con assoluta trasparenza, per consentire che l'azienda potesse essere collocata nel mercato, senza preoccupazioni di distinzione fra capitale italiano e capitale straniero. Giustamente, egli aggiunge, il Tribunale ha determinato nei minimi particolari la procedura di vendita. La Swiss Bank non aveva il compito di selezionare fra i soggetti interessati ma solo quello di verificare che gli interessati si rivolgessero alla Federconsorzi, al Tribunale e alla stessa Swiss Bank. Nonostante la grande pubblicità l'unico soggetto interessato all'acquisto è stata la società «Cragnotti».

Riconosciuta quindi la fondatezza dell'osservazione del senatore Cascia, l'oratore osserva che sarebbe stato opportuno accettare la prima offerta; d'altra parte è da comprendere lo scrupolo del Tribunale di fronte ad un solo soggetto presentatosi con una prima offerta.

Auspicato quindi che il Tribunale autorizzi la dismissione dello zuccherificio castiglione, l'oratore passa ad affrontare il problema degli ammassi, soffermandosi ad evidenziare che i problemi sono sorti laddove non esistevano conti speciali ed i produttori conferenti rimanevano soltanto dei creditori.

Su quest'ultimo punto intervengono brevemente per chiarimenti il dottor CIGLIANA, ed il senatore DIANA che chiede se si sia tenuto conto dell'ammasso volontario e del conto-deposito, in cui i conferenti rimangono proprietari.

Il dottor CIGLIANA precisa che tale particolare situazione è presente soltanto in alcune aree.

Il dottor LOCATELLI, su richiesta del presidente MORA, dichiara di non avere nulla da aggiungere e di concordare con quanto dichiarato dagli altri Commissari governativi.

Il presidente MORA ringrazia gli intervenuti per gli interessanti apporti dati all'indagine conoscitiva.

Il senatore MARGHERITI interviene nuovamente per chiedere ulteriori chiarimenti informativi sullo zuccherificio castiglione.

Il senatore CASCIA, nel ringraziare per i chiarimenti avuti, sottolinea che alla sua seconda domanda non è stata data risposta. Ricorda che ha chiesto delucidazioni sui rapporti fra Federconsorzi e organizzazioni professionali ed ha anche chiesto di sapere perchè sarebbe stato costituito un ufficio commerciale. Non si è poi risposto circa le iniziative per ricostituire una organizzazione nazionale dei Consorzi agrari, di cui parla la stampa.

Chiede infine se ad avviso dei Commissari governativi la crisi della Federconsorzi dipenda dal tipo di organizzazione o da errori gestionali.

Il presidente MORA fa notare che a quest'ultima domanda si era risposto nella prima fase dell'audizione.

Il dottor CIGLIANA osserva che per quanto riguarda lo zuccherificio castiglione è stato già messo a punto uno schema di bando.

Per quanto riguarda l'attività di commercializzazione la direzione relativa è stata ridotta (è stato interrotto il commercio delle macchine agricole; c'è la delicata questione delle sementi). In ordine ai contributi ad organizzazioni agricole - conclude l'oratore - si tratta di finanziamenti relativi all'attività promozionale svolte dalle predette organizzazioni: tali finanziamenti sono comunque stati interrotti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1991.

Il presidente MORA rinnova i ringraziamenti agli intervenuti e li congeda.

*La seduta sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 19,35.*

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE, in considerazione della concomitanza dei lavori di Assemblea, rinvia il seguito dei lavori della Commissione alla prevista seduta notturna.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

**223<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
**MORA**

*Interviene il ministro della marina mercantile Facchiano.*

*Intervengono altresì i sottosegretari di Stato per l'agricoltura e per le foreste Noci e Ricciuti.*

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Dep. Rosini ed altri: Norme concernenti l'attività di acquacoltura (3079),**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il presidente MORA dà lettura del parere favorevole all'unanimità espresso dalla Commissione affari costituzionali e del parere favorevole, condizionato dalla modifica dell'articolo 2 (per la soppressione del riferimento alle acque salmastre), della Commissione lavori pubblici.

Annuncia quindi che è stato presentato dal ministro Facchiano un emendamento all'articolo 2, in riferimento alla condizione espressa nel parere della Commissione lavori pubblici.

Il relatore MICOLINI si riserva di esprimere un giudizio sull'emendamento in sede di esame dell'articolato.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento si passa all'esame degli articoli.

La Commissione approva, senza modifiche, l'articolo 1.

All'articolo 2 il ministro FACCHIANO illustra l'emendamento con cui propone di sostituire al comma 2 le parole «sia in acque dolci che

salmastre» con le parole «in acque dolci». La configurazione dell'attività di acquacoltura in acque salmastre come attività agricola - rileva il Ministro - comporterebbe la perdita per gli stessi imprenditori di tutti i benefici previsti dalla legislazione sulla pesca a livello nazionale (legge n. 41 del 1982; piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre) e comunitario (Regolamento n. 4028 del 1986; Piano di orientamento pluriennale per l'acquacoltura 1992-96, approvato dalla Commissione CEE lo scorso 6 dicembre).

Attualmente, conclude il Ministro Facchiano, l'apporto finanziario che alle iniziative suddette deriva dalla citata normativa è qualificato in 60, 70 miliardi di lire l'anno.

Il senatore DIANA fa rilevare come le considerazioni della Commissione lavori pubblici, pur meritevoli di attenzione, non possano condizionare l'approvazione di una legge. Si tratta di vedere, egli aggiunge, se l'itticoltura è un'attività agricola, così come lo è l'attività di allevamento.

Osservato poi come non sia possibile distinguere nel delta di un fiume fra acqua dolce e acqua salmastra, così come non è possibile distinguere i bacini interni a seconda della salinità dell'acqua, l'oratore conclude auspicando che venga approvato senza modifiche il testo in esame, frutto di un dibattito approfondito presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore NEBBIA si dichiara anch'egli contrario all'emendamento; considera alquanto vaghe le definizioni adottate al comma 2 dell'articolo 2 e conclude dicendosi favorevole al testo così come approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CASCIA propone di rinviare a domani il seguito della discussione, per consentire di approfondire un problema non evidenziato nel lavoro compiuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore DIANA fa rilevare che esistono intere pagine sull'argomento.

Il senatore CASCIA osserva che non si tratta di stabilire le diverse competenze ministeriali, ma di porre attenzione al fatto che si interviene drasticamente su provvidenze previste da una serie di normative nazionali e comunitarie. Chiede quindi solo un giorno di riflessione.

Il senatore DIANA evidenzia come nel nutrito volume di documentazione, da tempo distribuito, l'argomento risulti essere stato «sviscerato» a fondo dalla Camera dei deputati che ha esaminato sia la legislazione nazionale e comunitaria, sia la giurisprudenza, anche rispetto ai benefici per gli operatori.

Fatto quindi riferimento ai precedenti dibattiti svoltisi in Commissione sull'estensione dei benefici dell'agricoltura all'attività di allevamento, il senatore Diana, conclude rilevando che non creerebbe

problemi il rinvio di un giorno e ribadendo che l'approfondimento della materia è stato compiuto.

Il presidente MORA, premesso che la Commissione dispone già di tutti gli elementi necessari per decidere e dopo aver osservato che alla Camera dei deputati si è svolto un dibattito approfondito al di là della questione delle competenze fra i diversi Ministeri, dichiara di non essere convinto della perdita di benefici cui fa riferimento il parere della 8ª Commissione. Il testo in esame, egli aggiunge, prescinde da qualificazioni soggettive e classifica l'attività di acquacoltura in modo oggettivo. Sarebbe una «distoria», conclude, non considerare agricola l'attività di allevamento ittico perchè svolta in acqua salmastra.

Il ministro FACCHIANO rileva che non si tratta di una questione di competenze ministeriali bensì di aspetti giuridici anche di natura costituzionale.

Aggiunge quindi, dopo una breve interruzione del relatore MICOLINI, che nell'originario testo governativo non si parlava di acque salmastre, e che si tratta di rispettare gli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia di competenze delle regioni.

Il sottosegretario NOCI rileva, in riferimento alle preoccupazioni del senatore Cascia, che alla Camera dei deputati è stato adeguatamente approfondito il tema delle definizioni dell'acquacoltura, intesa così come ha chiarito il senatore Diana. Dubbi, egli aggiunge, restavano soltanto per le colture idroponiche rimaste escluse.

Conclude auspicando l'unanimità con cui l'altro ramo del Parlamento ha approvato il testo, rispondente alle esigenze degli operatori del comparto.

Il senatore EMO CAPODILISTA fa rilevare come in taluni casi un allevatore, che svolga anche attività di ristoratore, subisca aggravii fiscali non potendo detrarre dal fatturato le spese per l'acquacoltura.

Il senatore DIANA sottolinea la prevalenza della normativa comunitaria su quella nazionale e rileva come le acque interne, anche se salmastre, esulino dalle competenze della Marina mercantile.

Seguono ulteriori brevi interventi del ministro FACCHIANO e del presidente MORA e quindi il relatore MICOLINI si dichiara contrario all'emendamento del Ministro e chiede che si prosegua nell'esame dei singoli articoli.

Il senatore CASCIA prende quindi atto dell'orientamento della Commissione e ritira la proposta di rinvio.

Posto ai voti, l'emendamento del ministro Facchiano viene respinto, con l'astensione dei senatori del Gruppo comunista PDS.

L'articolo 2 viene quindi approvato senza emendamenti.

Pure nel testo originario sono poi approvati, con singole votazioni, gli articoli 3 e 4.

Seguono dichiarazioni di voto favorevole da parte dei senatori CASCIA, MOLTISANTI, NEBBIA e DIANA e quindi il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura: esame di schema di documento conclusivo e rinvio del seguito.**

Il presidente MORA ricorda che è stato distribuito uno schema di documento conclusivo predisposto dal relatore Nebbia.

Il senatore DIANA prende la parola per dichiarare che considera interessante e condivisibile il documento del relatore, di cui però sottolinea alcune incongruenze: a pagine 27 si parla di coordinamento e di unitarietà della gestione delle risorse idriche, non considerando che tale unitarietà è assicurata dai consorzi di bonifica; si parla di nuova autorità nazionale sulle acque che andrebbe a sovrapporsi e a snaturare la centralità del bacino idrografico. Ulteriori suggerimenti di modifiche l'oratore rivolge in riferimento alla pagine 14 (sul trasporto dell'acqua a grandi distanze), alla pagina 18 (sull'efficacia delle tecniche di stimolazione delle piogge) e alla pagina 30 (insegnamento e ricerca).

Il senatore SCIVOLETTO dà atto della sensibilità mostrata dal Presidente Mora e da tutti i commissari nell'accogliere la proposta che egli ebbe ad avanzare per l'indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura.

Ringrazia anche il relatore Nebbia per la competenza, serietà e l'impegno culturale e scientifico con cui ha seguito i lavori e predisposto lo schema di documento conclusivo.

Ciò premesso, passa a svolgere alcune riflessioni concernenti anzitutto il problema dell'insufficienza di elementi conoscitivi in materia di risorse idriche: si chiede al riguardo se non si ponga l'esigenza di ipotizzare una sorta di censimento nazionale delle acque.

Occorre inoltre, prosegue il senatore Scivoletto, riflettere sullo squilibrio territoriale nella disponibilità dell'acqua per l'agricoltura con particolare riguardo al Mezzogiorno: si tratta di un problema strutturale che occorre affrontare con criteri di programmazione e con grande determinazione.

Posta successivamente la necessità di riflettere circa l'esigenza di una autorità nazionale delle acque e dopo aver osservato che è necessario determinare livelli di gestione dei bacini idrografici, senza sovrapposizioni gestionali o istituzionali, l'oratore dichiara di considerare di grande importanza l'ipotesi di un osservatorio nazionale di analisi.

Soffermatosi poi sul problema del completamento delle opere relative a strutture idriche in agricoltura e su alcune situazioni esistenti in Emilia Romagna, richiamate nel documento in esame, il senatore

Scivoletto evidenzia come sia emerso un atteggiamento «conservatore» di fronte alle nuove tecnologie, specie in materia di uso di acque reflue e di dissalazione.

Successivamente l'oratore richiama l'attenzione sulla necessità di adeguati impegni finanziari che, migliorando l'assetto idrico, determinino un incremento di qualità e competitività della produzione agricola; pone l'esigenza di un intervento pubblico che riduca i costi per la disponibilità dell'acqua (ricorda che sono state introdotte le tariffe agevolate per i consorzi di bonifica) e conclude ribadendo l'importanza di superare vecchie impostazioni e di introdurre un valido e permanente sistema idrico nelle campagne.

Il presidente MORA, dopo alcune precisazioni regolamentari sul carattere informativo del documento con sui si può concludere l'indagine conoscitiva, ringrazia in particolare i senatori Scivoletto e Diana per l'apporto dato ed invita il relatore Nebbia a tener conto di quanto è emerso nello schema di documento.

Il senatore NEBBIA ringrazia per il consenso manifestatogli e assicura che introdurrà nel documento i suggerimenti pervenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CASCIA chiede che nel calendario dei lavori della Commissione siano inserite - nell'ambito dell'apposita indagine conoscitiva - le audizioni dei componenti del collegio sindacale, del presidente e dei direttori generali della Federconsorzi negli ultimi tre anni.

Il presidente MORA assicura che la richiesta sarà esaminata in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si terrà domani alle ore 15,15.

*La seduta termina alle ore 22,20.*

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

383<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

VETTORI

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 10<sup>a</sup>)

Il presidente VETTORI, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, avverte che la trattazione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno si intende rinviata alle sedute, già convocate per domani, mercoledì 15 gennaio.

I senatori GIANOTTI e ALIVERTI esprimono profondo rammarico per l'assenza del Governo che impedisce la conclusione dell'*iter* di importanti disegni di legge.

Il presidente VETTORI propone che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, si riunisca al termine della seduta antimeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

206ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE MARIOTTI**  
(A 3, 11ª)

Il Presidente GIUGNI, prima dell'inizio della seduta, rivolge un commosso pensiero alla memoria del senatore Gianfranco Mariotti, già membro della Commissione lavoro nel corso della decima legislatura e purtroppo recentemente scomparso, nella certezza che tutti ricordino il suo impegno serio e puntuale e le sue non comuni doti umane. Esprime infine la più sincera partecipazione al dolore della famiglia, del Partito che assai degnamente rappresentava e del Senato tutto.

Il senatore ANTONIAZZI, a nome del Gruppo comunista-PDS, si associa sentitamente alle espressioni di dolore e di cordoglio espresse dal Presidente.

Anche il senatore NIEDDU esprime il dolore della sua parte politica e suo personale per la prematura scomparsa del senatore Mariotti.

Il senatore DIONISI, pur avendo conosciuto solo recentemente di persona il senatore Mariotti, dichiara di averne apprezzato profondamente la notevole serietà e la particolare carica umana, restando colpito come in poche altre occasioni dalla sua improvvisa scomparsa.

**IN SEDE REFERENTE**

**Toth ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011)**  
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore TOTH, svolge la relazione sul disegno di legge in titolo, ricordando le vicende che portarono al rinvio al Governo del

primo decreto legislativo sulla materia da parte del Presidente della Repubblica.

Tuttavia anche la seconda versione del decreto legislativo, emanato in data 15 agosto 1991, non soddisfa pienamente le aspettative di quasi tutti i Gruppi parlamentari, poichè il contenuto della direttiva comunitaria a cui si ispira è comunque stato fortemente condizionato dalle posizioni politiche della Gran Bretagna che hanno condotto ad una tendenziale diminuzione degli *standard* italiani in materia di sicurezza. Il disegno di legge in discussione si propone quindi di riportare la legislazione italiana ai livelli più avanzati, raggiunti prima del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Il relatore si sofferma in conclusione, a titolo esemplificativo, su alcuni degli aspetti più qualificanti dei ritocchi normativi proposti dal disegno di legge in titolo, riguardo in particolare ai limiti e ai parametri di nocività, al diritto di informazione, ai controlli medici e alle sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni sulla tutela e sulla salvaguardia della salute dei lavoratori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Santoro ed altri; Zangheri ed altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3098), approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e approvazione)

Il sottosegretario BISSI sottolinea che, benchè il testo pervenuto dalla Camera dei deputati presenti più di una imperfezione, appare indispensabile - per motivi legati all'andamento incerto della fine della legislatura - approvarlo in forma definitiva in tempi possibilmente rapidi.

Coerentemente preannuncia che gli emendamenti presentati dal Governo saranno ritirati, naturalmente a condizione che tutte le parti politiche si comportino con altrettanto senso di responsabilità. Rilevato poi che, purtroppo, nel testo della Camera dei deputati è riportata, in particolare, una data di decorrenza imprecisa all'articolo 20, riguardo ad una gestione fuori bilancio, assicura tuttavia che il Governo si ripromette di operare una correzione dell'errore mediante decreto-legge.

Il senatore ANGELONI prende atto della volontà del Governo di giungere comunque ad una rapida approvazione del provvedimento in titolo e si associa alla richiesta di ritiro degli emendamenti da parte di tutte le parti politiche. Per quanto riguarda l'errore contenuto all'articolo 20 sulla data dell'abolizione della gestione fuori bilancio, sostiene che il Governo e il Parlamento potranno porvi rimedio con successivi provvedimenti, senza rischiare oggi - con l'approvazione di emendamenti - di non far approvare il disegno di legge in esame nel corso della presente legislatura.

Il senatore ANTONIAZZI risponde affermativamente alle sollecitazioni del rappresentante del Governo e del senatore Angeloni, ritirando

l'emendamento 10.1, pur nella consapevolezza che permangono diverse formulazioni normative migliorabili, a cominciare proprio da quella contenuta nell'articolo 20.

Il sottosegretario BISSI ritira gli emendamenti 11.1, 15.1, 18.0.1, 20.1 e 20.2.

Posti quindi ai voti, sono approvati, senza discussione e con separate votazioni, gli articoli da 1 a 19.

Il senatore ANTONIAZZI, prima dell'approvazione dell'articolo 20, desidera sottolineare come debba restare chiaro che il Governo si è impegnato ad intervenire per scongiurare l'imbarazzante situazione che si verificherebbe se la normativa restasse quella che oggi viene varata.

Il sottosegretario BISSI ribadisce che il Governo ritiene di superare il problema in questione con la adozione di un decreto-legge.

Si passa quindi alla votazione degli articoli 20 e 21 che risultano approvati.

Il senatore CHESSA, annunciando il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana sul provvedimento nel suo complesso, si sofferma brevemente su alcuni punti qualificanti del disegno di legge in votazione che rappresenta un intervento rilevante ed un messaggio di fiducia per la cooperazione.

Il Presidente GIUGNI annuncia il voto favorevole del Gruppo Socialista su un disegno di legge importante che, insieme al disegno di legge sulle cooperative di solidarietà sociale, integra positivamente la riforma di un settore degno della massima attenzione nella società e nell'economia italiana.

Il senatore ANTONIAZZI, ricordato che il movimento cooperativo attraversa un periodo di difficoltà, specialmente per quanto attiene alla capitalizzazione, afferma che il Gruppo Comunista-PDS voterà a favore di un provvedimento che certamente contribuisce a promuovere e sostenere lo sviluppo della cooperazione, pur mantenendo aperti problemi degni di ulteriori approfondimenti.

Si dichiara infine d'accordo con quanto affermato dal Presidente Giugni sul riuscito allargamento dell'area della cooperazione, operato nel corso della presente legislatura grazie all'approvazione di più di un provvedimento.

Posto ai voti, risulta quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI****Nuove norme in materia di società cooperative (3098)****Art. 10.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 13, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «di prodotti agricoli» sono aggiunte le altre: «per le cooperative di produzione e di abitazione».

**10.1**

VECCHI, BOLLINI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA

**Art. 11.**

*Al comma 5, dopo le parole: «cooperative in liquidazione» aggiungere le altre: «di cui al comma 4».*

**11.1**

IL GOVERNO

**Art. 15.**

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato o del numero dei soci o del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

**15.1**

IL GOVERNO

**Art. 18.**

*Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge i compiti di studio, di ricerca, di diffusione dei principi cooperativi, di

promozione e di sviluppo di attività dirette a dotare il sistema cooperativo di quadri manageriali ed ispettivi, nonché di informazione e di sviluppo della cooperazione, anche in armonia con quanto previsto dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi della collaborazione di università e di enti ed istituti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del "Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie" nel limite massimo del 40 per cento delle somme affluite al Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 20».

18.0.1

IL GOVERNO

#### Art. 20.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per i compiti e le funzioni di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge, si provvede:

a) con il gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni;

b) con il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge;

c) con una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;

d) gli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa».

20.1

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.*

20.2

IL GOVERNO

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

**201ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MELOTTO

*Intervengono il Ministro per la sanità De Lorenzo e il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 19 dicembre 1991.

In sede di discussione generale il senatore **SIGNORELLI** rileva che si è di fronte all'ennesima sanatoria di debiti causati essenzialmente dal malgoverno di chi ha gestito le USL; peraltro tale stato di cose è proseguito anche dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di gestione, con amministratori straordinari che chiedono di restare in funzione fino al 31 dicembre. Presenta l'emendamento 1.3 mirante a sanare una situazione di reale ingiustizia, quale quella relativa ai medici tramautologi.

Il presidente **MELOTTO** dà conto di una lettera inviatagli dal Presidente della 5ª Commissione, senatore **Andreatta**. In tale lettera il senatore **Andreatta** fa presente che, essendo l'onere dei mutui per la copertura dei debiti maturati nel 1991 addossato sul Fondo sanitario nazionale, la 5ª Commissione, per l'espressione del parere sul provvedimento, chiede una pronuncia della Commissione igiene e sanità sulla capienza del fondo. Il presidente **Melotto** rileva a tal riguardo che l'onere decorrerà dall'esercizio 1993, e chiede comunque che sulla questione si pronuncino anche il Ministro della sanità.

Il Ministro DE LORENZO ricorda di avere inviato nell'ottobre scorso una lettera al Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione nella quale si delineava il nuovo sistema di finanziamento per il 1992; esso avrebbe consentito un consistente contenimento della spesa. Rileva poi che in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata predisposta una bozza del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 per disciplinare le nuove modalità di finanziamento del Servizio. I rappresentanti delle Regioni hanno quindi accettato di assumersi la responsabilità della gestione finanziaria del Servizio sanitario nazionale, per cui vi sono precise garanzie per l'andamento della spesa nel 1992. Le Regioni esprimono solo perplessità sul fondo di riequilibrio previsto in 800 miliardi. Il Ministro osserva poi che il nuovo sistema di finanziamento, tendente a responsabilizzare le Regioni, ripete quello inserito nel disegno di legge di riordino del Servizio sanitario nazionale, proprio su suggerimento del senatore Andreatta. Si deve altresì tenere conto del fatto che nel 1991 non si sono scontati gli effetti di talune misure significative ai fini del controllo della spesa, quali il nuovo nomenclatore protesico, la riduzione del prontuario terapeutico e la stessa entrata in funzione degli amministratori straordinari delle USL. Il meccanismo di copertura del *deficit* con il relativo procedimento per l'accensione dei mutui, che è stato talvolta criticato dalle regioni, prevede la accensione di mutui per ottenere le anticipazioni proprio allo scopo di evitare che vengano chieste anticipazioni senza poi accendere i mutui, come è spesso accaduto in passato.

*La seduta viene sospesa alle ore 17,10 e viene ripresa alle ore 18,45.*

Il senatore PULLI, nell'illustrare l'emendamento 1.1, osserva che alcune regioni hanno in passato ritardato l'accensione dei mutui, allorché le USL hanno talvolta urgente necessità di ottenere i finanziamenti per fare fronte ai debiti pregressi, come dimostrano le gravi difficoltà in cui si trovano taluni amministratori straordinari di USL.

Il ministro DE LORENZO ritira l'emendamento 1.2.

Il presidente MELOTTO presenta due emendamenti; il 4.0.3 e il 4.0.4, aggiuntivi rispetto all'articolo 4.

Il senatore AZZARETTI, con riguardo all'emendamento 4.01, da lui presentato, osserva che molto spesso le regioni per la nomina degli amministratori straordinari delle USL hanno adottato decisioni irrazionali; sorge quindi la necessità di superare al più presto la gestione transitoria, anche in relazione ai tempi ristretti che restano per l'approvazione definitiva della riforma organica del Servizio sanitario nazionale. Da questa situazione è scaturita la presentazione dell'emendamento 4.01. Con riferimento all'emendamento 4.05, altro emendamento da lui presentato unitamente ad altri senatori, osserva che nel disegno di legge di riforma organica del settore per gli apicali si prevede un nuovo *status* giuridico, con l'introduzione di incarichi di durata

quinquennale. Nella legge n. 412 del 1991 è stata però introdotta una norma che, recependo quanto previsto da alcune disposizioni del contratto del personale, sanziona l'introduzione negli ospedali dei cosiddetti moduli che di fatto porteranno ad un'enorme confusione nella vita degli ospedali stessi, non potendosi più configurare precise responsabilità. La predetta norma fu introdotta alla Camera dei deputati ed al Senato fu mantenuta solo per l'apposizione della fiducia da parte del Governo. Nella presente situazione, per evitare il ripetersi di un grave errore legislativo che impone l'applicazione di norme del contratto impugnate di fronte ai tribunali amministrativi regionali, è necessario a suo avviso accogliere l'emendamento 4.05.

Il senatore CONDORELLI sottolinea la validità delle motivazioni, che sono alla base della presentazione del suo emendamento 4.02, che mira a mettere ordine nella vita dei policlinici a gestione diretta, e che quindi riveste anche interesse di carattere finanziario.

Il senatore BERLINGUER ritiene che gran parte degli emendamenti presentati abbiano oggetto del tutto estraneo al disegno di legge, e che alcuni di essi introdurrebbero turbative nei rapporti tra i due rami del Parlamento.

Il senatore MERIGGI sottolinea la sua ferma opposizione all'introduzione di parti del disegno di legge di riforma in sede di conversione del decreto in titolo. Condivide la necessità di superare al più presto la gestione transitoria delle USL, ma ritiene che tale problema debba trovare soluzione in altra sede.

Il ministro DE LORENZO fa presente che alcuni emendamenti sono certamente scaturiti dalla necessità di superare la gestione transitoria delle USL; tuttavia il Governo farà ogni sforzo per garantire l'approvazione della riforma prima della fine della legislatura. Si sofferma poi sulla grave situazione del policlinico universitario di Napoli, dalla quale è scaturita la presentazione dell'emendamento 4.02. Quanto alla norma relativa all'introduzione dei moduli, osserva che il Governo non ha certo posto la fiducia per mantenere quella disposizione. Con riguardo poi all'emendamento 1.1, osserva che esso è privo di copertura.

Il senatore PULLI, su invito del Presidente Melotto, ritira l'emendamento 1.1.

Il presidente MELOTTO dichiara improponibili gli emendamenti 1.3 e 4.01, ad eccezione del comma 13. Su quest'ultimo esprime perplessità in ordine alla proponibilità. Decide tuttavia per la proponibilità, salva un'ulteriore verifica in sede di Assemblea. Nel merito su tale comma si dichiara favorevole. Invita il senatore Condorelli a ritirare l'emendamento 4.02, chiedendo contestualmente al Governo di provvedere con strumenti *ad hoc* per affrontare i problemi del Policlinico Universitario di Napoli: anche con riguardo a tale emendamento infatti si possono nutrire dubbi sulla proponibilità. Ritira l'emendamento 4.03, in relazione alla presentazione dell'emendamento 4.05, firmato da molti

componenti della Commissione; su tale emendamento parimenti esprime dubbi sulla proponibilità decidendo tuttavia in senso favorevole, salva la verifica in sede di esame in Assemblea. Si rimette alla Commissione circa il suo eventuale accoglimento. Mantiene l'emendamento 4.04.

Il senatore Condorelli ritira l'emendamento 4.02.

Il ministro DE LORENZO condivide l'orientamento espresso dal relatore. Sul comma 13 dell'emendamento 4.01, si riserva di presentare in Assemblea una riformulazione; sull'emendamento 4.05, osserva che, avendo assunto un impegno sull'emendamento 4.03, non può dichiararsi favorevole.

Il comma 13 dell'emendamento 4.01 è accolto, così come sono successivamente accolti gli emendamenti 4.04 e 4.05.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097)**

### Art. 1.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«5-bis. Le regioni e le province autonome possono, con proprio provvedimento, rendere obbligatoria l'anticipazione straordinaria di cassa da parte dei tesoriери alle singole USL nella misura massima dell'80 per cento delle maggiori spese sostenute ai sensi del precedente comma 1.

5-ter. L'onere derivante dalle anticipazioni straordinarie di cassa sarà coperto con i mutui di cui al precedente comma 2».

1.1

PULLI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente comma 6:*

«6. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato».

1.2

IL GOVERNO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente comma 6:*

«6. Gli ortopedici-traumatologi che risultino continuativamente esposti alle radiazioni ionizzanti (decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 ex art. 120) hanno diritto ad usufruire di un periodo di riposo aggiuntivo di giorni quindici per anno, fino all'adeguamento alla normativa CEE di impianti, attrezzature ed apparecchiature che utilizzino tali radiazioni, e comunque, non oltre il 1994».

1.3

SIGNORELLI, SPECCHIA

*Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:*

### «Art. 4-bis.

1. Le unità sanitarie locali assumono la denominazione di aziende di pubbliche dei servizi sanitari. In tutti gli atti normativi vigenti le

parole: "unità sanitaria locale" sono sostituite dalle seguenti: "azienda pubblica dei servizi sanitari".

2. Le regioni e le province autonome disciplinano con legge, entro il 30 settembre 1992, sentite le province interessate, le città metropolitane, i comuni e le comunità montane:

a) la riorganizzazione e la fusione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari secondo criteri che prevedono per ciascuna azienda pubblica dei servizi sanitari un ambito territoriale con una popolazione pari ad almeno 120.000 abitanti. Le aziende pubbliche dei servizi sanitari coincidono con il territorio di uno o più comuni o della provincia. Relativamente alla regione Valle d'Aosta e al comune di Campione d'Italia, l'ambito territoriale dell'azienda pubblica dei servizi sanitari coincide rispettivamente con l'ambito regionale e con quello comunale. Relativamente alle province il cui ambito territoriale comprende una popolazione inferiore a 120.000 abitanti, l'ambito territoriale dell'azienda pubblica dei servizi sanitari coincide con l'ambito provinciale. Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti l'ambito territoriale di ciascuna azienda pubblica dei servizi sanitari è determinato dal comune stesso e non può contenere meno di 200.000 abitanti. La programmazione regionale definisce i criteri per l'articolazione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari in distretti, come previsti dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e stabilisce in quali comunità montane, il cui territorio è ubicato prevalentemente in zona montana, possono essere conservate aziende pubbliche dei servizi sanitari, in deroga ai limiti sopra indicati. In condizioni territoriali particolari ed in relazione alla densità della popolazione, previo parere della Conferenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, è consentita la delimitazione dell'azienda pubblica dei servizi sanitari secondo ambiti con popolazione inferiore a 120.000 abitanti. Le aziende pubbliche dei servizi sanitari attivano ed organizzano i distretti entro centottanta giorni dalla loro costituzione;

b) l'attribuzione alle aziende pubbliche dei servizi sanitari ed alle aziende ospedaliere della natura di azienda speciale con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

c) la composizione e le attribuzioni degli organi delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e delle aziende ospedaliere, costituiti dal consiglio di amministrazione, dal presidente, dal direttore generale e dal collegio dei revisori. Le regioni e le province autonome predispongono i relativi schemi di statuto e di regolamento;

d) i criteri per il trasferimento e l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle aziende pubbliche dei servizi sanitari preesistenti che vengono accorpate o nel caso di costituzione delle aziende ospedaliere.

3. Le regioni e le province autonome adeguano la legislazione di cui al comma 2, del presente articolo, ai seguenti principi:

a) i rapporti attivi e passivi, in caso di accorpamento di aziende pubbliche dei servizi sanitari o di scorporo di aziende ospedaliere, seguono di norma i servizi cui si riferiscono;

b) il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e delle aziende ospedaliere è compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove in rapporto all'ampiezza e alla rilevanza degli interessi sanitari da rappresentare. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni;

c) la nomina del consiglio di amministrazione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari è riservata agli enti locali di riferimento territoriale ed avviene con votazione limitata; per le aziende ospedaliere, essa è riservata al consiglio regionale o della provincia autonoma in concorso con l'ente locale ove ha sede l'azienda ospedaliera. L'assemblea dei comuni opera unicamente come collegio elettorale dei componenti del consiglio di amministrazione. I componenti dei consigli di amministrazione sono scelti tra cittadini aventi comprovata esperienza di amministrazione. Non possono far parte dei consigli di amministrazione i consiglieri regionali o delle province autonome, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori comunali della regione interessata, nonché i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e coloro che hanno rapporti convenzionali con il medesimo;

d) nei consigli di amministrazione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e delle aziende ospedaliere è garantita la rappresentanza della minoranza dell'organo elettivo;

e) i consigli di amministrazione formulano, sulla base delle risultanze degli esercizi precedenti e degli elementi di valutazione forniti dal direttore generale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività; approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo che sono redatti dal direttore generale e sono rimessi alla giunta regionale o della provincia autonoma per le rispettive operazioni di verifica e di consolidamento; procedono a verifiche generali sull'andamento delle attività; riferiscono annualmente agli enti locali di riferimento territoriale sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni; definiscono l'articolazione dell'azienda pubblica dei servizi sanitari in distretti sanitari di base; individuano, sulla base delle previsioni del Piano sanitario regionale, l'ubicazione dei presidi ospedalieri e delle altre strutture sanitarie le cui spese in conto capitale superino individualmente il 2 per cento del bilancio complessivo dell'azienda e ne approvano il relativo progetto; propongono alla giunta regionale o della provincia autonoma la revoca del direttore generale per motivi connessi alla necessità di garantire la funzionalità del servizio in rapporto a riscontrate situazioni di inefficienza, di incapacità organizzativa, di ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali o alle direttive ricevute dagli organi competenti. Tutti gli atti del direttore generale soggetti all'approvazione del consiglio di amministrazione devono essere dallo stesso approvati o respinti motivatamente entro venti giorni dalla comunicazione dell'atto;

f) il presidente, che viene eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno, svolge tutte le funzioni di carattere non gestionale attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

g) tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale dell'azienda, sono riservati al direttore generale, la cui scelta è effettuata con le modalità di cui alla lettera h). Il direttore generale non è

eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda pubblica dei servizi sanitari o della azienda ospedaliera presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della sua candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in aziende pubbliche dei servizi sanitari o aziende ospedaliere comprese, in tutto o in parte nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti, anche in regime convenzionale, con le aziende pubbliche dei servizi sanitari e le aziende ospedaliere o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con le stesse. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo. Il direttore generale nei casi di assenza o impedimento di durata superiore a 90 giorni delega l'esercizio delle proprie funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario. In ogni azienda pubblica dei servizi sanitari e in ogni azienda ospedaliera sono previsti il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati a termine con provvedimento motivato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, previo specifico avviso pubblico. Essi decadono dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati nell'incarico. Il direttore sanitario è un medico in possesso di apposita idoneità nazionale, presiede il consiglio dei sanitari ed è responsabile dell'organizzazione igienico-sanitaria dell'azienda pubblica dei servizi sanitari o dell'azienda ospedaliera. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridico-economiche con una anzianità di almeno cinque anni in attività direzionale ed è responsabile delle attività amministrative della azienda pubblica dei servizi sanitari o della azienda ospedaliera. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario nonché l'ufficio di direzione. Le funzioni del coordinatore amministrativo non rientranti nelle attribuzioni del direttore generale sono svolte dal direttore amministrativo; quelle del coordinatore sanitario sono svolte dal direttore sanitario. Il consiglio dei sanitari è organo elettivo. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a quindici. Nelle aziende pubbliche dei servizi sanitari fanno parte del consiglio dei sanitari in maggioranza medici e altri operatori sanitari laureati, dipendenti e convenzionati, con presenza maggiorita-

ria della componente ospedaliera medica se nell'azienda pubblica dei servizi sanitari è presente il presidio ospedaliero. Nelle aziende ospedaliere il consiglio dei sanitari è composto in maggioranza da personale medico e, per almeno un terzo dei componenti, da figure apicali; ne fa parte anche un dirigente dei servizi di assistenza infermieristica. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale, quando sono in esame decisioni riguardanti attività tecnico-organizzative-sanitarie e assistenziali o investimenti ad esse attinenti; il direttore generale è tenuto a motivare espressamente i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal consiglio stesso. Al fine di un maggiore coordinamento il direttore generale promuove la conferenza dei responsabili dei servizi;

h) il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato a termine, quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Il direttore generale della azienda pubblica dei servizi sanitari o dell'azienda ospedaliera è nominato dal consiglio di amministrazione, il quale lo individua, previo specifico avviso pubblico, con provvedimento motivato quanto ai criteri seguiti nella scelta, tra gli iscritti in apposito elenco nazionale composto, fino alla conclusione del primo degli appositi corsi di alta formazione, da un numero non superiore al triplo di quello dei posti disponibili. L'elenco è predisposto, entro il 30 giugno 1992, da una commissione nominata con decreto del Ministro della sanità e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, designato dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede e da altri sei membri, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno designato dal presidente del CNEL e quattro, individuati tra soggetti esterni all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, designati rispettivamente due dal Ministro della sanità e due dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome nella Conferenza. La composizione della commissione assicura pluralità di competenze. La commissione provvede alla costituzione e all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti, strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. A partire dalla conclusione del primo degli appositi corsi di alta formazione, all'uopo organizzati nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, possono accedere all'elenco le persone che abbiano frequentato con esito positivo i corsi stessi e siano in possesso dei requisiti sopra indicati, con esperienza almeno triennale. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione o dalla data di vacanza del posto. Scaduto

tale termine, qualora il consiglio di amministrazione non abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata dalla giunta regionale o della provincia autonoma. Qualora queste ultime non provvedano entro i 30 giorni successivi rispetto al termine perentorio di cui sopra, vi provvede il Ministro della sanità con proprio decreto. L'autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile delle singole aziende, prevista al comma 2, lettera b) del presente articolo, diviene effettiva con l'immissione nelle funzioni del direttore generale;

i) il collegio dei revisori è composto da un rappresentante della regione o della provincia autonoma, con funzioni di presidente, da un membro designato dal consiglio di amministrazione, entrambi scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o al collegio dei ragionieri e periti commerciali e comunque nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e da un laureato in economia e commercio iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dal competente ordine dei dottori commercialisti. Con lo stesso criterio sono nominati i membri supplenti;

l) non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione o direttori generali delle aziende pubbliche e dei servizi sanitari e delle aziende ospedaliere:

1) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

2) coloro che sono stati sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

3) coloro che sono sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

4. Presso le istituzioni universitarie e presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione si svolgono corsi di alta formazione di durata almeno biennale per il conseguimento di un titolo di studio di specializzazione post-universitaria e corsi di aggiornamento di quadri e dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale, secondo un programma definito entro il 30 giugno 1992 con uno o più decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio sanitario nazionale ed il Consiglio universitario nazionale.

5. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di approvazione del Piano sanitario nazionale costituiscono in azienda ospedaliera gli ospedali nello stesso piano individuati.

6. Possono essere individuati come ospedali di alta specialità quelli che dispongono delle caratteristiche seguenti:

a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità, secondo la

specificazione fornita nel decreto del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) presenza, all'interno di ciascuna struttura, di tutti i servizi indicati come dotazione obbligatoria nel decreto di cui alla lettera a);

c) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità;

d) disponibilità di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato secondo gli standards definiti nel decreto di cui alla lettera a);

e) disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate al rilievo di alta specialità della struttura, secondo le caratteristiche specifiche minime obbligatorie indicate nel decreto di cui alla lettera a);

f) conseguimento di un livello di attività di alta specialità non inferiore in ciascun anno allo standard minimo indicato nel decreto di cui alla lettera a).

7. Il Piano sanitario nazionale individua gli ospedali di alta specialità da costituire in azienda ospedaliera, tra i quali gli ospedali di cui almeno il 50 per cento delle strutture siano clinicizzate a direzione universitaria e di cui almeno tre siano strutture di alta specialità escluse le strutture ospedaliere affidate alla temporanea direzione universitaria. Il Piano sanitario nazionale individua altresì gli ospedali di eccezionale interesse scientifico, formativo e sperimentale che possono essere costituiti in azienda ospedaliera.

8. Gli ospedali pubblici, che non siano costituiti in azienda ospedaliera ai sensi dei commi 5, 6 e 7, conservano la natura di presidi delle aziende pubbliche dei servizi sanitari, con obbligo di prevedere il direttore sanitario e l'esercizio delle funzioni amministrative per delega del direttore generale. Tali funzioni sono svolte da un dirigente del ruolo amministrativo scelto tra il personale delle aziende pubbliche dei servizi sanitari. Nelle aziende pubbliche dei servizi sanitari nelle quali sono presenti più ospedali, essi sono ricompresi in un solo presidio ai fini funzionali ed è previsto il direttore sanitario del presidio, che esercita le funzioni indicate dal comma 2, lettera g), per il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita ampia autonomia funzionale e di spesa all'interno del bilancio dell'azienda pubblica dei servizi sanitari. I piani sanitari regionali devono prevedere la riorganizzazione degli ospedali pubblici in strutture di tipo dipartimentale. La legge regionale deve prevedere per i singoli presidi l'accorpamento funzionale delle diverse aree omogenee, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni mediante l'integrazione delle competenze specialistiche.

9. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'Ospedale Galliera di Genova, nonché gli istituti e gli enti che esercitano l'assistenza ospedaliera, di cui agli articoli 40 e 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ancorchè riconosciuti istituti a carattere scientifico.

10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionati obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati, da reperire entro novanta giorni dalla data di costituzione dell'azienda pubblica dei servizi sanitari o dell'azienda ospedaliera,

per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 6 per cento e non superiore al 12 per cento dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento; in caso di mancata possibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti dalle aziende pubbliche dei servizi sanitari o dalle aziende ospedaliere mediante convenzioni con case di cura o altre istituzioni di ricovero, dandone notizia alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanità. Le convenzioni sono limitate al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche a diretta gestione o convenzionate obbligatoriamente. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di confortevolezza delle stesse, nonché di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medico-chirurgici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, differenziata in relazione ai livelli degli interventi stessi. I relativi tariffari sono stabiliti annualmente, su indicazione della regione o provincia autonoma, dal direttore generale, sentito il consiglio dei sanitari. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

11. Le leggi regionali e delle province autonome, di cui al comma 2, dettano i principi di organizzazione degli ospedali in attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, regolandone anche l'attività didattica e di ricerca e disciplinando il collegamento tra servizi ospedalieri ed extraospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali. In ciascuna regione e provincia autonoma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale o provinciale, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

12. Le aziende pubbliche dei servizi sanitari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali o delle province autonome di cui al comma 2, attivano i servizi di medicina legale e delle assicurazioni sociali, ai quali sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 14, terzo comma, lettera q), e 19, primo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

13. Le disposizioni relative alle presidenze delle commissioni di concorso, di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 11, sono applicabili agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

14. Nei casi di inosservanza da parte della regione o della provincia autonoma dei termini perentori di cui al comma 2 la quota del Fondo sanitario interregionale di parte corrente è trasferita alla regione o alla provincia autonoma in misura uguale alla corrispondente quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita per l'esercizio 1990.

15. Decorsi i termini di cui al comma 14 senza che siano stati adottati da parte della regione o della provincia autonoma i provvedimenti necessari per la costituzione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e delle aziende ospedaliere e la riorganizzazione dei servizi multizonali di prevenzione, decadono tutti gli organi di amministrazione previsti dal decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, e sono sostituiti da commissari straordinari nominati con decreto del Ministro della sanità, fino all'insediamento degli organi previsti dalla presente legge. Con lo stesso decreto il Ministro della sanità procede alla nomina di un commissario unico per il compimento, entro centoventi giorni dalla nomina, degli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge».

**4.0.1.**

AZZARETTI, FERRARA PIETRO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

1. I rapporti tra le università che gestiscono direttamente policlinici universitari, cliniche e istituti universitari di ricovero e cura ed il Servizio sanitario nazionale sono disciplinati da convenzioni stipulate per ciascun policlinico tra le regioni e le province autonome e le università medesime, rappresentate dal rettore che si avvale, per le università statali, dell'organo di gestione del policlinico di cui all'articolo 18 della legge 9 dicembre 1985, n. 705. Le convenzioni sono stipulate, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale e dei piani sanitari regionali, in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza. In caso di mancata stipula delle convenzioni, decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa diffida, le convenzioni sono stipulate dal Ministro della sanità e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le regioni o province autonome e le università interessate.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, regolano, nel rispetto prioritario dell'attività didattica e di ricerca dell'università, l'apporto dell'attività assistenziale dei policlinici universitari al servizio sanitario nazionale nel territorio della regione o provincia autonoma, secondo quanto stabilito dal Piano sanitario regionale e garantiscono agli stessi il finanziamento di tutte le spese sostenute per l'anzidetta attività valutandole secondo gli standard vigenti per analoghe strutture ospedaliere».

**4.0.2**

CONDORELLI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 4-quater.**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici».

**4.0.3**

**IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 4-quinquies.**

1. Il passaggio a domanda del personale medico del Servizio sanitario nazionale dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è garantito unicamente ai medici i cui rapporti di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano cessati in applicazioni delle disposizioni di cui al medesimo comma 4 della citata legge n. 412 del 1991».

**4.0.4**

**IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-sexies.**

1. Al comma 7, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è soppresso il seguente periodo: "Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384"».

**4.0.5**

**AZZARETTI, CONDORELLI, PULLI, GRASSI BERTAZZI, MERIGGI, PERINA, SIGNORELLI, CHESSA**

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

302<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
PAGANI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE REDIGENTE****Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)****Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)****Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)****Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)****Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), (testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri), approvato dalla Camera dei deputati****e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Il senatore SPECCHIA dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 14.

Il senatore FABRIS ritira il proprio emendamento 14.26, dando per illustrati gli altri emendamenti recanti la sua firma.

Il senatore TORNATI ritira gli emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 14, così come il senatore GOLFARI.

Il senatore RUBNER dà per illustrati gli emendamenti a sua firma all'articolo 14, così come i senatori BOATO, NEBBIA, PETRARA e INNAMORATO.

Il presidente PAGANI dà per illustrati gli emendamenti a sua firma all'articolo 14, nonché gli emendamenti dei senatori Casoli, Dell'Osso e Postal, che fa propri. In qualità di facente funzioni di relatore, illustra poi l'emendamento 14.130, integralmente sostitutivo dell'articolo 14 e volto ad attribuire alle regioni funzioni di programmazione venatoria; è poi prevista la possibilità di fruire di ambiti territoriali diversi dal proprio per la cacciagione migratoria e per periodi limitati; la soppressione di diversi commi realizza infine l'intento di snellimento normativo conformemente all'auspicio manifestato da diverse parti.

I senatori TORNATI e GOLFARI esprimono avviso favorevole all'emendamento 14.130 del relatore, mentre il senatore TRIPODI preannuncia l'astensione del Gruppo della Rifondazione comunista; analogo voto sarà espresso dal senatore SPECCHIA, secondo cui non è risolto appieno il rapporto tra competenze statali e regionali.

Il senatore RUBNER giudica positivamente il testo proposto, preannunciando una proposta di coordinamento volta a posporre il comma 9 collocandolo alla fine dell'articolo; il senatore CUTRERA condivide l'avviso favorevole, formulando rilievi sull'esistenza di un regolamento di cui al comma 6, rispetto al quale ravvisa comunque la necessità di un collegamento con la normativa regionale.

Il presidente PAGANI giudica opportuno lo snellimento normativo realizzato dal relatore con l'emendamento 14.130; giudica peraltro illogico da un punto di vista matematico l'indice di densità venatoria minima di cui al comma 2, dichiarando altresì che difettano gli elementi conoscitivi per fissare un indice di densità venatoria massima.

Il senatore BOATO illustra una serie di sub-emendamenti all'emendamento 14.130, dichiarando che la proposta formulata dal relatore non recepisce la posizione del Gruppo Federalista Europeo Ecologista. L'indice di densità venatoria minima rappresenta un concetto giuridicamente e politicamente inaccettabile, essendo preferibile adottare un indice di densità massima. Ritira poi l'emendamento 14.130/2; stigmatizza infine le modificazioni proposte ai termini previsti per gli adempimenti provinciali, tipicamente motivate dalla convinzione che il disegno di legge in esame non sarà approvato entro la fine della legislatura.

Il sottosegretario ANGELINI illustra gli emendamenti 14.130/8, 14.130/7 e 14.130/10; indi, il senatore GIUSTINELLI illustra gli emendamenti 14.8/1, 14.129, 14.128 e 14.122/1: di questi ultimi due presenta anche una formulazione come sub-emendamento dell'emendamento 14.130, allo scopo di salvaguardare la diversità di trattamento necessaria tra regioni aventi superficie e popolazione assai differenti.

Il senatore FIOCCHI difende la dizione di indice di densità venatoria minima, ricordando che esso rappresenta il rapporto matematico tra cacciatori e superficie.

Stante la concomitanza dei lavori in Assemblea, il presidente PAGANI sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 18,55).*

Il relatore BAUSI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14; esprime altresì parere favorevole ai sub-emendamenti 14.130/12, 14.130/11, 14.130/8, 14.130/10 e 14.130/6; esprime parere contrario ai sub-emendamenti 14.130/13, 14.130/1, 14.130/14, 14.130/9, 14.130/15, 14.130/5, 14.130/7, 14.130/3 e 14.130/4.

Posto ai voti, è respinto dalla Commissione l'emendamento 14.91.

Dopo che il sottosegretario ANGELINI ha reiterato il proprio parere contrario all'emendamento 14.130/12, annunciano voto favorevole su di esso i senatori TORNATI, RUBNER e SPECCHIA, mentre si dichiarano contrari i senatori PAGANI, NEBBIA, PIERRI e BOSCO.

Nell'annunciare voto contrario all'emendamento 14.130/12, il senatore BOATO richiede la verifica del numero legale.

Constatata l'assenza del numero legale, il presidente PAGANI sospende la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 20,30).*

Il senatore GIUSTINELLI ritira l'emendamento 14.130/12, pur non condividendo il parere contrario espresso dal Governo: gli ambiti territoriali di caccia, come definiti, rappresentano un concetto giuridico approssimativo, per cui si rischia la concreta inattuazione della legge a causa della sua difficoltà di applicazione sul territorio.

Con il voto contrario annunciato dal senatore BOATO, l'emendamento 14.130/11 è approvato dalla Commissione.

Il senatore BOATO, dopo aver ritirato gli emendamenti 14.130/13 e 14.130/14, annuncia voto favorevole all'emendamento 14.130/1.

Dichiarano voto favorevole all'emendamento 14.130/1 i senatori NEBBIA e CUTRERA, quest'ultimo fa proprio l'emendamento 14.130/14.

Posto ai voti, l'emendamento 14.130/1 è respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole all'emendamento 14.130/14, mentre il relatore BAUSI conferma il parere contrario.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori BOATO, PAGANI e NEBBIA, l'emendamento 14.130/14 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO annuncia voto favorevole all'emendamento 14.130/9, ritirando l'emendamento 14.130/15.

Dopo che il senatore NEBBIA ha annunciato voto favorevole, l'emendamento 14.130/9 è respinto dalla Commissione.

Con il voto favorevole del senatore BOATO l'emendamento 14.130/5, è respinto dalla Commissione.

Con il voto favorevole dei senatori BOATO e TORNATI e con quello contrario del senatore RUBNER, l'emendamento 14.130/8 è approvato dalla Commissione.

Il senatore BOATO annuncia voto favorevole all'emendamento 14.130/7, su cui insiste il sottosegretario ANGELINI.

Il relatore BAUSI invita al contrario a mantenere il comma 12 dell'emendamento 14.130, volto a tutelare diritti acquisiti.

Con il voto contrario del senatore TORNATI, secondo cui il numero degli appostamenti fissi è già disciplinato dall'articolo 5, l'emendamento 14.130/7 è respinto dalla Commissione.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 14.130/3, annunciando voto favorevole agli emendamenti 14.130/10 e 14.130/6.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.130/10 e 14.130/6, di contenuto identico, sono approvati dalla Commissione.

Il senatore BOATO annuncia voto favorevole all'emendamento 14.130/4, giudicando importante mantenere i termini esistenti nel testo della Camera dei deputati per evitare pressioni elettoralistiche nell'imminenza del rinnovo delle amministrazioni regionali.

Con il voto contrario del senatore TORNATI, che sottolinea la possibilità di ingorgo istituzionale nelle attività regionali e provinciali tra il 1994 e il 1995, l'emendamento 14.130/4 è respinto dalla Commissione.

Con il voto contrario annunciato dal senatore BOATO e quello favorevole dei senatori TORNATI e GOLFARI, l'emendamento 14.130 è approvato dalla Commissione nel testo emendato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 14.1, 14.34/1, 14.34, 14.95, 14.36, 14.4, 14.96, 14.38, 14.39, 14.42, 14.2, 14.103, 14.41, 14.43, 14.44, 14.3, 14.45, 14.46, 14.97, 14.5, 14.104, 14.47, 14.48, 14.6, 14.7, 14.8, 14.49, 14.50, 14.110, 14.51, 14.52, 14.119, 14.53, 14.54, 14.9, 14.98, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.10, 14.99, 14.11, 14.100, 14.120, 14.60, 14.12, 14.105, 14.62, 14.13, 14.117, 14.14, 14.101, 14.15, 14.102, 14.65, 14.16, 14.17, 14.92, 14.66, 14.18, 14.93, 14.19, 14.67, 14.20, 14.94, 14.68, 14.21, 14.22, 14.69, 14.23, 14.108, 14.109, 14.24, 14.71, 14.25, 14.121, 14.27, 14.28, 14.72, 14.29, 14.73, 14.30, 14.106, 14.74, 14.75, 14.76, 14.107, 14.78, 14.31, 14.118, 14.79, 14.80, 14.32, 14.111, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.86, 14.88, 14.85, 14.33, 14.89 e 14.90.

Il senatore BOATO illustra gli emendamenti 17.1 e 17.2, esprimendo altresì avviso contrario all'emendamento 17.14: esso introduce un'indebita sfera di discrezionalità, di fatto derogatoria rispetto alla tipicità dell'autorizzazione personale al titolare di allevamento a scopo di ripopolazione.

Il relatore BAUSI illustra gli emendamenti 17.13 e 17.14: quest'ultimo risponde ad un criterio fondamentale di valorizzazione dell'azienda agricola, nel prevedere l'indicazione di altre persone autorizzate al prelievo venatorio, visto che comunque si tratta di persone nominativamente indicate ed è salvaguardata la legislazione sulle armi.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 17.3, 17.5, 17.6, 17.8, 17.9 e 17.10.

Il senatore TORNATI ritira gli emendamenti 17.4, 17.7, e 17.11 presentando ed illustrando altresì l'emendamento 17.14/1.

Il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 17.12, proponendo l'emendamento 17.14/2.

Dopo che il senatore CUTRERA ha espresso preferenza per il mantenimento del testo della Camera dei deputati, il relatore BAUSI esprime parere contrario agli emendamenti formulati, ritirando l'emendamento 17.13.

Il sottosegretario ANGELINI si uniforma al parere del relatore, ma invita anche a riformulare l'emendamento 17.14; ad un rilievo del senatore FIOCCHI il rappresentante del Governo replica poi che la legislazione regionale dovrebbe disciplinare la materia della tenuta dei cani da caccia.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori GOLFARI, TORNATI, BAUSI e PAGANI, il relatore ritira l'emendamento 17.14.

Il senatore GOLFARI fa proprio l'emendamento 17.14 e lo riformula in un nuovo testo, che recepisce alcuni suggerimenti emersi dal dibattito.

Con il voto favorevole del senatore BOATO è respinto l'emendamento 17.1.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 17.3, 17.5, 17.6 e 17.8.

Con il voto favorevole del senatore BOATO, che ritiene non congruo prevedere una mera comunicazione dell'impresa agricola, è respinto l'emendamento 17.2.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 17.9 e 17.10.

Il relatore BAUSI esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 17.14, mentre il sottosegretario ANGELINI si rimette alla Commissione.

Sull'emendamento 17.14 nuovo testo annunciano voto favorevole i senatori GOLFARI e SPECCHIA, mentre si dichiarano contrari i senatori BOATO, CUTRERA e TORNATI.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 17.14 nuovo testo, con il voto contrario del senatore BOATO è approvato l'articolo 17 nel testo emendato.

Il senatore SPECCHIA illustra i propri emendamenti all'articolo 18; analogamente, il presidente PAGANI illustra i propri emendamenti all'articolo 18 nonchè quelli dei senatori Casoli, Mancina, Petrarà, Innamorato, Nespolo, Cutrera e Dell'Osso che fa propri.

Il senatore TORNATI dà per illustrati i propri emendamenti, presentando altresì i subemendamenti 18.95/1 e 18.95/2.

Il senatore DUJANY illustra i propri emendamenti all'articolo 18, così come il senatore RUBNER che ravvisa un grave problema nella proliferazione della faina in Alto Adige, laddove si spinge fino alle periferie dei centri abitati.

Dopo che i senatori GOLFARI, FABRIS e TRIPODI, hanno illustrato i propri emendamenti all'articolo 18, il senatore BOSCO illustra gli emendamenti 18.89, 18.90 e 18.91, rilevando, in particolare, come il fringuello non corra di un pericolo di rarefazione, tant'è vero che è individuato come specie cacciabile negli elenchi della Convenzione di Berna, successiva alle direttive comunitarie di diverso orientamento.

Il senatore BOATO illustra i propri emendamenti all'articolo 18, nonché quelli del senatore Nebbia cui aggiunge firma: oltre alla scontata necessità di tutelare la marmotta, non ci si può esimere dal riscontrare un grave pericolo per la tutela del fringuello, di cui taluni senatori propongono l'inserimento tra le specie cacciabili; lo stesso meccanismo di deroghe proposto dal relatore costituisce un attentato alla tipicità e vincolatività del calendario venatorio.

Su proposta del senatore BOSCO, il presidente PAGANI sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 22,25, riprende alle ore 23).*

Il presidente PAGANI propone che il seguito della discussione congiunta sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 23,05.*

## EMENDAMENTI

**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854)** (testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

### Art. 14.

*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

«Art. 14. - (Gestione programmata della caccia). - 1. Le province, provvedono con interventi specifici, alla pianificazione del territorio ed alla programmazione della caccia.

2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome interessate sono fatte salve, indipendentemente dalla loro estensione, le suddivisioni del territorio agro silvo-pastorale in ambiti subprovinciali già esistenti nella zona faunistica delle Alpi.

3. Negli ambiti territoriali di caccia i comitati tecnici venatori promuovono ed organizzano attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della

pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

4. Gli stessi comitati tecnici venatori provvedono, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi».

**14.91** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*All'emendamento 14.130, al comma 1, dopo le parole: «in ambiti territoriali di caccia», aggiungere le seguenti: «di norma».*

**14.130/12** GIUSTINELLI

*All'emendamento 14.130, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Peraltro le Regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

**14.130/11** GIUSTINELLI, TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

*All'emendamento 14.130, sopprimere il comma 2.*

**14.130/13** BOATO

*All'emendamento 14.130, al comma 2, sostituire la parola: «minima», con l'altra: «massima».*

**14.130/1** BOATO

*All'emendamento 14.130, al comma 2, dopo la parola: «minima», aggiungere le altre: «e massima».*

**14.130/14** BOATO

*All'emendamento 14.130, sopprimere il comma 4.*

**14.130/2** BOATO

*All'emendamento 14.130, al comma 4, sopprimere le parole da: «e può avere accesso», fino alla fine.*

**14.130/9** BOATO

*All'emendamento 14.130, al comma 6, dopo la parola: «inferiori», aggiungere le altre: «o superiori».*

**14.130/15**

BOATO

*All'emendamento 14.130, al comma 8, sopprimere le parole da: «ed inoltre», fino alla fine.*

**14.130/5**

BOATO

*All'emendamento 14.130, al comma 9, dopo le parole: «n. 86», aggiungere le altre: «e nel rispetto dei principi della presente legge».*

**14.130/8**

IL GOVERNO

*All'emendamento 14.130, è soppresso il terzo periodo del comma 12.*

**14.130/7**

IL GOVERNO

*All'emendamento 14.130, sopprimere il comma 13.*

**14.130/3**

BOATO

*All'emendamento 14.130, al comma 13, sopprimere la parola: «stabile».*

**14.130/10**

IL GOVERNO

*All'emendamento 14.130, al comma 13, sopprimere la parola: «stabile».*

**14.130/6**

BOATO

*All'emendamento 14.130, al comma 16, sostituire le parole: «1995-1996», con le altre: «1994-1995».*

**14.130/4**

BOATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Gestione programmata della caccia*). - 1. Le Regioni, con apposite norme, sentito le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

4. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

5. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 2 e 3. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

7. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

8. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

9. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti dalla data di entrata in vigore della presente legge per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di 90 giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

**14.130**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

**14.122/1**

GIUSTINELLI, TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Regioni, sulla base di apposite norme regionali, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, provinciali o interprovinciali e, comunque, non comprendenti l'intera regione, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali».

**14.122**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-forestale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in ambiti territoriali di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali tabellati».

**14.1**

CASOLI

*All'emendamento 14.34, aggiungere, dopo le parole: «associazioni venatorie», le seguenti: « , tenuto conto della vocazione faunistica».*

**14.34/1** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-forestale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in ambiti territoriali di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali tabellati».

**14.34** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, sostituire «province» con «regioni», e sopprimere «sulla base di apposite norme regionali, e».*

**14.35** TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 1, dopo la parola: «agricole», aggiungere le altre: «e le associazioni venatorie».*

**14.95** PAGANI Maurizio

*Al comma 1, dopo le parole: «in ambiti territoriali di caccia,» aggiungere le parole: «di norma».*

**14.128** GIUSTINELLI

*Al comma 1 sopprimere le parole: « , di dimensioni subprovinciali».*

**14.36** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso di regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono essere individuati ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

**14.129** GIUSTINELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, con esclusione di quelli che svolgono l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale».

**14.37**

GOLFARI, FABRIS

*Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia».*

**14.4**

RUBNER

*Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia».*

**14.96**

PAGANI Maurizio

*Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» con le seguenti: «La regione».*

**14.38**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» con le seguenti: «La regione».*

**14.39**

BEORCHIA, FABRIS

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» aggiungere le seguenti: «sentite con le regioni».*

**14.40**

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «quinquennale» con l'altra: «quadriennale».*

**14.42** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».*

**14.2** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 2, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».*

**14.103** NEBBIA

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso».*

**14.41** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 2, in fine, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».*

**14.43** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 2, in fine, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».*

**14.44** BEORCHIA, FABRIS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, è stabilito l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali».

**14.3** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono».*

**14.45** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono».*

**14.46** BEORCHIA, FABRIS

*Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono».*

**14.97** PAGANI Maurizio

*Al comma 3, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».*

**14.5** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 3, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».*

**14.104** NEBBIA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso».*

**14.47** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il territorio regionale», con le seguenti: «il territorio provinciale».*

**14.48** BEORCHIA, FABRIS

*Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:*

«4. Nel rispetto di quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, le regioni, al fine di determinare un prelievo controllato e determinato, provvedono a regolamentare, nella forma che ritengono più rispondente alle

necessità, la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali. L'afflusso dei cacciatori non residenti, per quanto concerne sia il numero che i periodi, è altresì stabilito con precise modalità di accesso dalle stesse regioni, sentite le provincie».

**14.6**

DELL'OSSO

*Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:*

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

**14.7**

RUBNER

*All'emendamento 14.8, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Nel caso di regioni il cui territorio non è bagnato dal mare, possono essere altresì definite intese tra provincie confinanti al fine di individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più provincie contigue».

**14.8/1**

GIUSTINELLI

*Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:*

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

**14.8**

FONTANA Elio, ALIVERTI, VETTORI, FABRIS

*Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:*

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

**14.49**

PETRARA

*Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:*

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

**14.50** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:*

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

**14.110** INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 4, le parole: «possono subordinare», sono sostituite dalla seguente: «subordinano».*

**14.51** BEORCHIA, FABRIS

*Al comma 4, sostituire le parole: «ai comprensori alpini», con le parole: «alla zona faunistica delle Alpi».*

**14.52** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome».*

**14.119** POSTAL, VETTORI, ROBOL

*Al comma 4, sostituire le parole da: «al superamento», fino fino a: «adottati», con le seguenti: «alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento sulle disposizioni particolari vigenti nella regione e sui criteri di gestione adottati».*

**14.53** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4- bis. Le regioni e le province autonome interessate organizzano, annualmente, i corsi di cui al comma 4».

**14.54** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:*

«5. Al fine di realizzare le condizioni operative per determinare un prelievo venatorio misurato e controllato su tutto il territorio nazionale le regioni regolamentano la mobilità dei cacciatori sulla base delle linee di indirizzo contenute in apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detto regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, regolamentando inoltre l'afflusso di cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

**14.55** GOLFARI, FABRIS

*Sopprimere il comma 5.*

**14.9** CASOLI

*Sopprimere il comma 5.*

**14.98** PAGANI Maurizio

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro il 30 novembre 1992», con le altre: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**14.56** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «i cacciatori», inserire le seguenti: «che desiderano aderire alle zone di caccia programmata».*

**14.57** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 1992» con le altre: «entro il 31 dicembre successivo».*

**14.58** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste» con le altre: «alla regione».*

**14.59** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 6.*

**14.10** CASOLI

*Sopprimere il comma 6.*

**14.99** PAGANI Maurizio

*Sopprimere il comma 7.*

**14.11** CASOLI

*Sopprimere il comma 7.*

**14.100** PAGANI Maurizio

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e alle province».*

**14.120** POSTAL, VETTORI, ROBOL

*Al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e» con le seguenti: «la regione comunica».*

**14.60** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e» con le seguenti: «la regione comunica».*

**14.61** TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità minima» con le seguenti: «indici di densità massima».*

**14.12** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-  
GNO, POLLICE

*Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità minima» con le seguenti: «indici di densità massima».*

**14.105** NEBBIA

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste».*

**14.62** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità venatoria inferiori» con le seguenti: «indici di densità venatoria superiori».*

**14.13** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-  
GNO, POLLICE

*Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità venatoria inferiori» con le seguenti: «indici di densità venatoria superiori».*

**14.117** NEBBIA

*Sopprimere il comma 8.*

**14.14** CASOLI

*Sopprimere il comma 8.*

**14.101** PAGANI Maurizio

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Hanno diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini i cacciatori che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui alla presente legge e che abbiano presentato domanda alla provincia in cui sono compresi gli ambiti o i comprensori nei quali il cacciatore intenda esercitare l'attività venatoria. Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di densità venatoria stabilito dal regolamento regionale di prima attuazione, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo le priorità stabilite dal regolamento regionale di prima applicazione».

**14.127**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 9.*

**14.15**

CASOLI

*Sopprimere il comma 9.*

**14.102**

PAGANI Maurizio

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori compresi in una diversa regione sulla base di apposite norme regionali».

**14.123**

IL RELATORE

*Al comma 9, nell'alinea, dopo la parola: «accolte» aggiungere le seguenti: «da ogni provincia».*

**14.63**

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 9, nell'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di cui al comma 7, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo priorità, comprovate mediante apposita certificazione e stabilite dal regolamento regionale di prima applicazione».*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere da a) ad f).*

**14.64**

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 9, lettera d) dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «autonomo ovvero».*

**14.65** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 10.*

**14.16** CASOLI

*Sopprimere il comma 10.*

**14.17** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Sopprimere il comma 10.*

**14.92** PAGANI Maurizio

*Al comma 10, sostituire le parole: «in un ambito territoriale» con le altre: «in non meno di due ambiti territoriali».*

**14.66** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 11.*

**14.18** CASOLI

*Sopprimere il comma 11.*

**14.93** PAGANI Maurizio

*Al comma 11, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta».*

**14.19** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 11, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta».*

**14.67** NEBBIA

*Sopprimere il comma 12.*

**14.20**

CASOLI

*Sopprimere il comma 12.*

**14.94**

PAGANI Maurizio

*Al comma 12, premettere le parole: «Su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».*

**14.68**

NEBBIA

*Al comma 12, dopo le parole: «con delibera motivata» aggiungere le seguenti: «e su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».*

**14.21**

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 12, dopo le parole: «purchè si siano accertate,» sopprimere le parole: «anche».*

**14.22**

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 12, dopo le parole: «purchè si siano accertate,» sopprimere le parole: «anche».*

**14.69**

NEBBIA

*Sopprimere il comma 13.*

**14.23**

CASOLI

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Le regioni, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso».

**14.70**

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Le regioni, con apposita regolamentazione assicurano l'esercizio venatorio alle specie migratorie nell'ambito regionale e la facoltà di scegliere uno o più ambiti territoriali di caccia alle specie stanziali in rapporto all'indice di densità venatoria stabilito dalle Regioni stesse secondo il disposto del comma 3 del presente articolo».

**14.108**

PAGANI Maurizio

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Le Regioni, inoltre, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero di cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso».

**14.124**

IL RELATORE

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Le Regioni regolamentano altresì, anche in accordo tra loro, l'afflusso dei cacciatori di altre Regioni fornendone il numero e le modalità di accesso nei loro ambiti territoriali di fascia».

**14.109**

PAGANI Maurizio

*Sopprimere il comma 14.*

**14.24**

CASOLI

*Al comma 14, aggiungere in fine: «e, per la fauna migratoria cacciabile che interessa il territorio in periodi diversi da quelli regolamentali, possono stabilire prelievi controllati e selettivi in aderenza alle norme di cui alla direttiva 79/409/CEE».*

**14.71**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 15.*

**14.25**

CASOLI

*Sopprimere il comma 15.*

**14.121**

POSTAL, VETTORI, ROBOL

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza».

**14.26**

BEORCHIA, FABRIS

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. La gestione degli ambiti di cui al comma 15 ed il diritto di accesso ai medesimi sono disciplinati dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome, in base alle competenze previste dalla Costituzione e dai rispettivi statuti».

**14.27**

RUBNER

*Sopprimere il comma 16.*

**14.28**

CASOLI

*Al comma 16, sostituire le parole: «nazionali riconosciute» con le altre: «operanti a livello nazionale».*

**14.72**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 17.*

**14.29**

CASOLI

*Al comma 17, nell'alea, dopo le parole: «fondi rustici» aggiungere le seguenti: «e alle associazioni venatorie operanti negli ambiti di competenza».*

**14.73**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 18.*

**14.30**

CASOLI

*Sopprimere il comma 18.*

**14.106**

FONTANA Elio, FABRIS

*Sopprimere il comma 18.*

**14.74**

NEBBIA

*Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: «è necessario il consenso» con le altre: «è corrisposta una indennità in favore».*

**14.75**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 19.*

**14.76**

NEBBIA

*Sopprimere il comma 19.*

**14.107**

FONTANA Elio, FABRIS

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca stabile modifica di sito, nel qual caso è richiesto il consenso del proprietario e del conduttore del fondo, lago o stagno privato».

**14.77**

GOLFARI, FABRIS

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante».

**14.78**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca stabile modifica di sito nel qual caso, ferme restando le norme di cui all'articolo 5 sull'appostamen-

to fisso è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato».

**14.125**

IL RELATORE

*Al comma 19, dopo le parole: «si produca» aggiungere la seguente: «stabile».*

**14.31**

FONTANA Elio, FONTANA Walter, VETTORI,  
FABRIS

*Al comma 19, dopo le parole: «si produca» aggiungere la seguente: «stabile».*

**14.118**

INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 19, dopo la parola: «produca» aggiungere la seguente: «consistente».*

**14.79**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in maniera duratura o stabile».*

**14.80**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 19, dopo la parola: «sito» aggiungere le seguenti: «, nel qual caso è necessario il consenso di cui al comma 18».*

**14.32**

CITARISTI, ALIVERTI, FABRIS

*Al comma 19, dopo la parola: «sito» aggiungere le seguenti: «, nel qual caso è necessario il consenso di cui al comma 18».*

**14.111**

INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «Durante l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato danneggiare le colture arboree sia agricole che forestali e le altre colture destinate alla produzione agricola».*

**14.81**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. I fruitori degli appostamenti temporanei sono tenuti, al termine dell'attività venatoria, alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate».

**14.82** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 20, con il seguente:*

«20. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede all'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni provocati alle produzioni agricole dall'uomo o dai suoi».

**14.83** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 20, sostituire le parole: «l'organo», con le altre: «l'ente o le organizzazioni», e la parola: «provvede» con l'altra: «provvedono».*

**14.84** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di 90 giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

**14.126** IL RELATORE

*Al comma 21, dopo la parola: «termine», aggiungere le altre: «comunque non superiore ad un anno».*

**14.86** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 21, sostituire le parole: «un congruo termine», con le seguenti: «novanta giorni».*

**14.87** TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 21, dopo le parole: «termine», aggiungere le seguenti: «non inferiore a 60 giorni».*

**14.88** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 21, sostituire la parola: «congruo», con la seguente: «preciso».*

**14.85** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 22 con il seguente:*

«22. A partire dalla stagione venatoria 1994-1995 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito; nel rimanente 50 per cento del territorio la caccia è libera».

**14.33** CASOLI

*Al comma 22, sostituire: «1994/1995», con le seguenti: «successiva ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**14.89** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 22, dopo la parola: «programmata», aggiungere le seguenti: «quelle riservate al libero esercizio della caccia nella misura del 50 per cento del territorio agrosilvo-pastorale delle province».*

**14.90** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

## Art. 17.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni autorizzano, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dopo aver valutato l'idoneità delle strutture per ogni singola specie che si intende allevare, in conformità alle convenzioni internazionali, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale».

**17.1** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni autorizzano e regolamentano l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale ed ornamentale».

**17.3** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1 sostituire la parola: «regioni» con la seguente: «province».*

**17.4** TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le parole: «sentite le province».*

**17.5** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni provvedono ad emanare un regolamento che disciplini le attività di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**17.6** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 2.*

**17.13** I RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le province, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì disposizioni per gli allevamenti dei cani da caccia».

**17.7** TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le regioni provvedono ad emanare un regolamento che disciplini l'attività di cui al comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**17.8** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 3.*

**17.2** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Se gli allevamenti di cui al comma 1 sono esercitati da titolari di impresa agricola, questi sono tenuti a darne comunicazione alla competente autorità provinciale, nel rispetto delle norme regionali».

**17.9** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «impresa agricola», aggiungere le parole: «o da una cooperativa agricola».*

**17.10** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 3 sostituire la parola: «regionali» con la seguente: «stabilite».*

**17.11** TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

*All'emendamento 17.14, sopprimere le parole: «ed a persone nominativamente indicate».*

**17.14/1** TORNATI

*All'emendamento 17.14, sostituire le parole: «nel rispetto della legislazione sulle armi» con le seguenti: «nel rispetto delle norme della presente legge».*

**17.14/2** GOLFARI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola consortile o cooperativa, è consentito al titolare e a persone nominativamente indicate, nel rispetto della legislazione sulle armi, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con mezzi di cui all'articolo 13».

**17.14** IL RELATORE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le Regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con mezzi di cui all'articolo 13».

**17.14** (nuovo testo)

GOLFARI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola consortile o cooperativa, è consentito al titolare e a persone nominativamente indicate, nel rispetto della legislazione sulle armi, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con mezzi di cui all'articolo 13».

**17.12**

GOLFARI, FABRIS

## **Art. 18.**

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

«Art. 18. - (*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria*). - 1. Le regioni, nel rispetto degli accordi internazionali e delle direttive della CEE, tenuto conto del silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, del divieto di caccia nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, e delle possibilità di deroga concesse agli Stati aderenti emanano propri calendari venatori nel rispetto della tutela della fauna selvatica e degli usi e consuetudini locali, inserendoli nelle proprie leggi regionali.

2. Le regioni, componenti grandi aree omogenee, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di caccia.

3. Le regioni di cui sopra nelle proprie normative tengono conto della possibilità per ogni cacciatore di esercitare l'attività venatoria in tre ambiti di caccia di livello minimo provinciale di cui uno, quello di residenza. Determinano altresì la partecipazione economica dei cacciatori fruanti il permesso di caccia negli ambiti aggiuntivi sopra previsti».

4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

5. Non è consentita la posta alla beccaccià nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».

**18.68**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti a tutte le specie consentite dalle direttive comunitarie, recepite integralmente con la presente legge nei tempi e nei modi da esse previsti».

18.21

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18. - (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria). - 1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*);

b) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); passera mattugia (*Passer montanus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); chiurlo (*Numenius arquatus*) pittima reale (*limosa limosa*); pettegola (*Tringa totanus*); combattente (*philomachus pugnax*); cesena (*Turdus pilaris*);

c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero (*Passer italiae*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); moretta (*Aythya filigula*); beccaccino (*Cappella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

1) mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Carvus elaphus hippelapus*); daino (*Dama Dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

2) uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus cochicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); colino della Virginia;

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*);

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: allodola (*Alauda Arvensis*); tordo bottaccio (*Turdus philomelus*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloelus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia

(*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

3. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto dei precedenti commi e con l'indicazione massima dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, e dal 15 febbraio al 10 marzo.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino».

**18.1**

**MANCIA**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoidicati:

a) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*);

b) specie cacciabili dal 18 agosto al 28 febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); passera mattugia (*Passer montanus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); chiurlo (*Numenius arquatus*); pittima reale (*limosa limosa*); pettegola (*Tringa totanus*); combattente (*philomacus pugnax*); cesena (*Turdus pilaris*);

c) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero (*Passer italiae*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penepole*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); moretta (*Aythya filigula*); beccaccino (*Cappella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

1) mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Carvus elaphus hippelapus*); daino (*Dama Dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

2) uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus cochicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); colino della Virginia (*Colinus virginianum*);

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*);

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: allodola (*Alauda Arvensis*); tordo bottaccio (*Turdus philomelus*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus Scrofa*)».

18.2

CASOLI

*Al comma 1, prima delle parole: «ai fini dell'esercizio» premettere le parole: «ad eccezione della caccia di selezione, la cui regolamentazione è demandata alle regioni».*

18.72

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera a), dopo: «specie cacciabili» sostituire: «dalla terza domenica di settembre» con «dal 18 agosto».*

18.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «1° gennaio».*

18.50

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «passero (*Passer italiae*); passera muttugia (*Passer montanus*)».

**18.23** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «starna (*Perdix perdix*)» e «pernice sarda (*Alectoris barbara*)».

**18.24** NEBBIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pernice sarda (*Alectoris barbara*)» aggiungere le parole: «Chiurli (*Numenius arquatus et phacopus*)»; al termine aggiungere le parole: «Minilepre (*Silvilago flori-damus*)».

**18.73** PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*)» aggiungere le seguenti: «tordella (*turdus viscivorus*), merla del collare (*turdus torquatus*), fringuello (*fringilla coeleps*), peppola (*fringilla montifringilla*)».

**18.79** FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 1, lettera b), dopo: «specie cacciabili» sostituire «dalla terza domenica di settembre» con «dal 18 agosto».

**18.25** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio» con le altre: «10 marzo».

**18.26** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 gennaio» con le altre: «31 dicembre».

**18.96** BOATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «(*Turdus iliacus*)», aggiungere le seguenti: «tordella (*Turdus viscivorus*)».

18.27

GOLFARI, FABRIS

Al comma 1, lettera b), sostituire: «pettegola (*Tringa Totanus*)» con «Fringuello (*Fringilla coeleps*) e peppola (*Fringilla montifringilla*)».

18.89

BOSCO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «combattente (*Philomachus pugnax*)» e «pittima reale (*Limosa limosa*)».

18.28

NEBBIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere: «corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*)».

18.29

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (*Anser fabilis*); oca lombardella; oca selvatica (*Anser anser*)».

18.4

FONTANA Elío, ALIVERTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (*Anser fabilis*); oca lombardella; oca selvatica (*Anser anser*)».

18.77

PAGANI Maurizio

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (*Anser fabilis*); oca lombardella; oca selvatica (*Anser anser*)».

18.30

PETRARA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (*Anser fabilis*); oca lombardella; oca selvatica (*Anser anser*)».

18.31

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca lombardella; oca selvatica (Anser anser);».*

**18.82**

INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oca granaiola (Anser fabilis); oca selvatica (Anser anser);».*

**18.32**

GOLFARI, FABRIS

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «faina (Martes foina);».*

**18.3**

RUBNER

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «faina (Martes foina);».*

**18.88**

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cinghiale (Sus scrofa);».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera d) del medesimo comma.*

**18.76**

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cinghiale (Sus scrofa);».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera d) del medesimo comma.*

**18.33**

BEORCHIA, FABRIS

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «piviere (Charadrius apricanus); fringuello (Fringilla coeleps); peppola (Fringilla montifringilla);».*

**18.51**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c), ed aggiungere dopo il comma 1, il seguente:*

«1-bis. Le regioni stabiliscono i periodi in cui è consentito abbattere esemplari delle seguenti specie: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), francolino di monte (*Bonasa bonasia*), coturnice (*Alectoris graeca*), camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), marmotta (*Marmota marmota*), muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (*Lepus timidus*).

**18.80**

FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre».*

**18.34**

BEORCHIA, FABRIS

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre».*

**18.35**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «specie cacciabili» sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre».*

**18.74**

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1° ottobre» con le parole: «15 settembre».*

**18.36**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 novembre» con le parole: «1° dicembre».*

**18.37**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), francolino di monte*

(*Bonasa bonasia*), coturnice (*Alectoris graeca*)» e «marmotta (*Marmota marmota*)».

18.38

NEBBIA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.93

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.5

NESPOLO, LOTTI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.90

BOSCO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.85

PAGANI Maurizio

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.86

CUTRERA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.39

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.99

BOATO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.69

TRIPODI, SERRI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tasso (Meles meles);».*

18.6

RUBNER

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cedrone (Tetrao urogallus); stambecco (Capra ibex);».*

18.40

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «cedrone (Tetrao urogallus); stambecco (Capra ibex);».*

18.41

BEORCHIA, FABRIS

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 15 ottobre: marmotta (Marmota marmota);».*

*Conseguentemente sopprimere al comma 1, lettera b), le parole: «marmotta (Marmota marmota);».*

18.7

DUJANY

*Sopprimere la lettera d) del comma 1 e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in deroga ai calendari previsti dal presente articolo regolamentano la caccia di selezione agli ungulati ed all'avifauna alpina ed appenninica secondo le indicazioni dell'I.N.F.S. di cui all'articolo 7».*

18.75

PAGANI Maurizio

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano regolamentano la caccia di selezione agli ungulati ed all'avifauna alpina*

ed appenninica secondo le indicazioni dell'I.N.F.S. di cui all'articolo 7, anche in deroga ai calendari di cui al comma 1».

**18.42**

**BEORCHIA, FABRIS**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ove gli abbattimenti siano consentiti unicamente sulla base di specifici piani di abbattimento selettivo secondo la tradizione, potranno essere modificate dalle regioni e dalle province autonome in zona Alpi le date di inizio e di chiusura dell'attività venatoria alle seguenti specie:

- a) cervo;
- b) capriolo;
- c) camoscio alpino;
- d) muflone;
- e) daino;
- f) marmotta».

**18.8**

**RUBNER**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2».

**18.9**

**CASOLI**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le regioni consentono, per salvaguardare le tradizioni locali, su richiesta delle singole province, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione ed altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli anche non comprese nell'elenco delle specie cacciabili. La deroga di cui al presente comma non è applicabile per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2».

**18.43**

**SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), possono anticipare l'apertura della caccia per la quaglia, la tortora e il merlo al 1° settembre».

**18.91**

**Bosco**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, recepisce i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì disporre variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

**18.44**

**GOLFARI, FABBRIS**

*Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».*

**18.10**

**BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE**

*Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».*

**18.45**

**NEBBIA**

*Al comma 2, sostituire le parole: «può altresì disporre» con la seguente: «dispone».*

**18.70**

**TRIPODI, SERRI**

*Al comma 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».*

**18.11**

**BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE**

*Al comma 2, in fine, sòpprimere le seguenti parole: «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».*

**18.46**

NEBBIA

*Al comma 3, dopo la parola: «regioni» sostituire la parola: «sentito» con le parole: «sentite le province e».*

**18.47**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «da abbattere» aggiungere le parole: «specie per specie».*

**18.48**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la parola: «quattro».*

**18.49**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «possono consentire» con la parola: «consentiranno».*

**18.52**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni che adottino le giornate fisse di caccia o che comunque aumentino le giornate settimanali di sospensione dell'esercizio venatorio oltre le due previste, possono distribuire liberamente i giorni di silenzio venatorio nell'arco della settimana».*

**18.71**

TRIPODI, SERRI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni allo scopo di assicurare condizioni ottimali per la riproduzione della fauna di ripopolamento possono predisporre ed attuare, successivamente ai periodi di attività venatoria, piani di bonifica ambientale e di prelievo faunistico selettivo, avvalendosi del personale delle amministrazioni provinciali e della collaborazione volontaria organizzata delle associazioni venatorie operanti nel territorio».*

**18.53**

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

*Sopprimere il comma 5.*

**18.12** BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Sopprimere il comma 5.*

**18.54** NEBBIA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 4, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, e dal 15 febbraio al 10 marzo».

**18.13** CASOLI

*Al comma 5, dopo la parola: «possono» aggiungere le altre: «nell'ambito di ogni provincia».*

**18.55** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

*Al comma 5, sostituire le parole: «l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria» con le altre: «l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria».*

**18.81** FONTANA Elio, FABRIS

*Al comma 5 sopprimere: «da appostamento».*

**18.56** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

*Al comma 5, dopo le parole: «30 novembre» aggiungere le altre: «e dal 1° febbraio al 10 marzo».*

**18.57** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

*Al comma 5, aggiungere in fine le parole: «autorizzando fino quattro giornate settimanali».*

**18.58** SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI.

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

**18.14** DELL'OSSO

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

**18.15** FONTANA Elio, FONTANA Walter, CITARISTI

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

**18.83** INNAMORATO, PIERRI

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

**18.87** PETRARA

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, le regioni hanno la facoltà di anticipare o posticipare rispettivamente l'apertura o la chiusura della caccia per un limitato numero di specie migratrici».*

**18.59** SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

**18.16**

CASOLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

**18.84**

INNAMORATO, PIERRI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

**18.78**

PAGANI Maurizio

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

**18.62**

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

**18.19**

FONTANA Elio, FONTANA Walter, ALIVERTI, CITARISTI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

**18.63**

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,  
NESPOLO, SCARDAONI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

**18.64**

PETRARA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

**18.60**

GOLFARI, FABRIS

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto».

**18.94**

IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» con le seguenti: «da un'ora dopo il sorgere del sole».*

**18.17**

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

*Al comma 6, sostituire le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» con le seguenti: «da un'ora dopo il sorgere del sole».*

**18.61**

NEBBIA

*Al comma 6, sostituire le parole: «prima del tramonto» con le seguenti: «dopo il tramonto, con esclusione della caccia di selezione».*

**18.18**

RUBNER

*Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, con esclusione della caccia di selezione».*

**18.65**

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto».*

**18.92**

RUBNER

*Al comma 7, dopo la parola: «appostamento» aggiungere le altre: «di qualsiasi tipo e».*

**18.66**

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

*All'emendamento 18.95, comma 7-bis, sostituire le parole: «del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio» con le seguenti: «del 1° settembre».*

**18.95/1**

TORNATI

*All'emendamento 18.95, sopprimere il comma 7-ter.*

**18.95/2**

TORNATI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, e comunque non prima del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio, le regioni sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica possono autorizzare la caccia a determinate specie, a condizione che siano stati predisposti adeguati piani faunistico-venatori in relazione alla caccia di specializzazione e siano stati programmati i relativi prelievi nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza nonché di nidificazione e di riproduzione.*

*7-ter. Le regioni dettano norme per la caccia di specializzazione, che consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente legge e nel rispetto delle varie forme di caccia di cui al comma 5».*

**18.95**

IL RELATORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-ter. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono introdurre la caccia selettiva a determinate specie di fauna selvatica, regolamentando appositamente la materia anche in deroga ai limiti del presente articolo».*

**18.20**

BEORCHIA, FABRIS

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono introdurre la caccia selettiva a determinate specie di fauna selvatica, regolamentando appositamente la materia anche in deroga ai limiti del presente articolo».

**18.21**

RUBNER

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 gennaio, comunque non prima del 18 agosto e non dopo il 28 febbraio, le regioni possono autorizzare la caccia a determinate specie consentita solo per i cacciatori residenti, a condizione che siano stati predisposti i piani faunistici-venatori di cui all'articolo 10 e siano stati programmati i relativi prelievi nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza nonché di nidificazione e di riproduzione».

**18.67**

GOLFARI, FABRIS

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Nel periodo antecedente la terza domenica di settembre e successivo al 31 dicembre, comunque non prima del 1 settembre e non dopo il 31 gennaio, le regioni possono alternativamente consentire la caccia nella prima decade di settembre oppure nel mese di gennaio. Nella prima decade di settembre e nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita a determinate specie stabilite dalle regioni, previo parere dell'INBS fra quelle inserite nel calendario venatorio solo per i cacciatori residenti. Nella prima decade di settembre può essere consentita la caccia solo da appostamento fisso».

**18.97**

BOATO

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

«7-ter. Le regioni e le province possono posticipare anche su parte del territorio l'inizio della stagione venatoria oltre la terza domenica di settembre, quando viene richiesto dai comitati di gestione degli AIC».

**18.98**

BOATO

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

«7-ter. Le regioni o le province possono posticipare l'apertura della stagione venatoria o anticiparne la chiusura anche in parte del territorio per esigenze connesse alla tutela della fauna selvatica delle culture agricole».

**18.100**

**BOATO**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

*Presidenza del Vice Presidente*  
PIREDDA

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica» (A.S. n. 3150)**

(Esame e conclusione)

Il Presidente PIREDDA, relatore, illustra il provvedimento in esame ricordando che si tratta del decreto-legge emanato dal Governo in accompagnamento alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1992-1994 e inteso a fornire parte delle risorse già considerate nell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione per il 1992. Il provvedimento prevede come è noto la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e la successiva dismissione di parte delle quote del capitale azionario e di taluni beni di proprietà dello Stato. Una specifica disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge esclude che le trasformazioni e le dismissioni previste da questo provvedimento possano o debbano applicarsi agli enti finanziari costituiti dalle regioni e, più in generale, agli enti cui le regioni partecipino con una quota rilevante del capitale azionario: non essendo previsto che la quota di esclusione debba essere la maggioranza del capitale azionario, deve ritenersi sufficiente la quota di maggioranza. Il relatore conclude proponendo di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, eventualmente aggiungendo qualche considerazione critica su quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, sulla possibilità di far ricorso a procedure d'urgenza che implicano il superamento delle competenze regionali in materia urbanistica ed edilizia.

Il senatore SCIVOLETTO, afferma di dover ribadire anche in questa sede il giudizio negativo della sua parte politica sul provvedimento, collegato alla manovra economico finanziaria del 1992, e in particolare insiste sulla totale inaffidabilità delle stime fornite dal Governo e poste a base della manovra stessa. Questo provvedimento, in sostanza, obbedisce eminentemente a logiche di lottizzazione, del tutto estranee agli interessi generali del paese. Dopo essersi soffermato criticamente sul comma 17 dell'articolo 2 che, ancora una volta, sotto il pretesto dell'urgenza di provvedere, introduce il ricorso a procedure eccezionali che scavalcano interamente le competenze delle regioni in materia urbanistica conclude proponendo di esprimere, per le considerazioni svolte nel corso del suo intervento, parere negativo sul disegno di legge in esame.

Il deputato CÀVERI, dichiara di condividere la proposta di esprimere parere negativo sul provvedimento in esame, trovando già di per sé assai criticabile la scelta del ricorso ad un decreto-legge per la regolamentazione di una materia così delicata. Inoltre, le disposizioni in esame non tengono conto delle competenze proprie delle regioni a statuto speciale in materia urbanistica ed anche in tema di programmazione industriale, come, per esempio, nel caso della Valle d'Aosta. In particolare la disposizione del comma 17 dell'articolo 2, già richiamata sia dal relatore che dal senatore Scivoletto, vanifica totalmente le competenze regionali: mentre, quindi, non si tiene alcun conto della volontà e delle esigenze delle regioni, saranno poi le amministrazioni locali a dover fronteggiare e risolvere i problemi cui certamente darà luogo l'attuazione di questo genere di disposizioni.

Il senatore DUJANY concorda con l'avviso contrario sul provvedimento già espresso dai colleghi intervenuti precedentemente, in quanto ci si trova di fronte ad un provvedimento di stampo nettamente verticistico, che non tiene in alcun conto le competenze proprie delle regioni a statuto speciale in materia urbanistica e di programmazione industriale.

La Commissione respinge quindi la proposta del relatore di esprimere parere favorevole ed approva la seguente proposta di parere formulata dal senatore Scivoletto e condivisa dal deputato Caveri e dal senatore Dujany:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 3150;  
in considerazione dei rilievi negativi formulabili sul complesso del provvedimento e della manovra economico-finanziaria cui è collegato;  
e tenuto conto in particolar modo del giudizio negativo da esprimere nei confronti del ricorso a procedure eccezionali, come previsto dall'articolo 2, comma 17, che implicano il superamento di tutte le competenze regionali in materia urbanistica ed edilizia, esprime

PARERE CONTRARIO».

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:**

**«Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» (A.S. n. 2923)**  
(Esame e conclusione)

Il Presidente PIREDDA, relatore, illustra il provvedimento, che reca disposizioni intese a raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e a disporre nuove norme in tema di disciplina dell'attività di autoriparazione dei veicoli. In particolare, ricorda che si tratta di assicurare, attraverso una più adeguata regolamentazione legislativa del problema della revisione periodica degli autoveicoli, una effettiva efficienza degli automezzi, essenziale ai fini della sicurezza della circolazione. Il disegno di legge disciplina quindi l'attività delle imprese esercenti attività di autoriparazione e la loro iscrizione in un apposito registro, nonchè gli obblighi del proprietario o possessore di veicoli a motore. Altre disposizioni regolamentano l'attività di vigilanza sull'applicazione della legge e le responsabilità delle imprese. L'articolo 12, infine, regola la concessione ad imprese esercenti attività di autoriparazione dei compiti di revisione periodica dei veicoli a motore, scegliendo quindi la soluzione di affidare alle officine di riparazione le revisioni periodiche, ma stabilendo i requisiti e le attrezzature di cui le imprese devono disporre per poter assolvere a tale compito.

Dopo aver rilevato che con questa normativa la legislazione del nostro paese si allinea a quella europea e aver sottolineato che il provvedimento non solleva problemi per i profili di specifica competenza della commissione conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il senatore SCIVOLETTO, concorda sulle considerazioni generali svolte dal relatore ed in particolare conviene sul fatto che il provvedimento non presenta problemi per le questioni di specifica competenza della Commissione: Dopo aver chiesto una precisazione su quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 circa i controlli periodici da effettuarsi da parte della direzione generale della motorizzazione civile presso le officine di autoriparazione, coglie l'occasione per chiedere se risulti un impegno del Governo ad affrontare il problema di previsioni più adagate circa i tempi di validità delle carte di circolazione provvisorie.

Dopo che il presidente PIREDDA, ha precisato che presso la Commissione trasporti della Camera il ministro Prandini si era impegnato a provvedere nel senso richiesto dal senatore Scivoletto, il senatore Cesare Dujany si dichiara a sua volta d'accordo sulla proposta di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione accoglie quindi la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sul disegno di legge A.S. n. 2923.

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:**

**«Legge-quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (A.S. n. 3152)**  
(Esame e conclusione)

Il presidente PIREDDA, relatore, illustra il testo in esame osservando che esso costituisce il risultato della elaborazione di proposte provenienti da diversi gruppi parlamentari confluite in un testo unificato sul quale anche il Governo si è espresso favorevolmente contribuendo a definirlo e, soprattutto, ad assicurare la necessaria copertura finanziaria. La richiesta di approvare urgentemente il provvedimento non è dettata da intenzioni elettoralistiche, come forse qualcuno potrebbe ritenere, ma si tratta di una legge che il Parlamento esamina sin dall'inizio della legislatura e per la quale, trattandosi di interventi la cui efficacia è condizionata dalle effettive disponibilità finanziarie, è stato possibile reperire i fondi necessari solo a carico del bilancio 1992 e per gli esercizi successivi. Una legge specifica per i portatori di *handicaps* rientra nel settore dell'assistenza sociale per il quale, sin dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 il Parlamento è impegnato a varare una legge-quadro, che costituisca il riferimento per la legislazione e gli interventi delle regioni e degli enti locali.

La proposta in esame vuole stabilire principi e diritti validi nei confronti di tutte le amministrazioni statali e, in taluni casi, anche di soggetti privati, sia mettendo a disposizione risorse aggiuntive a sostegno dell'azione delle regioni, sia finanziando gli interventi che fanno capo ad altre amministrazioni. Per quanto attiene alle competenze regionali, oltre all'ovvio settore della assistenza e beneficenza pubblica, sono interessate le competenze in materia di sanità, di formazione professionale, di trasporti e di edilizia pubblica.

Il relatore prosegue rilevando che gran parte del testo in esame è costituito da disposizioni di scopo, che hanno natura direttiva o di obiettivo e rappresentano i principi (più correttamente gli obiettivi) ai quali dovranno ispirarsi sia la legislazione regionale, sia l'attività amministrativa delle regioni e degli enti locali. Il testo ripete l'abitudine, ormai invalsa nella legislazione statale, di autodefinirsi in maniera generica ed indifferenziata come legge di principi e, allo stesso tempo, come legge di grande riforma economico-sociale, senza individuare specificamente quali disposizioni, o quali parti della legge costituiscano i principi e le norme di riforma economico-sociale. Si tende con questa formula a superare le competenze regionali lasciando agli sviluppi successivi della legislazione - ed eventualmente al giudizio costituzionale - la definizione in concreto dei limiti di competenza regionale nei confronti di ciascuna disposizione del testo.

Il relatore avverte che, data l'ampiezza e la complessità del testo in esame si limiterà a citarne gli aspetti essenziali e richiama anzitutto la disciplina degli interventi relativi al settore sanitario.

Un secondo settore di intervento è quello di carattere assistenziale, rispetto a cui il testo articola gli interventi prevedendo azioni rivolte sia

a favore del soggetto handicappato, sia a favore di quanti gli prestano assistenza.

Terzo settore di intervento è quello dell'inserimento scolastico e della formazione professionale in questo campo, disponendo una serie di finanziamenti specifici per ciascuna delle attività previste, il testo in esame disciplina l'educazione e l'istruzione come diritto specifico delle persone handicappate e reca anche una serie di disposizioni rivolta ai corsi di formazione professionale, che riguardano direttamente l'attività delle regioni e per le quali è previsto che una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 270 del 1981 sia destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali.

Da ultimo, come settore che riguarda le regioni tanto come soggetti destinatari degli obblighi in materia, che come titolari di potestà legislativa, vi è quello dell'integrazione lavorativa degli handicappati.

Una osservazione particolare il relatore ritiene vada fatta per l'articolo 39 della proposta di legge, che ridefinisce complessivamente i compiti delle regioni in materia: qui il limite delle risorse finanziarie disponibili induce a definire compiti ed attività delle regioni come facoltà che queste hanno di mettere in campo una disciplina e le relative risorse proprie per perseguire gli obiettivi e i compiti che la legge elenca dettagliatamente.

Il relatore si avvia alla conclusione, riassumendo talune osservazioni conclusive, che, peraltro, non intende porre come proposte di modifica al testo ritenendo che in questo caso debbano prevalere le ragioni di urgenza sottolineato all'inizio della sua relazione.

In effetti, questa legge, pur con l'intento positivo di specificare nel dettaglio i diritti dei soggetti handicappati e le azioni di sostegno cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno competenza in materia, introduce nella normativa statale una lunga serie di disposizioni di dettaglio che rischiano di confliggere con quelle che le regioni devono emanare.

Osservazioni specifiche il relatore formula invece in merito al previsto Comitato nazionale per le politiche dell'*handicap*, di cui all'articolo 41 comma 3, e al fondo previsto all'articolo 17 comma 5 del testo in esame, apparendo incongruo l'obbligo della destinazione vincolata di una quota del fondo comune delle regioni a statuto ordinario.

Da ultimo il relatore sottolinea l'incongruenza della istituzione del «Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati» come fondo separato, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e ripartito con criteri automatici per il presente e da definire per il futuro.

Il relatore conclude proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, riservando l'eventuale introduzione dei miglioramenti solo al caso in cui, per l'inevitabile urgenza di altre modificazioni cui volesse ricorrere la Commissione di merito, si rendesse possibile l'introduzione di correttivi intesi alle osservazioni svolte.

Il senatore SCIVOLETTO concorda con l'avviso espresso dal relatore circa l'opportunità di una positiva e rapida conclusione dell'*iter*

del provvedimento entro questa legislatura, perchè, al di là dei rilievi critici che si possono formulare nel merito delle singole disposizioni, si tratta di un provvedimento nel suo insieme di grande spessore sociale e da apprezzare nei suoi obiettivi di fondo. In effetti, il testo in esame, nel mentre si sforza di raccogliere in un quadro organico misure oggi di tribuite in una congerie di norme non sempre coerenti tra loro, prevede interventi intesi a promuovere e consentire l'integrazione in settori fondamentali, come quello della scuola, e nel campo del lavoro, oltre a recare disposizioni per la riserva di alloggi, la rimozione di ostacoli per l'esercizio di varie attività, l'eliminazione delle barriere architettoniche eccetera.

Certo nel merito delle singole disposizioni diversi rilievi andrebbero formulati, in particolare con riferimento all'intervento e al ruolo delle regioni. Sotto questo profilo sottopone alla Commissione una serie di considerazioni su singoli articoli del testo in esame, che invita ad inserire nel parere quanto meno come osservazioni. Conclude aderendo alla proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

Il deputato Luciano CAVERI concorda anch'egli con la proposta del relatore di esprimere parere favorevole in considerazione dell'importanza che il provvedimento riveste ai fini di una legislazione più consona alle esigenze di assistenza e di tutela delle persone handicappate, anche se concorda sul rilievo formulato dal senatore Scivoletto circa il fatto che si sarebbe dovuto prestare più attenzione alle esigenze di salvaguardia del ruolo e delle competenze delle regioni.

La Commissione approva quindi, su proposta del relatore Piredda, il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 3152,

premesso che questa legge, pur con l'intento positivo di specificare nel dettaglio i diritti dei soggetti handicappati e le azioni di sostegno cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno competenza in materia, introduce nella normativa statale una serie di disposizioni di dettaglio che rischiano di confliggere con quelle che le regioni devono emanare, in quanto soltanto esse sono in grado di graduare gli interventi in relazione alle strutture esistenti e alle risorse disponibili: e che quindi è possibile che si determini qualche confusione normativa, a meno di non considerare le disposizioni statali con mere indicazioni di obiettivi cui devono mirare la legislazione regionale e l'azione amministrativa delle regioni e degli enti locali;

considerato che sarebbe stato più opportuno, allora, scrivere delle vere norme di principio, che avrebbero potuto raccordarsi in maniera più chiara con la legislazione regionale di attuazione;

premesso altresì che queste osservazioni valgono in termini rafforzati nei confronti della competenza primaria delle province autonome di Trento e Bolzano, anche perchè il qualificare la legge come riforma economico-sociale della Repubblica (articolo 2) si risolve di fatto in un mero escamotage con il quale il legislatore statale intende

dire che, in quanto siano di fatto tali, i principi fondamentali delle disposizioni che verranno emanate debbono trovare applicazione anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

tenuto conto, peraltro, delle ragioni di urgenza che consigliano la rapida approvazione del testo, i cui difetti potranno essere corretti in sede di applicazione della legge o, quando ciò non fosse possibile, con una successiva legge rimessa eventualmente alla nuova legislatura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento alla lettera 1 dell'articolo 8, comma 1, si rileva che la definizione degli standards dei centri socio-riabilitativi dovrebbe avvenire "d'intesa" con la Conferenza permanente Stato-Regioni;

con riferimento a quanto disposto all'articolo 10, comma 3, si rileva che le Regioni dovrebbero intervenire anche nel finanziamento degli interventi previsti nel comma stesso;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 11 si richiama l'attenzione sulla macchinosità della procedura prevista per il rimborso per i soggiorni all'estero per cure;

con riferimento alle disposizioni relative all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 13 e seguenti, si rileva che alle regioni avrebbe dovuto essere riconosciuto un ruolo più penetrante ai fini degli interventi ivi previsti;

con riferimento all'articolo 17, comma 5, si rileva che appare incongruo prevedere l'obbligo della destinazione vincolata di una quota del fondo comune delle regioni a statuto ordinario, sia perchè questo vincolo appare giuridicamente inapponibile e in contrasto con il principio della «desettorializzazione» del suddetto fondo comune, sia perchè trattandosi di funzioni che riguardano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome non si vede perchè, se valida, questa indicazione non dovrebbe estendersi anche a queste ultime;

in merito al comma 4 dell'articolo 18 si rileva che attraverso lo schema di convenzione ivi previsto si prefigura di fatto una predeterminazione delle forme e delle modalità di assistenza che, per quanto attiene al dettaglio, è invece rimessa alle regioni;

con riferimento all'articolo 31, comma 2, si sottolinea che, data la competenza regionale in ordine alla programmazione complessiva della articolazione delle diverse forme di assistenza agli handicappati, sarebbe opportuno che anche l'attribuzione dei fondi relativi all'edilizia residenziale pubblica fosse decisa nell'ambito di un organico piano regionale;

in merito all'articolo 39 che ridefinisce complessivamente i compiti delle regioni nel settore, si osserva che il limite delle risorse finanziarie disponibili induce a definire compiti e attività delle regioni come facoltà che queste hanno di mettere in campo una disciplina e le relative risorse proprie per perseguire gli obiettivi che la legge elenca dettagliatamente;

con riferimento a quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 40, si fa presente che sembra improprio il previsto inserimento negli statuti

comunali della disciplina relativa alle modalità di coordinamento degli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge;

in merito all'articolo 41, nel rilevare che dapprima (comma 4) si definisce la composizione del comitato e poi (comma 6) si prevede che il comitato si avvale di tre assessori designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, si rileva che questa formulazione definisce in termini non corretti e poco chiari la partecipazione, e quindi i compiti e poteri, delle regioni nel suddetto organismo;

in merito all'articolo 42, che concerne la copertura finanziaria, deve essere sottolineata l'incongruenza della istituzione di un ulteriore fondo speciale per gli interventi di cui alla presente legge, come fondo separato, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e ripartito con criteri automatici per il presente e da definire per il futuro, fondo di cui si può tuttavia riconoscere l'utilità provvisoria - dato che si tratta di consolidare la destinazione specifica delle risorse aggiuntive messe a disposizione delle regioni con questa legge - in attesa dell'approvazione della legge di riforma della finanza regionale: in ogni caso, comunque, alla ripartizione annuale del fondo dovrebbe provvedere non il Ministro per gli affari sociali, ma il Governo sentita la conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni».

A fine seduta il senatore SCIVOLETTO richiama le gravi difficoltà in cui si trova la regione Sicilia, che non è in condizione di chiudere il proprio bilancio dopo i relevantissimi tagli che con la recente manovra economico-finanziaria risultano apportati nell'insieme alla finanza regionale (nel complesso; quasi 3000 miliardi in meno); al riguardo sarebbero in corso contatti tra il governo regionale e il ministero delle finanze intesi a risolvere il contenzioso da tempo aperto sul tema dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione. Chiede che la Commissione chiami il Governo a riferire su queste questioni, in modo da poter disporre di informazioni sicure su una materia di grande rilievo.

Il Presidente PIREDDA, premesso di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore SCIVOLETTO circa i minori trasferimenti alle regioni risultanti dall'insieme della manovra economico finanziaria per il 1992, che non hanno interessato solo la regione Sicilia, assicura che trasmetterà al Presidente Barbera la richiesta del senatore Scivoletto per le opportune intese con il governo.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE**

**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

*Presidenza del Presidente*  
GITTI

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del SISDE, prefetto Alessandro Voci e del Direttore del SISMI, generale Luigi Ramponi. I Direttori dei Servizi illustrano le predisposizioni organizzative ed operative adottate in vista dell'assolvimento del compito informativo, che la legge assegna agli organismi di sicurezza nel quadro dell'azione di contrasto della criminalità organizzata e riferiscono, in particolare, sulle iniziative assunte in relazione ai recenti gravi episodi di criminalità verificatisi in Puglia e in Calabria.

*La seduta termina alle 18,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

*Presidenza del Presidente*  
COLONI  
*indi del Vice Presidente*  
LOI FAUSTINI FUSTINI

*Intervengono, per gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, il sottosegretario di Stato Pavan, il direttore generale Grande, ed il vicedirettore generale Tomenzi.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**Audizione dei rappresentanti degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro**

Il Presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza è presieduto dal ministro del tesoro ed è composto a norma della legge n. 3137 del 1952; il ministro del tesoro ha delegato a rappresentarlo il sottosegretario di Stato, senatore Pavan. Ricorda inoltre che il collegio dei relatori è formato dal deputato Carlo D'Amato e dai senatori Antoniazzi e Perugini.

Ricorda infine che nelle audizioni, iniziate il 10 ottobre scorso, i presidenti degli enti vigilati devono esporre alla Commissione la situazione complessiva anche per permettere di correlare l'attività gestionale con le linee di tendenza degli interventi legislativi; nel corso delle audizioni vengono illustrate, tra l'altro, le relazioni già inviate nei mesi scorsi alla Commissione ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Dopo un breve intervento di saluto del sottosegretario di Stato per il tesoro, PAVAN, interviene il direttore generale degli Istituti di previdenza, GRANDE, il quale illustra dettagliatamente i documenti inviati alla Commissione nei mesi di giugno e settembre 1991 e nei giorni scorsi.

Sottolinea, in particolare, che nell'anno 1990 il gettito contributivo complessivo ha registrato un incremento del 13,2 per cento rispetto all'esercizio precedente, dovuto alla lievitazione delle retribuzioni in attuazione dei nuovi contratti del pubblico impiego.

Rilevato che la spesa per prestazioni è aumentata complessivamente del 10,6 per cento rispetto al 1989, precisa che sono state circa 95 mila le pratiche definite per la liquidazione delle pensioni, per le riliquidazioni, nonché per la costituzione di posizioni assicurative presso l'assicurazione generale obbligatoria, con un incremento rispetto all'anno precedente di circa 5 mila pratiche.

Premessi alcuni dati numerici sull'attività amministrativa relativa all'applicazione della legge n. 29 del 1979, si sofferma specificamente su alcuni problemi relativi al patrimonio immobiliare ed in particolare a quello sito a Roma in località « Tre Fontane »; fornisce anche diffuse precisazioni sui criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza nel settembre 1990 per l'assegnazione degli immobili.

Circa l'acquisto del patrimonio immobiliare, ricorda i criteri fissati nel gennaio 1990 per la valutazione delle offerte da parte dei proprietari, precisando che non vengono prese in considerazione offerte che presentano richieste inferiori ai 10 miliardi o superiori ai 150 miliardi, ed inoltre che il valore dell'immobile in base al quale viene determinato il rendimento è costituito dalla valutazione dell'Ufficio tecnico erariale.

Osservato che nel 1990 sono stati concessi 548 mutui per un importo complessivo di circa 265 miliardi, passa ad esaminare le problematiche relative alle procedure informatiche, sottolineando in particolare che si è proceduto all'eliminazione degli elaboratori obsoleti ed alla generale ristrutturazione dell'intero sistema.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza, GRANDE, osserva che nel 1991 è stata varata la legge n. 274, concernente l'acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, le modifiche e le integrazioni degli ordinamenti degli Istituti di previdenza ed il riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale, osservando che sono numerose le innovazioni introdotte dalla predetta legge, soprattutto in vista di una maggiore efficienza nell'erogazione delle prestazioni.

Sono previste peraltro alcune norme di favore per gli iscritti, quali ad esempio la concessione della pensione provvisoria al cento per cento, il computo gratuito del servizio militare di leva e la piena equiparazione degli orfani studenti universitari agli orfani minorenni; notevole importanza assume poi l'articolo 24, che dispone l'istituzione di uffici periferici della direzione generale.

A tal fine nel novembre scorso sono state emanate due circolari, con le opportune istruzioni per l'applicazione di alcune normative della legge suddetta, allo scopo di venire incontro alle legittime aspettative degli iscritti, cui sono stati conferiti ulteriori o più ampi diritti.

Ricordati gli articoli della legge interessati dalle circolari prima citate, rileva che in ogni capoluogo di provincia sono stati organizzati seminari informativi sulle iniziative intraprese per il miglioramento dei

servizi dovuti ai pensionati ed agli iscritti, tenuti da funzionari degli Istituti di previdenza presso le singole prefetture e svoltisi nello scorso mese di dicembre, cui seguiranno altri nel mese corrente.

Insieme alle predette iniziative è stata istituita una commissione con il compito di individuare e realizzare l'ubicazione delle sedi periferiche: essa è pervenuta alla conclusione - d'intesa con i sindacati - di scegliere i capoluoghi di regione, mentre è in corso di definizione l'attribuzione delle competenze e la composizione di uno schema di ruolo periferico.

Quanto alle morosità contributive accumulate fino al 31 dicembre 1990, dà conto degli interventi effettuati, affermando in particolare che dei 1083 miliardi di morosità a quella data circa 500 miliardi sono stati rateizzati ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 440 del 1987, mentre della rimanente somma di 583 miliardi il 40 per cento è costituito da ruoli contestati ed il 60 per cento da morosità effettive.

Fa presente che alcune settimane fa è stato concordato con le organizzazioni sindacali l'obiettivo da raggiungere nel corrente anno, in particolare la correntezza in tutti i settori di attività e l'eliminazione progressiva dell'arretrato esistente sia nel settore previdenziale che in quello patrimoniale: dà conto, in tale prospettiva, del piano di intervento predisposto, che prevede nel settore previdenziale la definizione di 15.500 fascicoli di riliquidazione pensionistica entro la fine di febbraio, la definizione delle pratiche oggetto di riliquidazione del trattamento provvisorio nei restanti mesi del 1992, la definizione di 4 mila trattamenti *post* pensione e di 36 mila indennità *una tantum*.

Ricorda successivamente che è stata posta particolare attenzione alla definizione delle 28 mila pratiche relative a morosità previdenziali arretrate, allo scioglimento delle 400 mila pratiche relative a riserve contributive di pensioni già liquidate in passato, al servizio delle locazioni immobiliari ed a quello delle manutenzioni.

Quanto alle locazioni, fornisce una serie di dati numerici sui contratti in corso, sulle chiusure contabili e sulle morosità riscontrate, specificando che è prevista l'attribuzione dei 3.800 bollettini non assegnati per difficoltà di individuazione del locatario.

Anche in relazione alle prestazioni straordinarie previste dall'articolo 22 della legge n. 274 dello scorso anno, ritiene che per il 1992 i livelli minimi di produzione di provvedimenti definitivi siano idonei a garantire un recupero di produttività in generale ed un azzeramento dell'arretrato in alcuni particolari settori, rilevando che l'intesa con i sindacati sarà verificata con cadenza quadrimestrale.

Fornisce infine notizie sul potenziamento degli strumenti informativi attuato nel 1991, soffermandosi sui programmi relativi alle domande di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979 e sugli accordi per lo scambio di informazioni intervenuti con l'INPS; nel settore patrimoniale è stata realizzata una procedura di contabilizzazione dei bollettini di pagamento e sono stati messi a disposizione degli uffici programmi per il ricalcolo in tempo reale delle situazioni contabili pregresse non ancora regolarizzate e per la gestione dei contratti di locazione dei documenti contrattuali e dei bollettini premarcati relativi ai primi mesi di canone.

Il senatore PERUGINI, *Relatore*, prende innanzitutto atto delle osservazioni e delle precisazioni testè espresse, anche in relazione al contenuto dei documenti inviati nei mesi scorsi alla Commissione ed alla normativa introdotta dalla legge n. 274 del 1991: reputa importante il varo della predetta legge, che nei primi mesi di attuazione ha già reso possibile un'accelerazione della definizione delle pratiche pensionistiche ed un visibile beneficio per gli iscritti.

Pur non soffermandosi sui singoli dati fatti conoscere dal dottor Grande, rinviene elementi certamente positivi negli atti finora deliberati dalla direzione generale degli Istituti di previdenza.

In relazione ai 548 mutui concessi dal consiglio di amministrazione nel 1990, pur tenendo conto che alcuni dati disaggregati sono stati forniti in allegato al rendiconto consuntivo dello stesso anno, chiede di poter disporre di un prospetto riepilogativo dei singoli beneficiari e delle dislocazioni territoriali finora deliberate.

Facendo riferimento alle procedure di rinnovo degli strumenti informatici, chiede delucidazioni sullo studio di fattibilità e sui conseguenti atti relativi alla commissione incaricata della definizione di un capitolato d'oneri per la realizzazione della banca dati previdenziale.

Per quanto riguarda il 1991, chiede delucidazioni sul contenuto delle circolari emanate nel novembre scorso per l'attuazione della legge 8 agosto 1991, n. 274, domandando in particolare se abbiano avuto rispondenza concreta da parte dei destinatari, se sia stata data ad esse adeguata pubblicità e se siano stati definiti compiuti rapporti con gli organismi regionali allo scopo di superare la conflittualità connessa alle morosità degli enti locali.

Concludendo, chiede ai rappresentanti degli Istituti di previdenza di rendere noti alla Commissione nei prossimi mesi i progressi che saranno registrati in tutti i settori di attività dopo il varo della legge n. 274, in modo che nella prossima legislatura sia possibile proseguire fattivamente il buon lavoro finora compiuto.

Il senatore ANTONIAZZI, *Relatore*, esprime l'auspicio che il varo della legge n. 274 del 1991 possa veramente costituire una svolta positiva nell'attività complessiva degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Fatto specifico riferimento alle maggiori disfunzioni evidenziate in passato riguardo alla definizione dei trattamenti pensionistici ed alla gestione del patrimonio immobiliare, prende atto delle dichiarazioni e delle precisazioni fornite dal dottor Grande, che si ricollegano alle possibilità migliorative offerte dalla legge di ristrutturazione ed alle osservazioni e richieste espresse dalla Commissione.

Svolte alcune considerazioni sugli atti finora deliberati dal consiglio di amministrazione, domanda in particolare quale sia lo stato di attuazione della normativa introdotta dalla legge n. 274 riguardo al decentramento delle attività negli uffici periferici capoluoghi di regione, quali siano le difficoltà incontrate con le organizzazioni sindacali riguardo alla mobilità del personale e se sia stato raggiunto un accordo specifico sindacale su tutti i temi connessi all'istituzione delle sedi territoriali decentrate.

Circa la complessa tematica relativa al settore immobiliare, ritiene che in rapporto ad altri enti vigilati il rendimento complessivo sia basso: a tale proposito, intende conoscere dettagliatamente gli attuali livelli di morosità fra i locatari degli immobili e le cause specifiche che li hanno determinati.

Facendo riferimento ai dati contenuti nella relazione sull'attività relativa al 1990, si sofferma in particolare sugli oneri per il personale e su quelli per incentivi e straordinari, rilevando che è necessario un chiarimento sulle cifre riportate.

Il deputato Carlo D'AMATO, *Relatore*, auspica innanzitutto che la legge n. 274 del 1991 permetta agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro di rispondere in maniera più soddisfacente rispetto al passato alle aspettative degli iscritti e dei pensionati.

Facendo riferimento all'articolo 24 della predetta legge, ritiene necessaria la sollecita istituzione degli uffici periferici della direzione generale, per la quale non sono stati finora predisposti i necessari adempimenti.

Chiede che sia fornito alla Commissione un prospetto riepilogativo dei mutui concessi nel 1990, con la specificazione dei singoli beneficiari e dei comuni di residenza.

Chiede inoltre delucidazioni sulle novità introdotte nel settore delle locazioni, per la trattazione dei 28 mila fascicoli relativi ai contratti vigenti, per la definizione delle 3.800 pratiche per chiusure contabili e delle 12 mila morosità attualmente riscontrabili.

Reputa poi non soddisfacente la gestione attuata in passato nel settore immobiliare, anche in rapporto alle situazioni riscontrabili negli altri enti vigilati; chiede notizie specifiche sui criteri adottati nella scelta delle dislocazioni territoriali degli investimenti immobiliari, osservando che sarebbe opportuna una maggiore e particolare attenzione nei confronti delle aree meridionali a più alta densità abitativa.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza, GRANDE, ricorda che i mutui concessi nel 1990 sono contenuti in un prospetto riepilogativo allegato al bilancio consuntivo, ripartiti per grandi aree e relativi soprattutto ad aree centrali e settentrionali, considerato che in quelle meridionali si è registrata una carenza di richieste. Precisa che il consiglio di amministrazione aveva deciso di privilegiare proprio le richieste provenienti dalle aree meridionali.

Fa sapere che la commissione per il riordino del sistema informatico sta terminando i suoi lavori e che è stata inoltre costituita una diversa commissione di controllo e di verifica dell'andamento dei lavori appena iniziati.

Quanto alle circolari emanate in attuazione della legge n. 274, rileva che l'impegno profuso è rilevante e che gli enti locali hanno accettato le indicazioni fornite con grande impegno e spirito di sacrificio.

Osserva successivamente che il calendario dei seminari è stato diffuso attraverso la stampa dei patronati e dei sindacati e che sono stati invitati i prefetti e le direzioni provinciali del Tesoro a darne notizia nelle cronache locali.

Ricordato che le iniziative adottate dalla direzione generale vengono sempre fatte conoscere agli organi di controllo, sottolinea che al momento attuale sono state riliquidate oltre 10 mila pratiche delle 17 mila che costituivano l'obiettivo da raggiungere entro il mese di febbraio 1992. Nel calendario degli impegni sono stati inseriti al primo posto i provvedimenti di ricongiunzione relativamente alle 150 mila pratiche di pensionamento, così che i provvedimenti provvisori riliquidati potranno essere definiti nel tempo reale di circa trenta giorni.

Fornisce poi notizie sulla commissione paritetica amministrativa e sindacale incaricata di studiare gli adempimenti relativi al decentramento, specificando in particolare che sono stati individuati i primi grandi interventi da attuare nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Torino, Catanzaro e Palermo, e che è in via di predisposizione lo schema di decreto presidenziale che dovrebbe stabilire le modalità di incremento del personale.

Fatte conoscere alcune difficoltà sorte per la mobilità del personale e per l'espletamento dei concorsi per il completamento della pianta organica, precisa che, d'intesa con le organizzazioni sindacali, è stato stabilito che nelle sedi periferiche saranno destinate le unità che faranno richiesta, senza trasferimenti d'ufficio, ad eccezione della sede di Roma che dovrebbe contare circa 250 unità, alla quale si provvederà con il personale in servizio nella direzione centrale.

Per quanto concerne la morosità, essa ammonta a poco più di 200 miliardi; quanto alle cause, ritiene che non sia possibile una gestione efficiente a livello privatistico, non essendovi le condizioni che il privato ha a disposizione per affrontare le regole del mercato. Sotto tale profilo la normativa introdotta dalla legge n. 274 non si è rivelata adeguata.

Rilevati i casi di difficoltà nei rapporti con l'inquinato in specie a Marghera ed a Padova, enumera le problematiche sorte in relazione alla normativa sull'equo canone con il relativo contenzioso; riconosce che sulla morosità ha influito anche la disorganizzazione in alcuni settori, nel senso che la mancanza di tempestività nella notifica della ripartizione degli oneri accessori, il mancato tempestivo intervento a fini di manutenzione e la contestazione dei coefficienti attribuiti costituiscono ulteriori cause aggravanti. Deve peraltro rilevare che alcune intese raggiunte con il SUNIA stanno rimuovendo alcuni ostacoli.

Quanto agli oneri per il personale, osserva che nella cifra per gli straordinari e gli incentivi sono compresi anche gli emolumenti a 400 unità che prestano servizio come esterni nella direzione generale; in tale cifra rientra anche quanto dovuto al personale degli uffici provinciali erariali per le stime effettuate, compresi anche i dipendenti dell'intendenza di finanza e delle direzioni provinciali del Tesoro che amministrano il patrimonio immobiliare.

Conclude affermando che il decentramento partirà dai capoluoghi di regione e che il consiglio di amministrazione intende in futuro rendere noti tutti i criteri adottati sia per la concessione dei mutui che per le scelte degli investimenti immobiliari.

Il vicedirettore generale degli Istituti di previdenza, TOMENZI, fornisce ulteriori chiarimenti sui dati relativi agli oneri per il personale,

agli straordinari ed agli incentivi, nonché sulle procedure relative all'appalto per la banca dati previdenziale.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, PAVAN, ritiene che la legge n. 274 del 1991 costituisca uno strumento importante per il superamento delle difficoltà incontrate in passato nella definizione dei trattamenti pensionistici ed anche nella gestione del patrimonio immobiliare: a tal fine, è necessario porre in essere un reale decentramento delle attività complessive, che sarà tanto più efficace quanto più sarà predisposto un buon avvia, che non sconti i ritardi del passato.

Si dichiara disposto ad accettare ogni suggerimento volto a migliorare la situazione presente e ad attuare concretamente la normativa della legge n. 274: deve, a tale proposito, sottolineare il buon lavoro svolto dalla direzione generale degli Istituti di previdenza.

Ricordate le motivazioni che hanno portato a privilegiare i capoluoghi di regione per un sollecito avvio delle procedure decentrate, precisa che nell'erogazione dei mutui è stata sempre seguita una regola di chiarezza e di reale disponibilità ad esaminare tutte le richieste pervenute, anche quelle delle aree meridionali, dalle quali si registra una richiesta minore rispetto alle aree centro-settentrionali.

Quanto al patrimonio immobiliare, registra alcune difficoltà derivanti dall'attività degli enti locali, che talvolta approntano strumenti urbanistici non adeguati; esprime l'opinione che sia opportuno adottare nel settore delle locazioni criteri che permettano redditi certi e tali da non favorire alcun contenzioso.

**Discussione e votazione del parere sullo stato di previsione delle spese generali di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza per il 1992**

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI invita il senatore Perugini a svolgere la relazione sullo stato di previsione di cui al titolo.

Il senatore PERUGINI, *Relatore*, illustra i punti principali dello stato di previsione per il 1992, che rappresenta i vari fabbisogni di spesa elaborati secondo gli obiettivi di carattere operativo che si intendono conseguire, tenendo anche conto della normativa introdotta nello scorso anno con la legge n. 274, che consente alla direzione generale una riorganizzazione strutturale funzionale sia a livello centrale che periferico.

Tale stato di previsione risponde alla nuova realtà gestionale sia riguardo alla sede centrale che per quanto concerne i costituendi uffici periferici: è un primo passo verso uno stato di previsione generale che dovrà comprendere sia le entrate che le spese, e che dovrebbe trovare la sua formulazione definitiva a partire dall'esercizio 1993.

Osserva, in particolare, che il rafforzamento periferico degli organici costituisce non solo un primo passo verso la piena funzionalità degli Istituti di previdenza ma consente ad essi di dare puntuale risposta alla crescente domanda di servizi.

Cita poi gli obiettivi predisposti dalla direzione generale ed enumera le singole voci di spesa relative alle varie categorie, soffermandosi su alcune di esse.

Propone infine alla Commissione di esprimere parere favorevole al ministro del tesoro sullo stato di previsione delle spese generali di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza per il 1992.

Dopo alcune brevi precisazioni del direttore generale GRANDE e del vicedirettore generale TOMENZI, il senatore ANTONIAZZI preannunzia che si asterrà nella votazione, precisando che ciò non deve essere considerato un atto di sfiducia verso i rappresentanti degli Istituti di previdenza, ma uno stimolo ad attuare concretamente quanto felicemente avviato nei mesi scorsi.

Il Presidente LODI FAUSTINI FUSTINI si associa alle considerazioni testè espresse dal senatore Antoniazzi.

Pone quindi in votazione la predetta proposta formulata dal relatore, che la Commissione approva.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 16 gennaio 1992, alle ore 9,30, per ascoltare il presidente dell'INAIL.

*La seduta termina alle 11,15.*

## COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

16ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MACIS

*indi del Vice Presidente*  
SANTINI

*La seduta inizia alle ore 10,50.*

*Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.*

### SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE:

- 1) Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.
- 2) Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.
- 3) Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini.
- 4) Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.
- 5) Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.

Il Presidente MACIS avverte che riprende la discussione generale congiunta, rinviata nella seduta del 9 gennaio 1992.

Il deputato NICOTRA - richiamata preliminarmente l'impostazione penalistica dell'articolo 90 della Costituzione, già adottata nelle giurisprudenza del Comitato - rileva come dalle fattispecie denunciate non emergano nè l'alto tradimento (consistente nella collusione con potenze straniere), nè l'attentato alla Costituzione, che non può essere ricondotto ad alcune prese di posizione del Presidente, assunte al di fuori di atti formali. Semmai, se volessimo ancorare a fattispecie di natura penale le accuse mosse contro il Presidente Cossiga, paradossalmente si potrebbe configurare l'abuso di potere, cioè il non corretto uso della sua potestà per conseguire finalità diverse da quelle lecite. Ma, al

riguardo, l'esercizio abusivo di un potere illecito potrebbe consistere solo nelle cosiddette «esternazioni», vale a dire nelle «esplosioni di sincerità trattenute troppo a lungo». Ma semmai le dichiarazioni di Cossiga possono più propriamente essere considerate un contributo dottrinario alla preparazione di riforme, da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e dello stesso legislatore, alla luce della sua cultura costituzionalista e del suo pensiero liberal-cattolico.

Per quanto concerne i singoli comportamenti contestati, in particolare, la fissazione dell'ordine del giorno del CSM è questione opinabile, tanto è vero che al riguardo è stato presentato al Senato uno specifico disegno di legge.

La questione «Gladio» non deve essere nemmeno affrontata, trattandosi di atti posti in essere in epoca antecedente all'elezione di Francesco Cossiga alla Presidenza della Repubblica; mentre la lettera del 7 dicembre 1990 esprime la disponibilità a «mettersi da parte», nel caso in cui il Governo avesse deciso di istituire il famoso comitato di saggi, onde evitare interferenze implicite nell'approfondimento della questione riguardante la legittimità della struttura Gladio.

Nè si può far riferimento ad alcune esternazioni, che hanno configurato non minacce di violare la Costituzione, ma ammonimenti a rispettarla, come nel caso emblematico del ventilato scioglimento in caso di mancata elezione dei giudici della Corte Costituzionale.

Vanno altresì ricordati precedenti comportamenti del Presidente Pertini, che avrebbero potuto dar luogo a straripamenti di poteri, ma che pur nessuna forza politica ha mai proceduto a censurare. L'unico precedente richiamabile riguarda il Presidente Gronchi, ma si è trattato di una accusa solo ipotizzata (ma non realizzata) da don Luigi Sturzo, in particolare mediante alcuni articoli di stampa.

Le denunce si fondano su motivazioni squisitamente politiche, come del resto emerge emblematicamente nel caso dell'iniziativa di esponenti del PDS (decisa presso gli organi direttivi del Partito): ma l'ordinamento costituzionale prevede non l'«impedimento politico», o la sfiducia parlamentare nei confronti del Capo dello Stato, ma solo la possibilità di promuovere un'accusa di tipo penale, esclusivamente nei casi estremi di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.

Conclude, auspicando che i membri del Comitato mettano da parte le ragioni di appartenenza politica e si pronuncino per l'archiviazione delle denunce, che forse ancora più propriamente andrebbero ritirate. La sua proposta di archiviazione vuole essere un contributo costruttivo all'era del post-comunismo, in un momento in cui dalla società civile emerge forte la richiesta di riforme istituzionali, di efficienza nella pubblica amministrazione e di trasparenza nei comportamenti.

Nè le recentissime dichiarazioni del Presidente Cossiga aggiungono nuovi ed ulteriori elementi al dibattito, trattandosi di un ricordo storico, non sa se ancorato a dati reali o fantasiosi. Semmai il Presidente Cossiga deve essere invitato ad operare nel senso di una «tregua» nelle esternazioni durante questa fase preelettorale.

Il deputato VALENSISE ripropone la questione riguardante la posizione dei membri del Comitato, sottoscrittori (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 219 del 1989) di denunce contro il Capo dello

Stato, i quali non hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di astensione, prevista dall'art. 3 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa: manifesta al riguardo perplessità, data la delicata natura dell'organo collegiale, che ha per legge le funzioni non solo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, ma anche del giudice per le indagini preliminari ai fini di eventuali incidenti probatori. Insiste sulla questione, in considerazione sia di un principio generale di ordine giuridico che di un'evidente questione di opportunità: comunque, dal mancato esercizio della facoltà di astenersi deriva una sorta di «credibilità affievolita» dei parlamentari interessati e delle loro stesse denunce, che evidentemente non sono autosufficienti, ma necessitano del continuo sostegno derivante dalla partecipazione alle sedute dei parlamentari stessi.

Innanzitutto, vanno richiamate le considerazioni del deputato Fracchia, il quale ha evidenziato come i comportamenti del Presidente Cossiga siano non la causa, ma il prodotto di una situazione di grave degenerazione attraversata dal Paese. Proprio in tale quadro vanno quindi considerati i comportamenti denunciati del Presidente Cossiga: certamente l'articolo 90 della Costituzione si riferisce alla responsabilità penale del Capo dello Stato, ma altrettanto evidentemente violazioni della Costituzione possono essere compiute da qualsiasi cittadino. Ma lo stesso quadro di degenerazione delle istituzioni dimostra l'infruttosità del tentativo, contenuto soprattutto nella denuncia di esponenti del Pds, di far riferimento ad una serie di comportamenti, i quali solo nel loro complesso (e non singolarmente considerati) possono assumere una rilevanza penale: proprio tale costruzione dimostra la debolezza della tesi accusatoria.

È necessario attenersi all'impostazione penalistica già correttamente adottata dal Comitato, soprattutto in considerazione del rispetto del principio di legalità in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione e dallo stesso art. 2 del Codice penale.

Ma se vi è accordo circa la diagnosi relativa alla degenerazione partitocratica del sistema, allora va innanzitutto rilevato che si è in presenza di un sistema costituzionale, che ha affievolito se stesso, a cominciare dal mancato rispetto dell'articolo 49 della Costituzione, come dimostrato da una più che trentennale elaborazione dottrina circa gli straripamenti del cosiddetto «tiranno senza volto» (a partire dalle analisi di Maranini).

Ma non basta: quali esempi di violazioni clamorose della Costituzione, possono citarsi le prevaricazioni dei Partiti nella formazione e nella crisi dei governi (con il mancato rispetto degli articoli 92 e 94 della Costituzione); la disapplicazione degli articoli 42 e 43 riguardanti la proprietà privata (in particolare per quanto concerne la disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità); soprattutto l'inattuazione dell'articolo 39 della Costituzione, con il conseguente «stra-potere» di alcune forze sindacali, le quali (come nel recente caso del mancato rinnovo della scala mobile) mediante patti privati spesso ledono gli interessi dei lavoratori rappresentati.

Il Gruppo del Movimento sociale da sempre ha sottolineato le degenerazioni del sistema partitocratico: è proprio in tale quadro storico vanno valutati gli interventi del Presidente Cossiga, il quale in

realtà ha richiamato l'attenzione delle forze politiche proprio sui principi fondamentali della Costituzione, in varia misura disattesi.

Si accusa il Presidente Cossiga di aver mancato ai propri doveri d'imparzialità; ma semmai il Presidente ha dimostrato un alto senso del proprio ruolo di garante imparziale, ad esempio, proprio evitando di manifestare pregiudiziali chiusure nei confronti di una forza politica quale il MSI-DN, che da trent'anni svolge correttamente il proprio ruolo di opposizione in Parlamento. Per tale comportamento corretto il Presidente della Repubblica non può essere censurato, per cui vanno assolutamente respinte alcune considerazioni espresse dal senatore Mazzola nella seduta del Comitato del 9 gennaio 1991. Non può essere accusato di impostazioni eversive (come ha fatto il deputato Fracchia) il Partito del MSI-DN, il quale in realtà ha da sempre ritenuto che la degenerazione partitocratica del sistema poteva essere corretta attraverso un fattivo coinvolgimento delle rappresentanze elette delle categorie professionali, tra l'altro anche in considerazione del disposto dell'art. 46 Cost.

Circa i singoli comportamenti denunciati, non emergono né gli estremi per l'attentato alla Costituzione, né tanto meno per l'alto tradimento. Per quanto riguarda i rapporti con il CSM, non va dimenticato che il Capo dello Stato presiede tale organo, che ha una mera rilevanza costituzionale e una natura squisitamente amministrativa: e proprio nell'ambito delle funzioni di presidenza dell'organo vanno considerati i comportamenti del Presidente Cossiga, esclusivamente ai fini dell'eventuale fondatezza penale delle accuse, al di là di qualsiasi giudizio sulla loro opportunità o meno. In ogni caso, proprio alla luce dell'art. 283 del Codice penale, richiamato dai denunciati, non appare certo ravvisabile il tentativo di raggiungere un mutamento costituzionale con mezzi non consentiti dall'ordinamento nella reazione del Presidente Cossiga a certi comportamenti dei componenti del CSM.

La stessa lettera del 7 dicembre 1990 esprime una doverosa preoccupazione nei confronti delle oscillazioni di un altro organo costituzionale, che in un primo tempo aveva affermato la legittimità della struttura cosiddetta «Gladio» (al quale si era associato il Presidente della Repubblica), per poi invece cambiare l'impostazione al riguardo, a causa di alcune necessità interne della compagine governativa. Di fronte a tale atteggiamento il Presidente Cossiga ha manifestato una doverosa disponibilità ad «autosospendersi», onde evitare imbarazzanti situazioni nel corso dell'esame del preventivato Comitato di saggi. Si tratta pertanto di una manifestazione di saggezza e di equilibrio istituzionale.

Va evitata la tentazione di trapiantare regole politiche in un procedimento giudiziario come quello per la messa in stato d'accusa: occorre pertanto evitare di enfatizzare alcuni episodi, come ad esempio la presenza di qualche ufficiale di polizia giudiziaria nel corso della seduta del CSM del 21 novembre 1991, da cui non è derivato alcun condizionamento ai lavori dell'organo, come del resto dimostrato dalla ripresa delle polemiche in tale sede contro il Capo dello Stato. Parimenti, non vanno sopravvalutati presunti condizionamenti all'attività legislativa, causati dalla minaccia di non promulgare la legge sulla proroga della Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, tra

l'altro sulla base dei considerazioni ineccepibili, quali l'inutilità di proroghe lievi e dei rischi derivanti dalla concomitanza di analoghe inchieste giudiziarie (come esplicitato nella lettera ai Presidenti delle Camere sulle inchieste parlamentari, pubblicate sui resoconti della seduta del Senato del 28 dicembre 1991).

Nemmeno le lamentate minacce di scioglimento delle Camere hanno provocato condizionamenti nella concretezza dell'azione parlamentare, e quindi ancora una volta non emerge una rilevanza penale causata dal ricorso a mezzi non consentiti dall'ordinamento per modificare la Costituzione. Inoltre, nello stesso messaggio del 26 giugno 1991 sulle riforme istituzionali si fa correttamente riferimento all'art. 138 della Costituzione.

In realtà, il Presidente Cossiga ha espresso la preoccupazione, largamente condivisa nel Paese, sulle degenerazioni del sistema italiano nel quale semmai persistono «sacche d'imparzialità», specialmente all'interno della pubblica amministrazione, che colpiscono i più deboli, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

Il deputato Nicotra ha ricordato le critiche ai comportamenti dell'allora Presidente della Repubblica Gronchi, il quale però era solito difendersi denunciando i suoi accusatori per vilipendio al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 278 del Codice penale. Invece, il Presidente Cossiga ha fatto ricorso alle cosiddette «esternazioni», sulla cui opportunità si può discutere, ma che sono tra l'altro espressamente consentite nei mezzi radio-televisivi dall'art. 22 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Il Presidente della Repubblica è stato interprete della reazione, presente nel Paese, nei confronti della situazione di degrado istituzionale, sulla quale la storia esprimerà un giudizio, anche per quanto concerne le forze politiche che ne sono responsabili: ma in ogni caso il Presidente della Repubblica non può essere accusato di aver per questo attentato alla Costituzione o alla unità della Nazione.

Il Presidente MACIS ringrazia il deputato Valensise per aver ricondotto la questione della posizione dei membri del Comitato, sottoscrittori di denunce contro il Capo dello Stato, ad una corretta impostazione, la quale, alla luce delle norme vigenti, non può che essere quella dell'invito agli interessati ad avvalersi eventualmente della facoltà di astenersi.

Il senatore CUTRERA sottopone all'attenzione del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa alcuni aspetti procedurali concernenti l'esame delle denunce. In primo luogo sottolinea che il giudizio, cadendo in una fase in cui si assiste al perdurare delle esternazioni, risulta necessariamente influenzato dai nuovi fatti che sopravvengono. Richiamandosi all'intervento del deputato Mastrantuo-  
no, sottolinea il problema posto dall'esigenza di definire i criteri per procedere alla votazione, in quanto occorre riflettere sull'esigenza di votare per singoli capi di imputazione, accomunando i fatti ai quali si riferiscono le diverse denunce. Dopo aver dichiarato di condividere l'opinione del Presidente Macis, che non ritiene di dover ravvisare incompatibilità nella presenza in Comitato di parlamentari sottoscrittori

di denunce, osserva che lo stesso sviluppo del dibattito dimostra la verità delle sue affermazioni circa la necessità di enucleare aspetti comuni delle denunce, avendo i diversi interventi fatto talvolta riferimento ai singoli atti di accusa, talvolta alle questioni poste, anche se non sempre nella medesima ottica, dalle diverse denunce. La denuncia sottoscritta da esponenti della «Rete» si incentra sui problemi posti dal rapporto del Presidente Cossiga con il Consiglio superiore della magistratura. La denuncia del senatore Onorato evidenzia le iniziative assunte a proposito della vicenda Gladio, i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura ed il problema delle esternazioni, ravvisandovi un disegno comune, unificante i più vari comportamenti del Capo dello Stato nell'obiettivo di pervenire ad un sovvertimento della Costituzione. In altre denunce, come quella sottoscritta dall'onorevole Pannella e quella proveniente da esponenti del PDS, si dà la prevalenza alla valutazione complessiva dei comportamenti del Presidente Cossiga: l'onorevole Pannella evidenzia l'incidenza degli atti del Presidente Cossiga sull'assetto costituzionale, preferendo tale ottica a quella strettamente penalistica. Sottolinea che la decisione del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, qualunque essa sia, è destinata ad incidere sulla ricostruzione del ruolo istituzionale del Capo dello Stato.

Il senatore Cutrera insiste sulla differenziazione dei criteri di valutazione della questione sollevata a proposito dei rapporti del Presidente Cossiga con il Consiglio superiore della magistratura rispetto ai criteri validi per esiminare altre questioni: inoltre, mentre per talune ipotesi potrebbe ricadersi nella sfera di competenza della magistratura ordinaria, per altre fattispecie, invece, deve affrontarsi un diverso ordine di valutazioni. La dottrina non è mai risultata concorde nel definire il ruolo ed i poteri del Capo dello Stato, al di là delle concezioni fatte proprie recentemente da alcuni costituzionalisti, che hanno espresso convinzioni sulla autenticità delle quali è lecito a suo avviso esprimere qualche perplessità. Risulta evidente l'opinabilità della materia attualmente all'esame del Comitato: a suo avviso, in alcuni interventi le opinioni dottrinali sono state citate in un'ottica non del tutto appropriata, in quanto alcune opinioni sembrano rivestire un significato diverso a quello ad esse attribuito. Il sommarsi di tante tesi contribuisce ad accrescere la confusione. Appare invece imprescindibile il riferimento ai lavori preparatori dell'articolo 90 della Costituzione, risultando una fondamentale differenza tra il testo approvato dall'Assemblea costituente e quello definito a seguito del coordinamento finale: infatti, mentre la prima versione prevedeva l'incriminazione del Capo dello Stato per violazione della Costituzione, il testo attuale si riferisce all'attentato ed all'alto tradimento. Si tratta di un passaggio molto importante perchè, ne risulta molto ristretto l'ambito delle responsabilità del Capo dello Stato.

Le situazioni richiamate dalle denunce si riferiscono tutte a violazioni della Costituzione, ma non integrano l'ipotesi dell'attentato. La denuncia dell'onorevole Pannella appare chiara ed illuminante in tal senso, come del resto anche quella sottoscritta da esponenti del PDS, avendo l'onorevole Pannella espressamente affermato che si è in presenza di un eccesso di potere costituzionale. Il comportamento

tenuto dal Presidente Cossiga negli ultimi diciotto mesi - prosegue il senatore Cutrera - non è certo incanalato nel rispetto della consuetudine, secondo un parametro di giudizio che tuttavia attiene a considerazioni politiche ed extragiuridiche. L'eccesso di potere denunciato attiene ad uno straripamento dalle competenze, non ad un abuso che assume aspetti penalmente rilevanti. Secondo le affermazioni testuali dell'onorevole Pannella, si sarebbe in presenza di un eccesso talmente grave, in termini quantitativi e qualitativi, da dar luogo ad un illecito penale. A parte l'opinabilità di tale ultima affermazione, debbono comunque ricorrere il dolo o la colpa grave. Il vero punto della questione consiste appunto, nel separare i giudizi politici dall'accertamento penale: questo è il grave compito rimesso al Comitato, nel superamento di tutte le polemiche e delle valutazioni di ordine politico.

Se è condivisibile l'opinione dell'onorevole Pannella, secondo la quale le cosiddette «picconate» ad un sistema ritenuto inadeguato debbono consistere in proposte operanti nel futuro, non può però aderirsi alla tesi che vorrebbe circoscrivere i compiti del Presidente Cossiga a quelli di notaio dello *status quo*. Non può certo configurarsi come reato la circostanza che il Presidente Cossiga intenda assumere una iniziativa riformista che, ad avviso del Capo dello Stato, nessuno porta avanti. Nè può ignorarsi che i cittadini si riconoscono nei giudizi formulati dal Capo dello Stato.

Il senatore Cutrera si sofferma sui limiti configurabili per le iniziative del Presidente della Repubblica, consistenti nell'espressione di messaggi non formali. Contrariamente a quanto asserito dalle denunce, la dottrina, per la quale basta citare Livio Paladin, non esclude il ricorso ad esternazioni informali, rivolte ai cittadini, mentre i destinatari delle iniziative formali sono gli organi istituzionali. Secondo tale dottrina, per tali iniziative non formali non sussiste l'obbligo di controfirma, ammettendosi anche una sorta di controfirma implicita. Le opinioni dottrinali citate risalgono a tempi non sospetti, vale a dire a date anteriori a quelle degli atti controversi del Presidente Cossiga. Alcuni autori, poi, si limitano ad invocare il senso della misura del Capo dello Stato, ammettendo che gli atteggiamenti possono variare a seconda della personalità del Presidente in carica. Secondo altri la tesi che configura il Capo dello Stato come potere neutro non appare convincente, in quanto la Costituzione assegna al Capo dello Stato un ruolo, per così dire, elastico. Altri ancora ritengono che il Capo dello Stato pur non potendo assumere in prima persona decisioni politiche, influisce tuttavia con i suoi interventi sull'indirizzo politico. Coloro che hanno sostenuto tali opinioni non sono certo stati accusati di attentare alla Costituzione, avendo dato il loro apporto alla interpretazione dei principi costituzionali riguardanti il Presidente della Repubblica, nel contesto di un dibattito aperto e controverso, risalente anche ad epoca anteriore all'elezione del Presidente Cossiga. Nell'ambito di tali considerazioni appare pertanto, arduo ravvisare dolo nel comportamento del Capo dello Stato.

Il senatore Cutrera ritiene che le denunce debbano essere archiviate per manifesta infondatezza.

Il senatore FRANCHI esprime il proprio compiacimento per l'elevatezza del dibattito, nel corso del quale sono state affrontate tesi giuridiche diverse ed anche contrastanti, con alto senso di responsabilità e di rispetto reciproco.

Va richiamata l'attenzione sulla situazione italiana, caratterizzata da un grave disordine e malessere istituzionale, al quale è innegabile debba essere posto un freno avviando una politica di riforme. Da due anni a questa parte, però, non si è più in presenza dell'avvio di una fase di riforme costituzionali secondo le procedure legittime, avendo il Capo dello Stato esorbitato dai suoi poteri a danno degli altri organi costituzionali, con ciò realizzando uno stato di fatto contrario alla legalità costituzionale. Il Presidente della Repubblica non è più organo *super partes*, contrariamente ai principi della Costituzione che gli impongono di mantenersi al di fuori della politica. Il Presidente Cossiga, per sua stessa ammissione, ha compiuto atti al di fuori della Costituzione, comportandosi come un *leader* politico, protetto dalla irresponsabilità: lo stesso Presidente Cossiga ha dichiarato che, dopo di lui, nessun Capo dello Stato potrà riprendere il ruolo tradizionale.

Ad avviso del senatore Franchi, il Presidente Cossiga ha irriso le Assemblee parlamentari, con le affermazioni riguardanti la loggia massonica P2 e con il minacciato rifiuto di promulgare una legge approvata dal Parlamento: il rifiuto assoluto di promulgazione può infatti riguardare soltanto l'ipotesi dell'attentato alla Costituzione. Sono altresì censurabili le dichiarazioni e le iniziative riguardanti il caso Gladio, con riferimento in particolare alla minaccia di autosospensione che, lungi da poter essere interpretata come atto di correttezza e di rispetto dell'operato di altri organi, ha costituito in realtà una forma di pressione e di ricatto per impedire la ricerca della verità.

Il senatore Franchi ritiene che il comportamento del Presidente Cossiga è proprio di un regime presidenziale, avendo egli perpetrato il tentativo di pervenire, nei fatti, al mutamento dell'attuale forma di Governo. Si sofferma quindi su di una serie di atti gravemente censurabili. Il Capo dello Stato, trincerandosi dietro una presunta immunità, si è rifiutato di testimoniare dinanzi ad un organo giudiziario, ha impedito il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, ha provocato da parte dell'Arma dei carabinieri un'iniziativa che ha sfiorato la sedizione, come quella assunta dal COCER. Quest'ultimo episodio ha provocato le più aspre reazioni del Parlamento e del Governo, il quale ha riconosciuto l'esigenza di punire i responsabili. Ad avviso del senatore Franchi vi è un oggettivo collegamento tra tutte le recenti «picconate» e gli eventi che hanno turbato la vita della Repubblica, come ad esempio l'iniziativa del COCER. Se la Costituzione può essere modificata, nei modi consentiti, certamente l'unico che non può modificarla è il Capo dello Stato, che ne è il supremo garante.

Il senatore Franchi dichiara di aver apprezzato alcune opinioni del senatore Mazzola, ma di non condividerne talune affermazioni, come quella che, piegando la storia ad interessi di parte, raffigura nel Partito comunista italiano la punta di diamante che ha aperto per il trasferimento in Italia di modelli di stati esteri. Nessuna accusa può essere elevata al Partito comunista italiano di aver mai tentato, in tutta l'esperienza di vita repubblicana, di compromettere la stabilità della

Costituzione. Altre forze politiche sono imputabili di trame contro la Costituzione, essendosi collocate di fatto fuori dai principi costituzionali: il comportamento del Presidente Cossiga può essere interpretato non certo come uno sforzo generoso diretto a rigenerare la vita politica, ma come concreto fattore di turbativa delle funzioni del Parlamento, del Governo e della magistratura. Nè può accettarsi che le censure si limitino allo stile, alla forma delle esternazioni, palesandosi invece una concreta volontà di indirizzare ad un determinato fine la vita politica. Le iniziative del Presidente Cossiga hanno ingenerato nei cittadini sfiducia verso il Parlamento, additato al loro discredito, anche se fortunatamente una parte dei cittadini non condivide l'insulto all'istituzione parlamentare nè crede che i problemi si risolvano con le picconate.

Il senatore Franchi, pure ammettendo che la democrazia è degenerata in regime, ravvisa il rimedio in una profonda e responsabile opera di rinnovamento, ben lontana dai metodi usati dal Presidente Cossiga trincerandosi dietro l'irresponsabilità. L'iniziativa del PDS è frutto di una decisione sofferta e meditata, che ha portato ad una scelta che deve essere difesa con limpida e serena convinzione. Nè deve porsi tempo agli indugi, di fronte alle più recenti iniziative del Capo dello Stato che, con le nuove esternazioni, ha prodotto un'ulteriore lacerazione nell'opinione pubblica. C'è rischio di favorire esiti autoritari di destra, mentre la riforma delle istituzioni deve avvenire nel rispetto della democrazia. Quanto al ricorso alle insinuazioni ed agli insulti come metodo di lotta politica, se è vero che si tratta di un metodo che compare sempre nei periodi di crisi, la novità attuale consiste in ciò, che le insinuazioni provengono dalla suprema istituzione repubblicana. Sono pertanto valide e condivisibili le ragioni che hanno indotto numerosi costituzionalisti a sottoscrivere un appello contro le degenerazioni prodotte dai comportamenti del Presidente Cossiga.

Il senatore DE CINQUE si appella alla libertà di coscienza, che deve guidare ciascun componente del Comitato, al di fuori di influenze emotive. Vi è una certa reazione da parte dell'opinione pubblica verso le forme assunte dalle esternazioni presidenziali; reazioni che in verità il Presidente Cossiga non evita in alcun modo di suscitare con le sue ripetute dichiarazioni, nei confronti delle quali, ad avviso del senatore De Cinque, si manifesta una vera e propria forma di riprovazione. Occorre invece dar prova di onestà intellettuale, di stile e di distacco, distinguendo dalle valutazioni di merito le valutazioni autenticamente giuridiche, che sono quelle rimesse al Comitato.

Il senatore De Cinque esprime il suo compiacimento per l'elevatezza del dibattito, che ha raggiunto un notevole livello nell'esposizione delle diverse e contrapposte tesi: sarebbe auspicabile che tale dibattito fosse portato a conoscenza dei cittadini, che ne trarrebbero motivo per modificare giudizi negativi superficialmente ed ingiustamente espressi nei confronti dei parlamentari.

Dopo aver ribadito che il Comitato, che è stato assimilato ad un organo giudiziario, deve esprimere giudizi in materia penale, ammette di non poter condividere, da un punto di vista politico, taluni atteggiamenti del Presidente Cossiga, al quale pure è legato da un rapporto di amicizia. Pur non intendendo aderire alla concezione

notarile del ruolo del Capo dello Stato, non può negare che il Presidente Cossiga ha offerto una interpretazione travalicante del suo ruolo: tuttavia ben diverso è condividere le accuse penali. La sua parte politica assume quindi un atteggiamento responsabile, secondo i principi che debbono sorreggere le decisioni di ciascun componente del Comitato: come parlamentare non vincolato da direttive di partito egli dichiara di giudicare manifestamente infondate le accuse. Soffermandosi sulla tesi, esposta dal senatore Correnti - secondo la quale ad integrare la fattispecie di attentato occorre un *minus* rispetto alla fattispecie del tentativo -, sottolinea che tale fattispecie non è ravvisabile nei comportamenti del Presidente Cossiga, tenendo anche conto della ricostruzione dell'articolo 90 della Costituzione, secondo i lavori preparatori citati dal senatore Cutrera. L'attentato ricorre nell'ipotesi in cui un comportamento può ricondursi, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, alla volontà di modificare la Costituzione con mezzi non consentiti dall'ordinamento. Il Presidente Cossiga anche nel caso in cui è ricorso ai poteri di polizia nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, ha agito nei limiti dei poteri conferitigli nella qualità di Presidente del collegio. Quanto alla minaccia di autosospensione in relazione vicenda Gladio, possono forse ravvisarsi perplessità sotto il profilo della correttezza nei rapporti con il Governo, ma non la volontà di coartarne le decisioni. Quanto alla dichiarazione di non promulgare la legge di proroga dei poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi, si è trattato di una legge che ha suscitato riserve ed ha sollevato un ampio dibattito politico; ma il Presidente Cossiga si è limitato ad annunciarne il rinvio alle Camere: del resto i limiti entro i quali può esercitarsi il potere di rinvio sono discussi ed incerti. Le minacce di scioglimento del Parlamento non appaiono censurabili, alla luce di un dettato costituzionale che, alla lettera, sembra rimettere interamente al Capo dello Stato la decisione sullo scioglimento delle Assemblee legislative. Può forse riflettersi sull'opportunità di modificare l'attuale formulazione della disposizione costituzionale, ma mai le minacce del Presidente Cossiga non sono mai assurde ad integrare l'ipotesi dell'attentato alla Costituzione. L'articolo 283 del codice penale, al quale tutti fanno riferimento al fine di interpretare l'articolo 90 della Costituzione, si riferisce all'uso di mezzi non consentiti: è questo il punto rilevante, non potendo ritenersi che le semplici esternazioni costituiscono mezzi non consentiti, ai quali si ricorre al fine di mutare la Costituzione. Nè potrebbe, a suo avviso, ritenersi applicabile l'articolo 289 del codice penale, al quale si è fatto riferimento a proposito della minaccia di autosospensione dalle funzioni in relazione alla vicenda Gladio. Non si è infatti operata alcuna minaccia al funzionamento del Governo, in quanto appare evidente l'inidoneità dell'iniziativa, assunta dal Capo dello Stato in piena autonomia, a produrre un simile effetto. Nemmeno potrebbero applicarsi le fattispecie del codice penale militare di pace, che si riferiscono esclusivamente ai membri delle Forze armate.

Il senatore De Cinque trae la conclusione che, alla luce di una riflessione serena e prudente, non può negarsi la manifesta infondatezza delle accuse, tenendo peraltro conto che al fine di ravvisare la non

manifesta infondatezza occorrerebbe riconoscere qualcosa di più del semplice *fumus*. Gli esponenti della sua parte politica, nel corso dei loro interventi, hanno espresso un giudizio molto sereno, anche se proprio tale parte politica appare attualmente il soggetto maggiormente colpito dalle esternazioni del Capo dello Stato. Ma con piena consapevolezza, deve riconoscersi che la decisione rimessa al Comitato riguarda aspetti giuridici, non valutazioni politiche. Ritiene pertanto che le denunce debbano essere archiviate per manifesta infondatezza.

Il senatore CORLEONE innanzitutto ritiene necessario fissare con maggiore precisione l'ambito dell'articolo 90 della Costituzione, la cui corretta interpretazione non può restare confinata tra le dispute dottrinarie: in proposito - al di là dei precedenti, del resto delimitati, del Comitato - i contenuti delle denunce presentate dall'onorevole Pannella, dal senatore Onorato e dagli esponenti del PDS sono tali da esigere una preliminare riflessione sulla valenza delle ipotesi di attentato alla Costituzione e di alto tradimento indicate dall'articolo 90 Cost., evitando un pedissequo rispetto delle impostazioni precedentemente seguite, tra l'altro riguardanti denunce che non sollecitavano ad affrontare tale questione.

Anche lo stesso deputato Vairo ha richiamato l'attenzione sulla lacuna consistente nella mancata legislazione di attuazione dell'articolo 90 della Costituzione, che rende ancor più necessaria la massima riflessione sul punto.

Lo stesso articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953 va correttamente interpretato: infatti, si fa riferimento alle sanzioni penali «nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti», con una evidente manchevolezza, nel senso che rimarrebbe irrisolta la questione del minimo edittale. Ma forse tale disposizione sta a significare solo che non si può far riferimento alla pena capitale, esclusa dall'ordinamento; ma allora non si può ricorrere alla citata norma per suffragare la tesi penalistica, ai fini della quale sarebbe necessario un preciso riferimento anche ai minimi della pena. Tra l'altro lo stesso articolo 15 della predetta legge fa riferimento a sanzioni costituzionali (tra cui quindi anche la rimozione) ed amministrative, adeguate al fatto, di competenza della Corte Costituzionale, la quale ancor prima (ove deliberata la messa in stato di accusa) potrebbe cautelatamente disporre la sospensione del Presidente dalla carica (articolo 12, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1953): Pertanto, non è del tutto esatto che il nostro ordinamento non preveda il cosiddetto *impeachment*, dato che, almeno parzialmente, è possibile la cessazione anticipata dalla carica di Presidente della Repubblica non solo per dimissioni, ma anche per impedimento ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione ed a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale nell'ambito del procedimento d'accusa.

Certamente l'impostazione penalistica dell'articolo 90 della Costituzione si presenta come maggiormente garantistica nei riguardi del Capo dello Stato; tesi che fa riferimento all'articolo 283 del codice penale, il quale però presenta alcune difficoltà: infatti lo stesso titolo del reato indica l'«l'attentato contro la costituzione dello Stato» (dizione poi esattamente riprodotta nel corpo dell'articolo): pertanto, vi è un riferimento alla costituzione (con la lettera minuscola), che ha un significato diverso rispetto alla tutela della Carta fondamentale della

Repubblica (bene tutelato dall'articolo 90 Cost.), tanto più che l'articolo 283 CP si riferisce ad un reato che può essere compiuto da tutti i cittadini, tra l'altro nell'ambito di un capo riguardante in generale i delitti contro la personalità interna dello Stato, alcuni dei quali tutelano proprio il Presidente della Repubblica quale soggetto passivo. Pertanto, l'ipotesi di attentato contro la costituzione dello Stato di cui all'articolo 283 CP va inquadrato nella logica dei reati di cospirazione politica tipica del codice penale del 1930, tanto è vero che allo stesso articolo 283 CP si è fatto poco ricorso anche durante gli anni del terrorismo.

Lo stesso senatore Onorato, nella seduta del Comitato del 9 gennaio 1992, ha dimostrato la difficoltà di individuare la nozione di alto tradimento sulla base dell'impostazione penalistica, in quanto evidentemente dipenderebbe dalla circostanza soggettiva e casuale dell'applicabilità (ai sensi dell'articolo 7 del codice militare) nei confronti della persona del Presidente della Repubblica del codice penale militare di pace, il cui articolo 77 (isolatamente nell'ordinamento penale) fa riferimento a tale figura.

L'attentato alla Costituzione, di cui all'articolo 90 Cost., riguarda i comportamenti del Capo dello Stato, che dolosamente stravolgano il ruolo a lui affidato dalla Costituzione; uno straripamento doloso nell'ambito dei poteri conferiti, che deve essere giudicato dalla Corte costituzionale a seguito dell'iniziativa del Parlamento in seduta comune. Già di per sé le cosiddette «esternazioni» hanno comportato una modifica del ruolo presidenziale; mentre l'elemento soggettivo del dolo emerge dalla stessa circostanza che si tratta non di una violazione isolata di disposizioni costituzionali, bensì di una serie di comportamenti continua, preordinata e finalizzata al mutamento della forma di governo, in realtà per garantire la continuità del degenerato sistema partitocratico e dei propri poteri esorbitanti (si tratterebbe quindi di una lotta alla partitocrazia «da operetta»). Del resto, isolate violazioni di disposizioni costituzionali vi sono state in passato anche da parte di altri Presidenti, senza però mai assumere tale carattere continuo e finalizzato a mutamenti di grande portata.

Proprio in una materia delicata come quella in discussione ciascun parlamentare deve esprimersi al di là delle indicazioni dei Gruppi parlamentari e deve trovare la massima applicazione il principio del divieto di mandati imperativi esterni (articolo 67 Cost.).

In questa fase il Comitato deve valutare l'eventuale sussistenza della manifesta infondatezza, al qual fine occorre riferirsi anche ai principi del codice di procedura penale: dal complesso delle norme richiamabili (articoli 129, 408 e 411 CPP, nonché articolo 125 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie) si deduce la rilevanza decisiva al riguardo delle due circostanze seguenti: o che il fatto non sussiste o che non è previsto dalla legge come reato. Ma in presenza anche di un minimo dubbio sulle predette circostanze non può procedersi ad una archiviazione per manifesta infondatezza: anzi, attualmente si è in presenza di fatti la cui sussistenza è oggettiva e non viene negata da nessuno, mentre semmai emerge una diversa interpretazione, sulla qualificazione giuridica dei fatti stessi, come nel caso emblematico della lettera del 7 dicembre 1990, impropriamente considerata dai senatori Mazzola e De Cinque come la manifestazione della volontà del

Presidente Cossiga di garantire un più efficace funzionamento dell'eventuale comitato di saggi. Ma al riguardo emerge non una disponibilità in tal senso, ma la minaccia di un'auto-sospensione, qualora si fosse istituito tale comitato, come emerge dal decreto allegato alla predetta lettera.

Dopo una interruzione del senatore ONORATO (il quale fa notare come il Presidente Cossiga nella citata lettera abbia dichiarato di voler evitare di essere «un Presidente delegittimato o in corso di delegittimazione»), il senatore CORLEONE - riprendendo il suo dire - ribadisce che in questa fase del procedimento, di fronte a fatti incontestabili, il Comitato non può pronunciarsi per la manifesta infondatezza, arrogandosi funzioni di competenza della Corte Costituzionale, il cui intervento è tanto più necessario date le evidenti difficoltà interpretative dell'articolo 90 Cost. in relazione al quale non appare esaustivo un riferimento alle figure previsti dai codici comuni o militari.

Semmai, considerazioni politiche sono state espresse dal senatore Mazzola, nel momento in cui ha invitato a non raccogliere eventualmente le firme (ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 219 del 1989) nell'approssimarsi della campagna elettorale. Inoltre, vi è la preoccupazione manifestata da alcuni costituzionalisti, secondo cui - non procedendo alla messa in stato di accusa - il Parlamento dichiarerebbe la legittimità dell'intero operato del Presidente Cossiga, dando forza al cosiddetto «partito del Presidente». Occorre la massima attenzione nel dichiarare che il nostro ordinamento non prevede assolutamente l'*impeachment*, nemmeno parzialmente, perchè altrimenti si arriverebbe all'abnorme conclusione che il Parlamento, che ha proceduto all'elezione del Presidente della Repubblica, non abbia strumenti per reagire di fronte a comportamenti assurdi dello stesso Presidente.

Sotto il profilo sostanziale l'articolo 90 della Costituzione va letto in combinato disposto con gli articoli 87 e 91 Cost., laddove prevedono che il Presidente rappresenti la garanzia dell'unità nazionale e presti giuramento di fedeltà alla Carta fondamentale.

Sono troppo noti per essere qui ricordati i comportamenti del Presidente circa il minacciato scioglimento delle Camere ed i conseguenti effetti di condizionamento, mentre le interferenze con procedimenti penali, come nel caso dei giudizi sull'operato del giudice Coiro, evidentemente possono riverberarsi anche nelle fasi successive, e non solo in quelle direttamente interessate ai giudizi stessi.

Pertanto ribadisce che, a seguito dei complessi contenuti delle denunce presentate, il Comitato non può accontentarsi della sua precedente impostazione, tanto più che è evidente la debolezza del richiamo all'articolo 283 CP, che tra l'altro si limita a fissare esclusivamente la pena minima (la reclusione non inferiore a 12 anni), mentre a suo giudizio la condanna per attentato alla Costituzione, ai sensi dell'articolo 90 Cost., potrebbe consistere anche solo in una sanzione di tipo costituzionale (come la rimozione).

Infine, se l'Assemblea Costituente in sede di coordinamento della formula letterale dell'articolo 90 della Costituzione ha preferito la dizione di «attentato», anzichè quella di «violazione», ciò significa che la responsabilità presidenziale è legata non ad una semplice violazione di

norme costituzionali, ma ad un complesso di comportamenti, che mettano in pericolo l'assetto costituzionale: risulta evidente come il Comitato non possa in questa fase dichiarare la manifesta infondatezza delle denunce presentate senza investire il Parlamento e la Corte Costituzionale.

Il Presidente sospende quindi la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 15,15).*

#### RIPRESA DELLA DISCUSSIONE

Il deputato CARIA premette che per valutare le denunce di violazione dell'articolo 90 della Costituzione innanzitutto occorre verificare se i comportamenti censurati rientrano nell'ambito delle attività proprie del Presidente della Repubblica (mediante un abuso o uno sviamento, anche tramite omissioni), al qual fine si deve far riferimento in primo luogo alle previsioni degli articoli 87, 59 (secondo comma), 62 (secondo comma), 73 (primo comma), 74, 79, 88, 92 (secondo comma) e 126, quarto comma, della Costituzione. Successivamente occorre formarsi la convinzione che tale comportamento sia stato tenuto con il proposito soggettivo di sovvertire l'ordinamento costituzionale (attentato alla Costituzione), o di compromettere gli interessi dello Stato italiano nei rapporti internazionali (alto tradimento) e che sia stato oggettivamente congruo a tal fine. Ovviamente non andrebbero considerati gli atti i quali, pur menzionati dai citati articoli, siano con certezza di competenza governativa, risultando soltanto formale la partecipazione presidenziale; nè andrebbero valutati i comportamenti tenuti dall'attuale titolare le funzioni presidenziali, quando rivestiva incarichi governativi (in tal caso la competenza potrebbe aspettare al cosiddetto «collegio dei ministri», ai sensi della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1).

Nè confusioni possono essere operate tra la responsabilità strettamente giuridico-penale (di competenza del Comitato) e la responsabilità politica del titolare della presidenza (naturale conseguenza dell'acquisizione sempre più evidente di un ruolo politico attivo del Capo dello Stato), data anche la necessità di garantire il rispetto dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, sempre in via preliminare, si fa notare come più opportunamente avrebbero dovuto essere attivate (da parte dei parlamentari denunciatori) altre procedure, come il conflitto di attribuzioni ai sensi dell'articolo 134 Cost., onde consentire alla Corte Costituzionale una disamina strettamente giuridica degli ambiti di competenza presidenziale e parlamentare.

Il Comitato ha già dato vita ad una propria giurisprudenza, da cui si evince l'interpretazione cosiddetta «penalistica» del concetto di illecito previsto dall'articolo 90 Cost.. Alla luce di tale impostazione, occorre innanzitutto sgombrare il campo dall'ipotesi relativa al reato di alto tradimento, contemplata unicamente dall'articolo 77 del codice penale militare di pace, applicabile solo nei confronti di chi rivesta lo *status* di militare, e quindi in linea teorica e generale di per sè non è riferibile al Presidente della Repubblica per carenza di un requisito soggettivo. Ma

anche a prescindere da tale considerazione, l'addebito non potrebbe comunque essere esaminato dal Comitato, date alcune ragioni preclusive, quali i contenuti dell'ordinanza di archiviazione del Comitato approvata nella seduta del 4 gennaio 1991, nonché la stessa procedura attualmente in corso presso il cosiddetto «tribunale dei ministri» (in relazione alla cosiddetta autodenuncia del Presidente Cossiga riguardante la struttura Gladio).

Per quanto concerne il reato di attentato alla Costituzione, che non può coincidere con il concetto di «violazione della Costituzione», si rileva come nelle condotte censurate sia del tutto carente l'idoneità a sovvertire la Costituzione e non possa ravvisarsi l'intenzione soggettiva del Presidente di operare al fine specifico di stravolgere la Costituzione stessa: semmai sotto il profilo oggettivo le condotte tenute attengono in primo luogo al ruolo politico proprio del Presidente, ricadenti semmai nell'area della responsabilità politica diffusa.

Lo stesso dolo specifico, consistente nella volontà di operare al fine del sovvertimento delle istituzioni, è del tutto escluso dai contenuti dello stesso messaggio del 26 giugno 1991 sulle riforme istituzionali, da cui emerge semmai un intento di salvaguardare i principi essenziali della Carta fondamentale, suggerendo quegli adeguamenti resi inevitabili dal trascorrere del tempo.

È necessario attenersi all'impostazione penalistica già adottata dal Comitato, che non può essere mutata a seconda delle denunce in discussione e delle convenienze politiche del momento, anche al fine di evitare che un procedimento a carattere penale venga forzatamente distorto per ricomprendervi esigenze di altro genere, per la cui salvaguardia l'ordinamento prevede altri diversi meccanismi (come la responsabilità politica diffusa, la giurisdizione amministrativa o il conflitto di attribuzione). In tali circostanze il promuovere l'accusa non solo violerebbe l'articolo 25, secondo comma, Cost., ma anche e soprattutto potrebbe adombrare la surrettizia invasione da parte del Parlamento nei riguardi delle competenze di altri organi o addirittura il tentativo abnorme di trasformare una responsabilità politica in una responsabilità penale.

Il senatore DELL'OSSO innanzitutto rileva che il procedimento in corso sembra sempre più configurarsi come una operazione politica, impropriamente inquadrata nell'ambito di una delicatissima procedura giuridico-costituzionale, che attiene invece ai punti estremi e più delicati di equilibrio tra i vertici istituzionali; e non a caso le denunce provengono non dai singoli, ma dai partiti. Inoltre, non può apparire appagante il fatto che il Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa preveda solo l'astensione, e non la ricusazione: ma in ogni caso il giudice deve essere imparziale e per essere tale deve essere terzo, e tra i giudici vanno ricompresi anche coloro chiamati ad esercitare funzioni di tipo accusatorio. Ma forse l'istituto della ricusazione non è stato previsto, dando per scontato che il rappresentante della Nazione, che non ha vincoli di mandato ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, abbia la necessaria sensibilità da non aver bisogno di sollecitazioni nei casi di una eventuale situazione di incompatibilità. Per queste ragioni invita i componenti del Comitato, sottoscrittori di denunce contro il

Capo dello Stato, ad astenersi dal partecipare ai relativi lavori del Comitato stesso.

La responsabilità di cui all'articolo 90 della Costituzione è di tipo penale, per cui diventa del tutto irrilevante il richiamo alle dimissioni, che non possono comportare l'estinzione dell'eventuale reato, oppure all'inerzia verificatasi presso altri organi costituzionali nei confronti delle iniziative presidenziali.

Nell'ordinamento italiano il Presidente della Repubblica è responsabile, per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, solo delle ipotesi di attentato alla Costituzione e di alto tradimento, per cui non può essere ipotizzata nemmeno una forma di responsabilità politica di tipo istituzionale, derivante dalla mancata rielezione, tanto più che formalmente nell'elezione presidenziale non vengono presentate candidature. La responsabilità presidenziale sancita dalla Costituzione non ha alcuna valenza politica, in quanto nessun rapporto istituzionale di fiducia può sussistere tra Presidente e maggioranza del Parlamento, né è prevista la possibilità di una «sfiducia» parlamentare nei confronti del Capo dello Stato. Tanto meno al riguardo possono essere richiamate le teorie sulla responsabilità diffusa del Presidente della Repubblica.

Certa dottrina ha fatto riferimento ad una inedita responsabilità costituzionale, che però si risolve in una sorta di «camuffamento» di quella politica: pertanto, anche ai fini del rispetto del principio di legalità in ambito penale, bene ha fatto il Comitato ad adottare l'impostazione penalistica, che deve rimanere ferma. Quindi, rilevano non la mera inosservanza di norme costituzionali, ma solo il compimento (o l'omissione), nell'esercizio delle funzioni presidenziali, di atti idonei sotto il profilo oggettivo e sufficienti sotto il profilo soggettivo, da cui emerga l'inequivoca volontà di modificare il sistema costituzionale per vie diverse da quelle descritte.

Sulla base di queste premesse, va innanzitutto sottolineata l'assoluta limitatezza di atti giuridici compiuti nell'esercizio delle funzioni, addebitati nelle denunce alla responsabilità penale del Presidente, mentre prevalgono le vicende esterne, le quali certamente possono configurarsi come «atti volontari idonei», ma comunque occorre, soprattutto nell'attuale fase politica, evitare che in tal modo il procedimento per la messa in stato di accusa divenga una procedura sanzionatoria della responsabilità politica diffusa, per la quale *de iure condito* l'ordinamento non prevede alcun meccanismo istituzionale.

Inoltre, la maggior parte delle vicende esterne si riferiscono alla sfera del «preannuncio» (la cosiddetta minaccia) del possibile uso dei propri poteri: ma non si riflette, ad esempio per quanto concerne le presunte minacce di scioglimento delle Camere, sul fatto che per la prima volta del 1968 una legislatura dura più di quattro anni, a suo giudizio anche grazie all'impegno dello stesso Presidente Cossiga.

Circa le preannunciate intenzioni di rinviare con messaggio alle Camere leggi in corso di approvazione, non può configurarsi una indebita ingerenza nei riguardi delle Camere (che infatti restano libere di adottare qualsiasi decisione) solo perchè si richiama l'attenzione su alcuni profili di costituzionalità relativi ai progetti in discussione. In ogni caso, il potere di rinviare le leggi è espressamente previsto dall'articolo 74 della Costituzione, e secondo la dottrina va inquadrato

in un contesto complessivo e non sorge solo dopo l'approvazione della legge: anzi, la stessa dottrina ha ritenuto che semmai il Presidente della Repubblica porrebbe in essere un attentato alla Costituzione, proprio nel caso in cui non si rifiutasse di promulgare una legge che stravolgesse la Costituzione.

Altri comportamenti denunciati è dubbio se possano o meno configurarsi come «atti compiuti nell'esercizio delle funzioni», a meno di non voler sostanzialmente annullare l'area delle attività del Presidente compiute al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche. Ma tali condotte potranno essere considerate in qualche caso eccessive o addirittura diffamatorie (nel qual caso si potrà eventualmente chiedere l'intervento del giudice ordinario), ma non potranno essere considerate rilevanti ai fini della messa in stato di accusa, in quanto non possono assolutamente adombrare il tentativo di illegittima modifica del sistema costituzionale le iniziative di stimolo del Presidente al cambiamento ed al miglioramento dei meccanismi della politica. Pertanto, appare del tutto paradossale far riferimento alla vicenda del messaggio alle Camere sulle riforme istituzionali, controfirmato dal Governo (ai sensi dell'articolo 89 Cost.) e discusso dalle stesse Camere, che del resto già in passato hanno istituito una specifica Commissione al riguardo.

Per quanto concerne la vicenda Gladio, innanzitutto va ricordato che il Comitato si è già occupato di tali fatti (tra l'altro attualmente all'esame della stessa magistratura ordinaria, dal momento che concernono l'operato di Francesco Cossiga quale membro del Governo) nell'esame della denuncia archiviata nella seduta del 4 gennaio 1991. La stessa lettera del 7 dicembre 1990 non ha impedito che il Governo restasse libero di adottare le decisioni ritenute più opportune, così come il Presidente della Repubblica non può non considerarsi libero di valutare (di concerto con il Governo) se ricorrano o meno gli estremi per un impedimento ai sensi dell'articolo 86 Cost., che come è noto non specifica espressamente quali siano gli impedimenti temporanei (in relazione ai quali può farsi ricorso all'istituto della supplenza), tra i quali la dottrina ha individuato l'ipotesi dell'impossibilità «morale», la quale, se valutata come solo temporanea, non può comportare le dimissioni (che sarebbero sproporzionate), mentre sembrerebbe che in tal caso si possa far riferimento all'istituto della supplenza, tra l'altro formalizzato con decreto firmato dal Presidente del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; procedura che consente al Parlamento di chiamare il Governo a rispondere della legittimità di tale valutazione.

Per quanto concerne i rapporti con il CSM, non appare che possa considerarsi indebito l'intervento del Presidente, che ha rappresentato una legittima reazione ad un vero e proprio abuso posto in essere dall'organo, che è presieduto e convocato dal Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 87, decimo comma, e 104, secondo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, norme alle quali è subordinato lo stesso Regolamento interno del CSM, le cui disposizioni sulla cosiddetta «autoconvocazione» del resto non erano mai state interpretate nel senso ora tanto enfatizzato.

La stessa convocazione dei procuratori generali della Sicilia non può che essere considerata come legittimo esercizio del diritto ad essere informato su alcune inchieste (sulle quali evidentemente il Presidente della Repubblica non può incidere in alcuna modo), dopo che un noto personaggio politico aveva lanciato precise accuse contro i magistrati di Palermo.

Il Capo dello Stato è rappresentante dell'unità nazionale, al quale competono poteri di controllo e di impulso circa l'attuazione ed il rispetto della Costituzione; funzioni che non possono essere riconosciute solo a patto che non siano esercitate o purchè tale azione di freno e di garanzia non sia svolta nei confronti di alcune forze politiche.

Per queste ragioni, le denunce non possono che essere considerate manifestamente infondate, altrimenti si opererebbe uno stravolgimento del procedimento d'accusa di cui all'articolo 90 della Costituzione, con una palese violazione del principio di alta civiltà giuridica, espresso dal brocardo: *nullum crimen sine praevia lege*.

Il deputato BIONDI richiama innanzitutto l'attenzione sulla natura del Comitato, organo collegiale con le funzioni del pubblico ministero, il quale si deve pronunciare sulle denunce nel loro complesso, (e non su precisi capi di imputazione), onde verificare se i comportamenti segnalati abbiano oltrepassato il limite della irresponsabilità presidenziale costituzionalmente protetta, ponendo in essere attentato alla Costituzione o alto tradimento. Al riguardo, non sembra potersi ipotizzare una figura del tutto speciale di attentato alla Costituzione, anche perchè l'articolo 283 CP fa riferimento a qualsiasi cittadino, e quindi può applicarsi anche nei riguardi del Capo dello Stato. Nè può essere desunto un attentato alla Costituzione penalmente perseguibile sulla base dell'«intreccio» dei comportamenti segnalati, di per sè magari asseguibili a critiche di tipo politico o di opportunità, ma non penalmente rilevanti.

Il Comitato deve limitarsi a stabilire se siano o meno manifestamente infondate le denunce presentate: al riguardo, non va dimenticato che il precedente il Comitato stesso ha archiviato per manifesta infondatezza denunce, che non contenevano elementi ulteriori e più gravi rispetto a quelli segnalati dalle denunce in esame, per cui non si comprende perchè si dovrebbe mutare di indirizzo, solo perchè vi è una differenza quantitativa nelle fattispecie denunciate. Quanto poi all'ipotesi, pur adombrata, del reato continuato, va precisato che alla luce dell'articolo 81 del codice penale si deve trattare di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, per cui se in precedenza i comportamenti di cui alle denunce già archiviate non sono stati ritenuti penalmente rilevanti, allora semmai si dovrebbe far riferimento alla «continuazione» di comportamenti leciti. Richiamato altresì, a proposito del delitto tentato, l'articolo 56 del CP - il richiede l'idoneità degli atti, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto -, fa presente che l'attentato, anche nello stesso linguaggio comune, si riferisce ad una realtà potenzialmente già idonea a porre in pericolo il *quid* protetto dalla norma penale. Alla luce di queste considerazioni, non possono essere accettate quelle tesi «pluralistiche», che fanno riferimento ad un complesso di comportamenti di per sè non penalmente rilevanti ed alla

qualità del soggetto attivo (il Presidente della Repubblica), la quale *ipso iure* renderebbe penalmente rilevante condotte che non lo sarebbero se poste in essere da un cittadino comune. Nè al riguardo può essere accettato quella sorta di «pentitismo» (rispetto alla tesi penalistica in precedenza adottata quasi all'unanimità dal Comitato), secondo cui gli aspetti costituzionali debbono essere considerati prevalenti, data la posizione stessa nell'ordinamento del soggetto attivo.

Le denunce in esame non aggiungono nulla, rispetto alla precedenti, circa la materialità del reato e l'elemento soggettivo, in particolare in riferimento al necessario «dolo specifico» (vale a dire la precisa intenzione di mutare gli assetti costituzionali con mezzi non consentiti). I ragionamenti svolti durante la discussione generale, i quali pur personalmente comprende sotto altri profili, sarebbero più tipici di una procedimento di *impeachment* che di una procedura di tipo giudiziario.

Nè si può ridurre il ruolo del Presidente della Repubblica nell'ordinamento italiano ad una funzione meramente notarile; semmai il Capo dello Stato ha il diritto-dovere di intervenire in alcune situazioni.

Non possono essere condivisi atteggiamenti «di garantismo a corrente alternata»: se alcune esternazioni, come a volte indubbiamente è accaduto, non sono state adeguate alla dignità del ruolo presidenziale, però allora non si può concludere automaticamente per la loro rilevanza penale, in riferimento ai reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento, la cui elevata configurazione non può essere ridotta al livello delle battute. Ma certamente non vi è certezza nella rilevanza penale dei comportamenti segnalati, come del resto dimostra l'ampio dibattito presso gli organi direttivi del PDS che pur ha presentato una denuncia: quindi, non sembrano sussistere atti idonei diretti in modo non equivoco ad alterare gli equilibri costituzionali.

Per quanto concerne i singoli comportamenti contestati, innanzitutto la lettera del 7 dicembre 1990, al di là dei sottintesi, non contiene elementi eversivi, tanto più che il Governo è rimasto libero di adottare o meno la scelta di sua competenza; semmai si è trattato di un legittimo avviso e di un buon consiglio rivolto al Governo, e non di una minaccia.

Circa i rapporti con il CSM, il Presidente ha rivendicato le funzioni di presidenza e di convocazione dell'organo: ma l'esercizio di un diritto *neminem laedet*. Si tratta comunque di un conflitto che rileva sotto il profilo amministrativo, e non costituzionale, anche se in ogni caso sarebbe stata preferibile una diretta soluzione delle controversie mediante un franco colloquio tra il Presidente e il Vice Presidente Galoni.

Nè si può enfatizzare l'esuberanza e l'inopportunità di alcune esternazioni critiche del Presidente Cossiga, che hanno rasentato l'ingiuria o la diffamazione o l'oltraggio, in quanto non va confuso l'attentato alla Costituzione con la lesione dell'onorabilità delle persone.

Proprio perchè il Comitato è un organo a composizione politica, deve evitare di assumere decisioni avventate, che diano vita ad una sorta di «attentato preterintenzionale» nei riguardi dell'esigenza di un sereno

confronto tra le forze politiche nell'attuale fase elettorale, tanto più che nell'ambito della stessa vita parlamentare sono venute di recente a cadere storiche diffidenze.

Nè si può accusare il Presidente di aver tentato di instaurare un rapporto diretto con l'opinione pubblica, dal momento che già con la presidenza Pertini ciò si era verificato.

Sarebbe molto grave se il Comitato, anzichè porre in essere un giudizio sulla fondatezza o meno delle denunce, (dalle quali emerge un connubio pericoloso tra diritto e politica), si basasse su di un «pre-giudizio» nei confronti del Presidente Cossiga, tradendo le sue precedenti decisioni su fattispecie analoghe e ricorrendo a strumenti artificiosi per configurare l'attentato alla Costituzione o l'alto tradimento. Pertanto, non vi sono elementi per escludere la manifesta infondatezza delle denunce.

Il Presidente MACIS - dal momento che non si sono altri iscritti a parlare - dichiara chiusa la discussione generale congiunta sulle cinque denunce, ringraziando gli intervenuti per l'elevatezza dei contenuti e la pregevolezza delle argomentazioni.

Infine, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

**251<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MURMURA

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**Deputati Rosini ed altri: Norme concernenti l'attività di acquacoltura (3079),**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Vecchi ed altri: Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di**  
**indivisibilità dei terreni di riforma (2986)**

**Limitazione trentennale del divieto di frazionamento su delle unità poderali per**  
**la ricostruzione delle unità produttive (3122)**  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo il presidente  
MURMURA, suggerendo di formulare su entrambi avviso favorevole.

La Sottocommissione conviene all'unanimità.

**Toth ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di**  
**sicurezza sul lavoro (3011)**  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore, senatore GUZZETTI, fa presente che il provvedimento  
intende modificare alcune norme del decreto legislativo n. 277 del

1991, che recepisce direttive comunitarie in materia di sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro, come previsto nella delega al Governo, contenute nell'articolo 7 della legge n. 212 del 1990. In considerazione della delicatezza della materia, il relatore suggerisce di esprimere parere favorevole, ricordando che la Commissione ha già formulato il proprio nulla-osta sui disegni di legge nn. 2153 e 2154, aventi analoga finalità, rispettivamente il 26 giugno 1990 e il 20 marzo 1991.

Concorda la Sottocommissione all'unanimità.

**Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097)**

(Parere su emendamenti alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore, senatore GUZZETTI, dà conto degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, sui quali suggerisce che la Sottocommissione formuli il proprio nulla-osta.

Dissente da tale proposta il senatore GALEOTTI, rilevando che gli emendamenti in esame intendono sostanzialmente inserire nel provvedimento d'urgenza norme non riguardanti il ripiano della spesa sanitaria e ricomprese nel disegno di legge di riforma del Sistema Sanitario Nazionale, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati. Tale finalità è a suo avviso censurabile sotto il profilo costituzionale e motiva il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

La Sottocommissione, a maggioranza, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Artioli ed altri; Armellini ed altri; Colombini ed altri**

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15 è ripresa alle ore 16,40.*

**Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (3144)**

(Parere alle Commissioni riunite 10ª e 13ª: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'amministrazione della giustizia (3151), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SANTINI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bernardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 2ª Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (3151), approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario.*

*alle Commissioni 5ª e 6ª riunite:*

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

*alla 10ª Commissione:*

Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere.*

PELLEGRINO Bruno ed altri - Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione (ASTC) (3087): *rinvio dell'emissione del parere.*

*alla 12ª Commissione:*

Deputati FIANDROTTI ed altri; ARTIOLI ed altri; ARMELLIN ed altri; COLOMBINI ed altri - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Deputati PATRIA ed altri: Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani spa, sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza (3132), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

Deputati ANIASI ed altri: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

Istituzione dell'agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione (ASTC) (3087): *parere favorevole;*

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

Deputati FIANDROTTI ed altri; ARTIOLI ed altri; ARMELLIN ed altri; COLOMBINI ed altri: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**VENTRE** ed altri: Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817): *parere favorevole;*

**BOMPIANI** ed altri: Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086): *parere favorevole*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione Bosco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio)**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali e alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia. ,
- Schema di regolamento sulle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*In sede referente*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).
- DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).
- MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).
- BOSSI. - Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031).
- OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione del doppio turno, del voto di

convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (3080).

- OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al secondo turno (3081).
- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).
- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

## III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126).
  - Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (3151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 16*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 9 gennaio 1992*).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15,30*

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis) (*Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5<sup>a</sup> Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30*

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati PATRIA ed altri. - Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI -

Azienda tabacchi italiani s.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza (3132) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri*).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15,30

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- VENTRE ed altri. - Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817).
- BOMPIANI ed altri. - Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati PETROCELLI ed altri. - Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione del disegno di legge:

- SPITELLA ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici (3001).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni legge:

- PIZZO ed altri. - Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057).
- SPITELLA ed altri. - Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090).
- CALLARI GALLI ed altri. - Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza delle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche ai passaggi di cattedra (3104).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Disposizioni urgenti per assicurare le funzioni assistenziali dei policlinici, degli istituti e delle cliniche gestiti direttamente dalle Università (1270).

- MANZINI ed altri. - Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039).

V. Esame del disegno di legge:

- MURMURA. - Regolamentazione dei rapporti sorti in base all'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario, non convertito in legge (801).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'attivazione dei corsi di diploma universitario.

---

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981).

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15,30*

*Procedure informative*

- Indagine conoscitiva sulle riserve idriche in agricoltura: esame di schema di documento conclusivo.

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge (nonchè dei voti regionali, a questo attinenti, nn. 112 e 115):
- Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- VECCHI ed altri. - Apposizione di un termine di durata massima al vincolo d'indivisibilità dei terreni di riforma (2986).
  - Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive (3122).
- III. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Deputati RUTELLI ed altri. - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (3154) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - PIZZO ed altri. - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (1968).
- IV. Discussione del disegno di legge:
- Deputati NARDONE ed altri; deputati LOBIANCO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (2971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15,30*

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media

impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).

- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).
- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

### III. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancina ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri*).

### *In sede referente*

#### I. Esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO Bruno ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione (ASTC) (3087).

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).

### *Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione del prof. Nicola Cabibbo, presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni sul servizio di mensa (2895).
- ANGELONI ed altri. - Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (2159).
- TOTH ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LAMA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (2153).
- GIUGNI ed altri. - Modifica dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo Statuto dei lavoratori (2227).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293).
  - ANTONIAZZI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio (347).
  - MANCINO ed altri. - Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864).
  - POLLICE. - Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251).
  - CARIGLIA ed altri. - Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720).
  - SALVI ed altri. - Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841).
  - GIUGNI ed altri. - Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922).
  - ANGELONI ed altri. - Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080).
-

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ARTIOLI ed altri; ARMELLIN ed altri; COLOMBINI ed altri. - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152).
- 

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9 e 15*

*In sede redigente*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 431 e 437):

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).

- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728*).
- AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876*).
- BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis)

*(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033).*

- GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).
  - PETRARA ed altri. - Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107),
  - BOSCO ed altri. - Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 (3112).
- e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 15,30*

- I. Seguito della discussione della bozza di relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Basilicata.
  - II. Discussione della bozza di relazione presentata da un gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Messina.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9,30*

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Audizione del ministro Virginio Rognoni.
  - Audizione del dottor Vittorio Bucarelli.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per i procedimenti d'accusa**

*Mercoledì 15 gennaio 1992, ore 9,30*

Seguito dell'esame congiunto delle seguenti denunce:

- Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.
  - Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.
  - Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spina e dal senatore Lucio Libertini.
  - Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.
  - Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.
-